

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	17
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	55
DIFESA (IV) .....	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	63
FINANZE (VI) .....	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	142

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	153
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	174
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	175

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

<b>COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....</b>	<b>3</b>
---	----------

### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.25 alle 13.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM(2017) 142 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	6

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	5
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	12

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.*

##### **La seduta comincia alle 13.20.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.**

**COM(2017) 142 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata la proposta di documento finale con valutazione favorevole e osservazioni da parte dei relatori. Avverte che non sono pervenute alle presidenze ulteriori osservazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, le Commissioni approvano la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

##### **La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.**

**Atto n. 433.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di parere favorevole con osservazioni da parte dei relatori e che non sono pervenute alle presidenze ulteriori osservazioni. Avverte che il gruppo M5S ha trasmesso una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) che non sarà posta in votazione ove approvata la proposta di parere dei relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. (COM(2017) 142 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

Le Commissioni II e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)142);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

l'applicazione puntuale e coerente della disciplina dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza costituisce la più efficace garanzia di mercati competitivi e innovativi per tutelare i consumatori da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permettere loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi;

con il regolamento (CE) n. 1/2003 si è introdotto un sostanziale decentramento nella gestione delle pratiche anticoncorrenziali responsabilizzando le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC), in modo da alleggerire il carico gravante sulla Commissione europea che, conseguentemente, ha potuto concentrarsi sulle violazioni più gravi aventi una dimensione transfrontaliera;

tuttavia, permangono alcune criticità che il regolamento non è riuscito a risolvere, derivanti dal fatto che la normativa UE è applicata negli Stati membri sulla base di procedure e con sanzioni differenti. Sebbene alcuni Stati membri abbiano allineato il loro ordinamento alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1/2003, sussistono notevoli differenze tra i diversi regimi nazionali, in gran parte dovute al differente livello di autonomia delle ANC;

con la proposta di direttiva in oggetto la Commissione europea intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle ANC degli Stati membri sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea nei procedimenti di sua competenza. Alcune ANC non dispongono, infatti, di sufficienti garanzie di autonomia ovvero delle risorse umane e finanziarie necessarie;

a causa delle suddette differenze, i procedimenti avviati contro le imprese che adottano pratiche anticoncorrenziali possono sfociare in esiti difformi, a seconda dello Stato membro competente. L'applicazione disomogenea delle norme dell'UE in materia di concorrenza provoca una distorsione della concorrenza nel mercato interno e mina il sistema di applicazione decentrata;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

#### VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, appare condivisibile l'obiettivo di consolidare le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) attraverso un rafforzamento della loro indipendenza e l'armonizzazione dei poteri di intervento. Il processo di armonizzazione degli strumenti e dei poteri a disposizione delle ANC deve comunque avvenire valorizzando le esperienze più avanzate, come quella italiana;

b) il principio di indipendenza delle ANC, di cui all'articolo 4 della proposta di direttiva e ai connessi *consideranda* 13-17, deve trovare un'adeguata traduzione, anche a livello di ordinamenti nazionali, attraverso sistemi aperti e trasparenti per la designazione delle candidature e le nomine dei componenti degli organi collegiali e dei vertici delle strutture, oltre che attraverso un trasparente regime delle incompatibilità e di prevenzione dei conflitti di interessi;

c) si ravvisa l'opportunità di un approfondimento dell'impatto discrezionale della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), circa l'attribuzione alle ANC del potere di respingere denunce formalmente depositate in quanto da esse non ritenute prioritarie, fermo restando, ai sensi del *considerando* 17, il diritto di un Governo di uno Stato membro di comunicare alle ANC orientamenti sulle priorità che non riguardino procedimenti specifici di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE;

d) allo scopo di favorire la trasparenza e l'accountability delle ANC, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione diretta a impegnare le ANC alla trasmissione di relazioni periodiche sull'attività svolta, come

già previsto nell'ordinamento italiano e come peraltro prospettato nel *considerando* 16;

e) l'obbligo, posto a carico degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della proposta di direttiva, di assicurare alle ANC le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri, rende opportuna un'analisi comparata dei modelli di finanziamento delle autorità che, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, supporti le scelte dei legislatori nazionali. In particolare, si potrebbe mirare a un corretto equilibrio tra finanziamento a carico del bilancio degli Stati e contribuzione a carico del mercato, eventualmente accompagnato, a fini di rendiconto, dall'ipotesi del *considerando* 16 in base alla quale le ANC possono anche essere soggette al controllo o alla sorveglianza delle loro spese finanziarie, purché ciò non pregiudichi la loro indipendenza;

f) il rafforzamento dei poteri delle ANC, di cui al capo IV della proposta di direttiva (articoli da 6 a 11), sollecita un approfondimento della portata delle « garanzie adeguate » di cui all'articolo 3 alla luce del dettato del connesso *considerando* 12. In questo contesto, assumono particolare rilievo lo svolgimento, da parte dell'autorità, di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale (con impatti anche sulla sfera delle libertà personali e dei diritti costituzionalmente tutelati) e l'incidenza di tali attività in eventuali e successivi procedimenti giudiziari;

g) in particolare, il bilanciamento e le garanzie dovrebbero comportare, nel nostro ordinamento, la previsione di forme di tutela dell'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale resa da soggetti diversi dagli avvocati ma in vincolo di subordinazione con l'impresa, nonché una disciplina in materia di esercizio da parte delle autorità nazionali tanto di funzioni istruttorie quanto di funzioni decisorie, alla luce dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, in materia di effetti di decisioni antitrust definitive in

sede di azione per il risarcimento del danno e di correlato controllo giurisdizionale;

h) sempre per quanto concerne la necessità di trovare adeguate compensazioni tra le finalità istruttorie e ispettive delle ANC e le garanzie dei diritti fondamentali e dell'intangibilità della sfera giuridica dei soggetti interessati, con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, concernente il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa, si segnalano le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 10/1971 e sent. n. 56/1973) ed in particolare, nell'ambito della sent. n. 10/1971, la precisazione secondo la quale « non esiste una libertà dell'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria », nonché, per i controlli e le copie documentali di cui alle lettere b) e c) del paragrafo, le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, richiamato dalla disciplina delle procedure istruttorie dell'AGCM ;

i) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento disposto da un'ANC attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge, si valuti l'opportunità di precisare che, ove prevista dalla legislazione nazionale, sia necessaria la previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria, così come già disposto dall'articolo 20, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (CE) 1/2003;

j) inoltre, sempre in tema di garanzie, l'attuale formulazione dell'articolo 7, che disciplina il potere di effettuare accertamenti in altri locali ove sussistano « motivi ragionevoli » e con preliminarmente autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, andrebbe riconsiderata alla luce delle più puntuali motivazioni previste – per l'esercizio del medesimo potere ispettivo da parte della Commissione europea e per il rilascio dell'autorizzazione giudiziaria – dall'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del rego-

lamento (CE) 1/2003; sempre all'articolo 7, paragrafo 3, si ravvisa l'opportunità di sostituire il riferimento ai « giudici nazionali » con la locuzione « autorità giudiziaria » per confermare, in fase discendente, l'affidamento al procuratore della Repubblica del potere di autorizzare;

k) con riferimento, poi, all'articolo 9, in materia di constatazione e cessazione delle infrazioni, il riconoscimento alle ANC della possibilità di « imporre l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa » andrebbe integrato alla stregua di quanto stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, per cui i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale;

l) con riferimento al capo V della proposta di direttiva (articoli 12-15), in materia di ammende e penalità di mora, fermo restando l'obiettivo di introdurre una parziale convergenza delle politiche sanzionatorie, si segnala l'utilità di ricorrere a soluzioni di *soft law*, quali l'elaborazione di *best practices*;

m) sempre in riferimento al capo V, si segnala l'esigenza di un'attenta riconsiderazione delle ammende stabilite a carico delle associazioni d'impresa sulla base non già dell'entità dei contributi associativi ma, come affermato al *considerando* 33, in ragione della « somma delle vendite di beni e servizi alle quali l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell'associazione » e con possibilità di « richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione nei casi in cui quest'ultima non sia solvibile », secondo le previsioni degli articoli 12, 13 e 14 della proposta. Vanno, infatti, rammentate, al riguardo, la differenza strutturale tra fatturati d'impresa e bilanci degli enti asso-

ciativi fondati sulla contribuzione delle imprese aderenti, nonché l'indeterminatezza della nozione di associazione di imprese;

n) si segnala, altresì, l'opportunità di una più puntuale e motivata formulazione del comma 3 dell'articolo 12 allo scopo di assicurare che l'applicazione della «nozione di impresa ai fini dell'imposizione delle ammende alla società madre e ai successori legali ed economici delle imprese» – in funzione di contrasto di fenomeni di elusione di responsabilità operati attraverso il ricorso a cambiamenti di natura giuridica o organizzativa dell'attività d'impresa – non si traduca in forme presuntive di responsabilità e, nei rapporti tra controllante e controllata, si fondi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sull'effettivo esercizio di un'influenza determinante;

o) con riferimento all'articolo 14, appare necessario definire un livello minimo e massimo delle ammende che possono essere comminate dalle ANC al fine di circoscrivere il margine di discrezionalità ed evitare disparità eccessive nelle pronunce adottate. L'articolo 14, infatti, prevede al paragrafo 1 che, in caso di violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE l'autorità nazionale garante della concorrenza possa infliggere una sanzione il cui importo massimo sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa o dell'associazione di imprese responsabile della violazione e che, ove l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento della somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro operante sul mercato interessato. Tale limite minimo della sanzione appare eccessivo e sproporzionato anche in rapporto alle sanzioni che possono essere irrogate dalla Commissione ai sensi del Regolamento n. 1 del 2003. L'articolo 23 del predetto Regolamento prevede infatti, al paragrafo 2, per le violazioni degli articoli 81 e 82 del trattato (ora 101 e 102

TFUE), un'ammenda il cui importo non può superare il 10 per cento del fatturato totale realizzato nell'esercizio. Il Regolamento, dunque, che può essere assunto a parametro, individua l'importo del 10 per cento del fatturato totale (peraltro non mondiale) quale effettivo limite massimo della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile. Si osserva, inoltre, che la disciplina delineata dal predetto articolo va ulteriormente precisata sotto il profilo dell'imputazione di responsabilità della nozione di «associazione di imprese», peraltro ricorrente in diverse disposizioni della proposta di direttiva, nozione che, com'è noto, viene intesa in termini estensivi ed elastici nell'ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, così come nel diritto interno;

p) sempre sul piano sanzionatorio, meriterebbe, ancora, attenta valutazione – anche sulla scorta dell'esperienza italiana in materia – l'ipotesi di riconoscimento, nell'impianto della proposta di direttiva, dell'adozione e del rispetto di programmi di *compliance* antitrust da parte delle imprese;

q) è opportuna una modifica sostanziale del capo VI della proposta di direttiva (articoli 16-22), concernente i programmi di trattamento favorevole che consentono alle ANC di concedere l'immunità dalle ammende alle imprese, in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia dei programmi nazionali e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. L'assetto normativo prefigurato tende a una codificazione quasi integrale del modello di programma ECN (European Competitiveness Network), che potrebbe condurre a un'eccessiva compressione dell'autonomia degli Stati membri con ripercussioni negative sotto il profilo della flessibilità e dell'adattabilità dell'istituto stesso alle specificità nazionali. In particolare, suscita forti perplessità l'articolo 21 nella parte in cui consente ai richiedenti che abbiano presentato una domanda di clemenza alla Commissione europea di presentare domande semplificate alle ANC che ritengano nella posi-

zione più idonea per trattare il caso. In tal caso, le ANC potrebbero trovarsi obbligate ad accettare domande di clemenza prive di supporto probatorio anche quando siano esse – e non la Commissione europea – nella posizione migliore per svolgere l'eventuale accertamento istruttorio. Inoltre, il medesimo articolo priva le ANC del potere di chiedere informazioni supplementari all'impresa prima della presentazione della domanda completa e dispone che l'integrazione della domanda (attualmente rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorità procedente) possa avvenire solo quando la Commissione europea abbia informato le autorità nazionali che non intende intervenire sul caso;

r) sempre in riferimento al capo VI della proposta, particolare delicatezza assumono le disposizioni di cui all'articolo 22, laddove si consente la previsione di una speciale causa di non punibilità per i dipendenti e gli amministratori delle imprese responsabili degli illeciti anticoncorrenziali che denuncino i fatti. Sarebbe preferibile al riguardo, per garantire maggiore coerenza con il nostro ordinamento, lasciare la possibilità di prevedere, in alternativa, una mera circostanza attenuante;

s) in riferimento all'articolo 23, relativo alle ipotesi di cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza, si segnala che lo stesso prevede la possibilità che funzionari incaricati da autorità straniere assistano all'accertamento e vi partecipino attivamente esercitando i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva. Al riguardo,

rilevata l'eccezionalità di tali forme di partecipazione « attiva e considerati gli eventuali profili di responsabilità dello Stato, non si ritiene del tutto coerente con il vigente quadro normativo che i poteri dei funzionari incaricati dall'autorità nazionale richiedente eccedano quelli previsti per gli agenti autorizzati dalla Commissione dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1 del 2003, il quale si limita a disporre che gli accompagnatori autorizzati dalla Commissione « possono assistere i funzionari dell'autorità interessata »;

t) circa la previsione per cui i termini di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora da parte delle ANC rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta (articolo 27), si segnala il rischio di una eccessiva dilatazione del termine. Si suggerisce, pertanto, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 25 del Regolamento CE n. 1 del 2003, che prevede la sospensione del termine di prescrizione solo per il tempo durante il quale il ricorso contro la decisione della Commissione pende innanzi alla Corte di giustizia, di inserire nella proposta di direttiva una disposizione che stabilisca, in ogni caso, un termine massimo di prescrizione;

u) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 29 circa i limiti all'uso delle informazioni raccolte sulla base delle disposizioni di cui alla proposta di direttiva, sembra opportuno richiamare la direttiva 2014/104/UE in tema di acquisizione delle prove.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (Atto n. 433).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

Le Commissioni II e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento n. 1007/2011/UE relativo alle denominazioni delle fibre tessili e alla etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

osservato che:

sarebbe opportuno concordare tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato lo svolgimento di ulteriori azioni di controllo rafforzato, a presidio della conformità dei prodotti oggetto dello schema di decreto in esame che attraversano le frontiere così come segnalato anche dalla Agenzia delle Dogane;

l'assenza di risorse finanziarie potrebbe comportare uno svolgimento non del tutto omogeneo dei controlli nei singoli territori, a danno della collettività di riferimento. Al fine di garantire un effettivo

innalzamento dei controlli, come richiesto, e di fornire una risposta rapida ed efficace alle attese di vigilanza e di controllo, si ritiene altresì necessario che si preveda un meccanismo di copertura finanziaria delle attività ispettive, eventualmente anche attraverso la riscossione da parte delle camere di commercio di una quota parte delle sanzioni elevate;

con riferimento alla funzione sanzionatoria, alla luce della costante e adeguata qualificazione professionale richiesta per gli accertamenti, si sottolinea che non è stata prevista alcuna specifica copertura finanziaria. Si ribadisce, dunque, l'importanza di prevedere schema di decreto la copertura economica dei costi che saranno sostenuti dal Sistema camerale sia della funzione sanzionatoria (spese legali in caso di opposizione all'ordinanza di ingiunzione dinanzi all'autorità giudiziaria o, più ordinariamente, spese per la gestione del procedimento sanzionatorio) sia della funzione ispettiva,

esprimono

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e IX,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE sull'etichettatura nelle calzature e del regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura dei prodotti tessili;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione definisce la disciplina sanzionatoria per le disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), il quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee at-

tuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

come chiarito dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, sono state, quindi, previste solo sanzioni di natura amministrativa connesse a violazioni di obblighi informativi, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia dagli articoli 515 e 517 del codice penale;

tali sanzioni sono state determinate in ragione della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto, nonché tenendo conto della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza che gravano sul fabbricante, importatore o distributore di prodotti tessili,

rilevato che:

l'articolo 3 del provvedimento in discussione delinea il quadro sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni contenute all'articolo 4 della richiamata direttiva, concernente l'etichettatura dei materiali usati per i componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

in particolare, il comma 3 del predetto articolo, dispone che, salvo che il

fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 20.000 euro;

al riguardo, appare opportuno precisare che l'inesattezza delle informazioni riportate in etichetta sia relativa ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature così come indicate nell'allegato I della direttiva,

rilevato altresì che:

il successivo comma 4 del medesimo articolo 3 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni dell'articolo 4 della richiamata direttiva;

al riguardo, ai fini della corretta applicazione della sanzione, appare opportuno chiarire che, qualora nessuno dei

materiali impiegati raggiunga almeno l'80 per cento delle componenti, il produttore o l'importatore sono tenuti a riportare in etichetta sia la percentuale delle due componenti principali, sia le informazioni relative alle altre componenti,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole « diversa da quella dichiarata in etichetta » le seguenti: « relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicate nell'allegato I della direttiva 94/11/CE »;

*b)* al comma 4 del medesimo articolo, si valuti l'opportunità di chiarire che, se nessuno dei materiali impiegati raggiunge almeno l'80 per cento delle componenti, sia obbligatorio per il fabbricante e l'importatore fornire sia la composizione in percentuale delle componenti principali sia le informazioni sulle altre componenti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	14
ALLEGATO ( <i>Emendamento 1.204 dei Relatori</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 12.35.

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Ambiente e Politiche dell'Unione europea.

Informo inoltre che la Commissione Trasporti esprimerà il proprio parere nella seduta odierna, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il proprio parere.

Segnala quindi che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.204 (*vedi allegato*), il quale recepisce la condizione espressa dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.204 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.204 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che appare necessario eliminare dal testo una inutile ripetizione delle parole: « nel rispetto della normativa europea, », presenti due volte in una medesima porzione del testo, proponendo pertanto la seguente correzione di forma:

all'alinea del comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: « al principio del legittimo

affidamento, » sopprimere le parole: « nel rispetto della normativa europea, ».

Le Commissioni approvano la proposta di correzione formale.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, Pizzolante per la VI Commissione e Arlotti per la X Commissione, il mandato a riferire in senso fa-

vorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.40.**

ALLEGATO

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).**

**EMENDAMENTO 1.204 DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.*

**1. 204.** I Relatori.

**(Approvato)**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	34

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Nuovo testo Doc. XXII, n. 80 Scanu (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	35

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12436 Fiano e Fabbri: Sull'adozione del piano nazionale antiviolenza .....	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	36
5-12437 Toninelli e altri: Su questioni riguardanti gli incarichi pubblici di nomina politica ....	22
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	37
5-12438 Sisto: Sul conferimento di una delega ministeriale esclusiva per il Sud .....	22
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	38
5-12439 D'Attorre e altri: Sulle iniziative per attuare la Convenzione di Istanbul .....	22
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	39

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) *relatore*, rileva che il nuovo testo del disegno di legge C. 4302, risultante dall'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI e X, reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

Il testo consta di due articoli. L'articolo 1, comma 1, chiarisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il riferimento specifico al principio del legittimo affidamento e alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la cosiddetta Direttiva Bolkestein), che consente agli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione del prestatore del servizio, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della

sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale, conformi al diritto comunitario. I principi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega sono i seguenti: prevedere criteri e modalità di affidamento che rispettino i principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché prevedere criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili; stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e moda-

lità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende, con idonee forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti; prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori; regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore; rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in almeno tre categorie, prevedendo l'applicazione di un canone più elevato ai beni di maggiore valenza, con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento ed anche dei comuni, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico – ricreativo; prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione; prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri

siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa; procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate; aggiornare le procedure, prevedendo l'uso esteso delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzato al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, nonché assicurando la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza; definire il concetto di facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti due nuovi commi. In particolare, il comma 1-*bis* stabilisce che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, ad eccezione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre il comma 1-*ter* fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Infine, gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Si prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo al comma 2 che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, finalizzato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sono altresì riconducibili alle materie « tutela della concorrenza » « ambiente » e « ordinamento civile », anch'esse di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), s) e l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il**

**personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 80 Scanu.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che il doc. XXII n. 80 dispone la proroga fino al termine della legislatura per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Ricorda che la Commissione è stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 luglio 2015.

Il termine per la conclusione dei suoi lavori è fissato a ventiquattro mesi dal momento della sua costituzione, avvenuta il 17 dicembre 2015. Allo stato, dunque, la Commissione cessa il 16 dicembre 2017.

In sintesi, l'atto di cui oggi avviamo l'esame consiste nella proposta di modificare l'articolo 4, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati istitutiva della Commissione d'inchiesta, che

contiene la disposizione sul termine dell'inchiesta, al fine di prorogare la durata della Commissione fino al termine della XVII legislatura.

Conseguentemente viene proposta una modifica dell'articolo 6, comma 1, della stessa deliberazione, per attribuire alla Commissione le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione della sua attività fino alla fine della legislatura.

Fa presente che la Commissione ha proceduto ai suoi lavori in questi due anni sulla base di un programma di lavoro articolato su specifici filoni di inchiesta ed è giunta all'approvazione di due relazioni intermedie: la prima, in data 26 maggio 2016, sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate, la seconda, in data 19 luglio 2017, sull'attività d'inchiesta in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale nelle Forze armate. Voglio precisare che la delibera istitutiva prevedeva la presentazione di una sola relazione intermedia, alla scadenza del primo anno di attività, oltre che della relazione finale a conclusione dei lavori della Commissione.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento dell'atto in esame, oggi, a meno di tre mesi dalla scadenza, la Commissione si trova ad aver concluso solo in parte l'istruttoria tecnica preliminare all'elaborazione delle conclusioni dell'inchiesta. Al fine di poter disporre di un ulteriore periodo di lavori per mettere a punto la fase conclusiva della sua attività, alcuni componenti della Commissione, a cominciare dal suo presidente, il deputato Scanu, si sono fatti promotori di un'iniziativa – quella oggi in discussione – volta per l'appunto a prorogare la durata della Commissione fino al termine della legislatura.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### **5-12436 Fiano e Fabbri: Sull'adozione del piano nazionale antiviolenza.**

Marilena FABBRI (PD) si rifà al contenuto dell'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, prende atto con soddisfazione della risposta della rappresentante del Governo, dalla quale si evince l'impegno profuso dal Governo sul tema del contrasto alla violenza di genere, che ha comportato l'utilizzo di risorse finanziarie appositamente stanziare e il perseguimento di obiettivi precisi. Nell'augurarsi che le iniziative su tale versante confluiscono nell'ambito di una programmazione ordinaria, attende di conoscere il contenuto delle proposte di linee guida per l'assistenza alle donne vittime di violenza, proposte che auspica siano definite in un quadro di condivisione con le regioni.

**5-12437 Toninelli e altri: Su questioni riguardanti gli incarichi pubblici di nomina politica.**

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, nata in seguito a notizie pubblicate da organi di stampa in merito alla previsione di norme di regolamenti interni di alcuni partiti politici per le quali i designati ad incarichi pubblici di nomina politica debbono impegnarsi a versare ai suddetti partiti parte dei loro compensi. Esprime la più viva preoccupazione, perché con questa prassi da un lato si penalizzano le eccellenze e dall'altro il decisore politico è portato a scegliere chi garantisce un maggior versamento dei propri compensi al partito politico. Chiede, quindi, al Governo quale sia la sua posizione in merito.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente non soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo. Fa presente, infatti, che, fermo restando che i partiti politici possono indicare le modalità di comportamento nei loro regolamenti interni, nel caso in questione, tuttavia, si tratta per lo più di soggetti non iscritti ai partiti. Viene così realizzato un vero e proprio sistema di potere.

**5-12438 Sisto: Sul conferimento di una delega ministeriale esclusiva per il Sud.**

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che nella configurazione attuale della compagine governativa sarebbe necessario conferire una delega esclusiva per il Sud e individuare una struttura *ad hoc* che si occupi specificatamente delle questioni inerenti al Sud Italia. Ciò, a suo avviso, permetterebbe allo stesso Esecutivo, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante « Di-

sposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno » convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di emanare i relativi decreti attuativi, contenenti misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno e per l'istituzione delle Zone economiche speciali, nei tempi fissati dalla legge così da non incorrere nel pericolo di lasciare spirare i suddetti termini.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatto, manifestando un certo disappunto per il fatto che la risposta della rappresentante del Governo si sia limitata a rappresentare fatti noti, senza fornire delucidazioni ai quesiti posti. Evidenzia che attualmente il Ministro De Vincenti, in ragione dello spettro ampio delle deleghe conferitegli, non ha la possibilità di prestare al sud l'attenzione che tale territorio meriterebbe. Ritenuto che il Mezzogiorno richieda l'assunzione di iniziative concrete, fa notare che il Governo sembra tergiversare piuttosto che intervenire con urgenza, come confermato dalla mancata attuazione delle misure a favore del Mezzogiorno.

**5-12439 D'Attorre e altri: Sulle iniziative per attuare la Convenzione di Istanbul.**

Roberta AGOSTINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, presentata a seguito alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per non aver fornito adeguata protezione a una donna sottoposta a continue violenze da parte del marito che ha poi ferito la donna medesima e ucciso il figlio che cercava di proteggerla. Nel ricordare l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, chiede al Governo quali iniziative intende intraprendere per attuarla.

La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberta AGOSTINI (MDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo che ringrazia anche per il proprio impegno personale sulla materia. Comprende infatti le difficoltà del Governo per attuare il Piano contro la violenza sessuale e di genere, ma chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella sua predisposizione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che l'atto del Governo n. 452 contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179 del 2016, con il quale è stata data attuazione alla delega legislativa recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015.

Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 124 ha autorizzato il Governo a modificare ed integrare (anche attraverso la delegificazione) il Codice dell'amministrazione digitale. E tale delega (vincolata alla invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) è stata appunto esercitata con il decreto legislativo n. 179 del 2016, entrato in vigore il 14 settembre 2016.

Al contempo, la norma di delegazione ha autorizzato il Governo ad emanare disposizioni correttive e integrative, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riferimento.

Trattandosi di disposizioni correttive ed integrative, i principi e criteri direttivi sono i medesimi valsi per il decreto legislativo che si viene a modificare.

Ad una prima sommaria ricognizione, previsioni salienti dello schema in esame possono dirsi quelle relative a: il « decentramento » presso l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgID) della determinazione non più di regole tecniche bensì di linee guida, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo. Il fine è « flessibilizzare » siffatto snodo operativo, di peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto ad una incessante evoluzione tecnologica (con modifica dell'articolo 71 del Codice); ancora riguardo l'AgID, un « accentrato » presso di essa della funzione e dell'ufficio di difensore civico digitale (modifica dell'articolo 17 del Codice); la previsione di un carattere vincolante del parere dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico (con modifica dell'articolo 14-*bis* del Codice); ferma la titolarità dell'AgID del potere sanzionatorio rispetto a violazioni del Codice da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata o di identità digitale, dei conservatori accreditati: un elevamento della soglia sia minima sia massima della sanzione pecuniaria irrogabile (ed è introdotta la

sanzione accessoria – in caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti qualificati – del divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino a due anni) (modifica dell'articolo 29 del Codice); la previsione di una piattaforma nazionale di *governance* della trasformazione digitale, presso l'AgID, per la consultazione pubblica, in luogo della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica (che viene soppressa, con modifica dell'articolo 18 del Codice); una rimodulazione definitoria (con modifica dell'articolo 1 del Codice) e circa l'ambito applicativo (in ordine alle amministrazioni soggette agli obblighi del Codice, con modifica dell'articolo 2); l'accentuazione del carattere di « Carta della cittadinanza digitale » del Codice, il quale reca disposizioni sul diritto ad una identità e ad un domicilio digitale (per quest'ultimo, un riordino del sistema degli elenchi pubblici è dettato con modifiche agli articoli 8 e 9 del Codice), alla fruizione di servizi pubblici *on-line* (in modo accessibile ed integrato, anche con dispositivi mobili, prevede modifica all'articolo 7 del Codice), sul diritto di partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica (con immediata conoscibilità del suo stato di avanzamento, si prevede con modifica dell'articolo 36 del Codice, il quale incide sull'accessibilità) così come ad effettuare pagamenti *on-line* (che viene esteso al pagamento spontaneo di tributi, con modifica dell'articolo 6 del Codice, in attesa che ulteriori estensioni di tale facoltà siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); l'integrazione e interoperabilità dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni; una novellazione in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, ai fini degli effetti giuridici e probatori secondo legge (con modifica dell'articolo 20; sugli effetti giuridici anche la modifica dell'articolo 7) e nell'intento di agevolare la indicizzazione e la ricerca dei documenti (con modifica dell'articolo 44 del Codice); un rafforzamento, oltre che della disponibilità e accessibilità (anche la modifica all'articolo 60 del Codice), della sicurezza dei dati e dei sistemi (modifica

dell'articolo 51 del Codice); una valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (modifica dell'articolo 50 del Codice).

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale (qui di seguito CAD), relativo alle definizioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del CAD, il quale ne determina l'ambito di applicazione. Si viene a prevedere che in esso ricadano altresì le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Per quanto riguarda i gestori di servizi pubblici, si viene a prevedere che tale applicazione (già prevista dal vigente codice) operi limitatamente ai profili attinenti ai servizi di pubblico interesse. La disposizione già vigente estende l'applicazione del CAD alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate. Si viene ora a prevedere che siano escluse altresì le società partecipate dalle società a controllo pubblico. Se però quelle società siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche non tramite società quotate, si prevede di contro l'applicabilità del CAD.

L'articolo 3 modifica la rubrica della Sezione II del Capo I del CAD, da: « Diritti dei cittadini e delle imprese » in: « Carta della cittadinanza digitale ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del CAD. Si specifica che il diritto (anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo) all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni debba poter essere esercitato mediante un uso conseguibile « in modo accessibile ed efficace ».

L'articolo 5 modifica l'articolo 3-*bis* del CAD (mutandone la rubrica in: « Identità e domicilio digitale » – anziché « Domicilio digitale delle persone fisiche »). Vi confluisce (quale comma 01) il principio (innanzi affermato, seppur con diversa formulazione, dall'articolo 3 del CAD finora vigente) che chiunque ha il diritto di accesso tramite la propria identità digitale ai servizi *on line* offerti dalle amministrazioni pubbliche. Tale diritto è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi

dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto). È sancito l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, per le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) così come per i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi nonché per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (soggetti, questi, già tenuti all'assunzione di un indirizzo di posta certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008). Per i soggetti (persone fisiche o enti di diritto privato) che non siano tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, non si ha obbligo bensì facoltà di dotarsi del domicilio digitale (da iscrivere nell'apposito Indice nazionale, di cui al novello articolo 6-*quater*, quale introdotto dall'articolo 9 dello schema).

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del CAD (in particolare inserendo i commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqüies*). Si tratta dell'articolo del CAD che sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico (e ora i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblici interessi) di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici (incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico). I nuovi commi ora introdotti prevedono che il pagamento in forma elettronica possa avvenire anche per il pagamento spontaneo di tributi. La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali.

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 del CAD. Il testo finora vigente prevede che finché non sia data « piena attuazione » al domicilio digitale (di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo Codice), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvenga mediante la posta elettronica certificata (con i soggetti che abbiano previamente dichiarato il proprio indirizzo). La nuova previsione sostituisce

(sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale.

L'articolo 8 modifica l'articolo 6-*bis* del CAD, anche qui sostituendo (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale, talché l'oggetto diviene l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.

L'articolo 9 modifica l'articolo 6-*ter* del CAD ha per oggetto invece l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (questa la nuova dicitura secondo la novella, che del pari sostituisce – sin nella rubrica – la nozione di domicilio digitale a quella posta elettronica certificata). L'articolo 6-*quater* – ora introdotto da tale articolo 9 dello schema – ha per oggetto l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. L'articolo 6-*quinqüies* – anch'esso ora introdotto – prescrive che per tutti gli elenchi-indici sopra ricordati – i quali devono essere realizzati in formato aperto – valga la libera consultazione per chiunque, tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione.

L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del CAD, il quale ha una sua specifica rilevanza per il riguardo di una effettività della « cittadinanza digitale ». La rubrica dell'articolo – da: « Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza » – è modificata in: « Diritto a servizi *on-line* semplici e integrati ». E un novello comma aggiuntivo in avvio scandisce il diritto di ognuno di fruire in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili, dei servizi erogati da pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici di pubblico interesse, società a controllo pubblico. Ai sensi dell'articolo 61, comma 4, dello schema di decreto, tale diritto è riconosciuto dalla data di attivazione del punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 64-*bis* del Codice.

L'articolo 11 modifica l'articolo 8-*bis* del CAD, il quale pone a carico delle singole amministrazioni – ad invarianza di spesa – l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad internet. La novella abroga la menzione di un sistema di autenticazione tramite siffatti strumenti. Permane la prescrizione che siano rispettati gli standard di sicurezza fissati dall'AgID.

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD (avente ad oggetto la formazione informatica dei dipendenti pubblici). In particolare, è aggiunta la previsione che le pubbliche amministrazioni attuino politiche (oltre che di formazione, come già previsto) di reclutamento del personale, finalizzate alla conoscenza delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Aggiunge la novella che tale reclutamento si mantenga entro le risorse finanziarie previste dai piani di formazione del personale (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 13 modifica l'articolo 14-*bis* del CAD, introdotto dal decreto legislativo n. 179 del 2016 affinché l'AgID facesse ingresso sistemico nel Codice (essendo stata la sua istituzione successiva al tempo di adozione e revisione fino ad allora intervenuta del Codice medesimo). L'AgID è preposta alla promozione dell'innovazione digitale nel Paese e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. La novella demanda – in combinato disposto con l'articolo 71 del CAD (come riformulato dall'articolo 59 dello schema) – all'AgID la determinazione delle linee guida attuative delle molteplici disposizioni del Codice.

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD (che ha per oggetto le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie), onde

espressamente prevedere vi rientri l'approvazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre si prevede che il Presidente del Consiglio sia titolare della promozione di progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica. Circa la determinazione dei criteri in tema di pianificazione, progettazione ecc. dei sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni, la novella (lettera *c*)) ovvia a lacuna del dettato testuale della disposizione già vigente.

L'articolo 15 modifica l'articolo 17 del CAD. Un aggiuntivo comma 1-*septies* prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche in forma associata le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD, il quale nella stesura finora vigente ha ad oggetto la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, quale supporto all'organo governativo di elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La riformulazione recata dallo schema sostituisce a siffatta Conferenza una « piattaforma nazionale per la *governance* della trasformazione digitale », istituita presso l'AgID (che ne identifica le caratteristiche ai fini dell'accessibilità). Essa è intesa quale piattaforma per la consultazione pubblica, onde porre in dialogo i portatori di interessi connessi all'attuazione dell'agenda digitale e farvi confluire qualificati suggerimenti di migliorie, dei quali le pubbliche amministrazioni possano tener conto.

L'articolo 17 modifica la rubrica del Capo II del CAD, sì da ricomprendervi la menzione dei servizi fiduciari (ed espungendo la menzione di libri e scritture).

L'articolo 18 modifica l'articolo 20 del CAD, il quale ha per oggetto la validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. La riformulazione mira a raccor-

dare disposizioni andate stratificandosi in corso di tempo, nei vari interventi normativi di « manutenzione » del Codice.

L'articolo 19 modifica l'articolo 21 del CAD. Sono modifiche (tali da investire anche la rubrica dell'articolo) di coordinamento, conseguenti alla nuova formulazione recata dallo schema circa l'articolo 19, nella quale confluiscono alcune delle disposizioni innanzi presenti in questo articolo.

L'articolo 20 modifica l'articolo 22 del CAD. Ai fini dell'efficacia probatoria di documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere in origine in formato analogico, la novella fa rinvio a quanto prescritto dal nuovo articolo 20 sopra richiamato per i documenti informatici, con riferimento dunque ad un processo di formazione conforme ai requisiti fissati dall'AgID circa la sicurezza, integrità e immodificabilità.

L'articolo 21 modifica l'articolo 23 del CAD. Qui si tratta di copie analogiche di documenti informatici (laddove nell'articolo 22 si tratta di copie informatiche di documenti analogici). La novella pone in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno, l'obbligo di rendere disponibili soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo, gratuitamente sul proprio sito *Internet* istituzionale.

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-ter del CAD, il quale prevede, tra l'altro, che le copie su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico, abbiano il medesimo valore legale degli originali. La novella prevede che siffatte copie siano prodotte processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

L'articolo 23 modifica la rubrica della Sezione II del Capo II del CAD, che diviene: « Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari » (anziché « Firme elettroniche e certificatori »).

L'articolo 24 modifica l'articolo 24 del CAD, il quale prescrive che attraverso il certificato qualificato si debbano rilevare, secondo le regole tecniche stabilite, la

validità del medesimo certificato, nonché gli elementi identificativi del titolare – di firma elettronica, viene a specificare la novella – e del certificatore, e gli eventuali limiti d'uso. La novella riguarda il comma 4 di tale articolo 24.

L'articolo 25 modifica l'articolo 28 del CAD, relativo al certificato di firma elettronica qualificata. La novella specifica che all'interno di quel certificato possa esser contenuto lo pseudonimo, che il titolare ha facoltà di impiegare. Inoltre prevede che tutte le informazioni contenute nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso.

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD. La disposizione vigente prevede che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale nonché i conservatori di documenti informatici, presentino all'AgID domanda di qualificazione o accreditamento. La novella prevede che tale domanda di qualificazione o accreditamento debba conformarsi alle linee guida determinate dall'AgID per l'attuazione del Codice (risulta così soppressa la previsione dell'obbligo di allegare alla domanda una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato circa per la commercializzazione di prodotti).

L'articolo 27 modifica l'articolo 30 del CAD, relativo alla responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori.

L'articolo 28 modifica l'articolo 32 del CAD. Le novelle hanno mero contenuto di coordinamento formale.

L'articolo 29 modifica l'articolo 32-bis del CAD, il quale prevede che l'Agid possa irrogare (tramite il direttore generale) sanzioni amministrative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati (la novella sopprime per questi ultimi l'inciso

« limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici »), ove essi abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD.

L'articolo 30 modifica l'articolo 34 del CAD, circa il rilascio di documenti informatici con rilevanza esterna da parte di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 31 modifica l'articolo 35 del CAD, in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata. Si tratta di mera modifica di coordinamento, volta ad introdurre la specificazione che per « titolare » sia da intendere il titolare di firma elettronica (non figura però la ulteriore specificazione che si tratti di firma elettronica qualificata).

L'articolo 32 modifica l'articolo 36 del CAD, relativo alla revoca e sospensione dei certificati qualificati.

L'articolo 33 modifica l'articolo 38 del CAD, relativo al trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e soggetti privati.

L'articolo 34 modifica la rubrica del Capo III del CAD in: « Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici » (anziché: « Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici »). Introduce, ad avvio del Capo III, una Sezione I, intitolata: « Documenti della pubblica amministrazione ».

L'articolo 35, comma 1, modifica l'articolo 40-*bis* del CAD. Secondo la disposizione vigente, formano oggetto di registrazione di protocollo obbligo le comunicazioni da o a caselle di posta elettronica. La novella sostituisce il riferimento a tali caselle con quello più generale di domicili digitali. Il comma 2 introduce l'articolo 40-*ter* nel CAD. Esso attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo e dei fascicoli dei procedimenti nonché a consentirne l'accesso *on-line* da parte di chi ne abbia diritto.

Il comma 3 inserisce il titolo di una sezione: « Gestione e conservazione dei documenti », quale Sezione II del Capo III.

L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD. La previsione vigente – secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i provvedimenti amministrativi in via informatica – è novellata introducendo un « in via prioritaria ».

L'articolo 37 modifica l'articolo 43 del CAD, intanto modificandone la rubrica, che diviene. « Conservazione ed esibizione dei documenti » (anziché: « Riproduzione e conservazione dei documenti »).

L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD, che ha per oggetto i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. Il comma 1 viene ora integralmente sostituito, stabilendosi che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sia organizzato e gestito « anche » in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici.

Il comma 1-*ter* è anch'esso integralmente sostituito, con la previsione che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicurati, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida. È aggiunto il comma 1-*quater*, in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

L'articolo 39 modifica l'articolo 45 del CAD, il quale prevede che i documenti da chiunque trasmessi ad una pubblica amministrazione con mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare « la fonte di provenienza », soddisfano la forma scritta. La novella sopprime la parola: « fonte ».

L'articolo 40 modifica l'articolo 46 del CAD, il quale prevede che al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere sol-

tanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. La novella sostituisce alla dicitura: « per via telematica » quella di: « per via digitale ». E sostituisce alla dicitura: « le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali » quella di: « i dati sensibili e giudiziari consentiti »:

L'articolo 41 modifica l'articolo 47 del CAD, là dove questo prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico istituiscano e pubblicino nell'Indice della Pubblica Amministrazione una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.

L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo V del CAD, in: « Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali e istanze » (anziché: « Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete »).

L'articolo 43 modifica l'articolo 50 del CAD, aggiungendovi il comma 2-bis. Si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedano all'analisi dei propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni (o gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo pubblico), secondo le linee guida dell'AgID.

L'articolo 44 modifica l'articolo 51 del CAD. A parte alcune modifiche di *drafting*, vi introduce i commi 2-ter e 2-quater. Si prevede che le pubbliche amministrazioni (nonché i gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse e le società controllo pubblico) siano tenute ad aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva, coordinati e promossi da AgID, e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi. Sono consentiti accordi tra pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990), per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.

L'articolo 45 modifica l'articolo 52 del CAD, in materia di accesso telematico e

utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Le modifiche ai commi 2 e 4 sono di mero coordinamento, mentre la modifica del comma 3 inserisce la formazione dei dati entro il dettato della disposizione, secondo cui nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici (ed ora, appunto, anche la loro formazione), le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo di quei dati. Sono abrogati il comma 5 ed il comma 7 del medesimo articolo 52 del CAD (per coordinamento normativo con altre previsioni dello schema). Del pari abrogato è il comma 6.

L'articolo 46 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. La novella espunge la dicitura « definitivi », riferita ai dati e metadati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. La novella demanda alle linee guida stabilite dall'AgID (anziché le regole tecniche poste da decreto ministeriale) la determinazione dei criteri per la definizione ed aggiornamento del Repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni.

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, che ha per oggetto le basi di dati di interesse nazionale (quale insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni). Tali sistemi informativi possiedano le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. Con la modifica proposta dallo schema di decreto si introducono due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Vi si prevede che le pubbliche amministrazioni responsabili di tali basi dati debbano consentire il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (articolo 2 dello schema di decreto) secondo standard e criteri di

sicurezza e di gestione definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71 (articolo 59 dello schema). Le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo. Inoltre si modifica il comma 3-ter. Esso prevede che AgID pubblici sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale. Secondo la novella introdotta, nello svolgere tale compito l'Agenzia «individua» le basi di dati di interesse nazionale e dovrà tener conto «delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari».

L'articolo 49 modifica l'articolo 62 del CAD. In particolare è riformulato il comma 3: tale comma assicura ai Comuni la disponibilità dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Con la novella si specifica, tra l'altro, che i Comuni potranno utilizzare i dati in relazione a servizi o funzionalità non fornite da ANPR. Al medesimo articolo viene introdotto, così come avviene con altre disposizioni del provvedimento, il riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD. Medesimo riferimento è introdotto al comma 5. Viene quindi sostituita la lettera c) del comma 6. Tale comma definisce i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento ai servizi di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione o denuncia di morte, elencati dalla lettera c) oggetto di modifica.

L'articolo 50 modifica l'articolo 62-bis del CAD prevedendo che la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) sia affidata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 51 modifica l'articolo 62-ter del Codice dell'amministrazione digitale il quale istituisce l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini.

L'articolo 52 sostituisce la rubrica della Sezione III del Capo V del CAD in «Identità digitali e istanze» (in luogo di «Servizi in rete»). A tale proposito si veda anche l'articolo 42 dello schema, che modifica la rubrica del Capo V.

L'articolo 53 modifica l'articolo 64 del CAD, relativo alla disciplina del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Secondo la novella qui proposta al comma 2-quater, l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni avviene tramite SPID. Ulteriore modifica al comma 2-quinquies generalizza a tutti i soggetti privati la facoltà (riservata alle «imprese» nel testo vigente) di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale. Si prevede l'abrogazione del comma 2-septies. Con il nuovo comma 2-decies si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Infine, il nuovo comma 3-bis (inserito dalla norma in esame) demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

L'articolo 54 modifica l'articolo 64-bis del CAD con il quale viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici (la novella espunge la parola «unico»), destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese interagiscano con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD (pubbliche amministrazioni, gestori

di servizi pubblici per i profili di pubblico interesse e talune società a controllo pubblico, secondo la novella recata dall'articolo 2 dello schema). La novella inserisce un nuovo comma 1-*bis* che impone ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fornitori di identità digitali e ai prestatori dei servizi fiduciari qualificati, di progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative. Inoltre, al fine di garantire la verifica degli standard e livelli qualitativi definiti dall'articolo 7, comma 2, del CAD, i soggetti summenzionati adottano gli strumenti di analisi individuati dalle linee guida AgID (*ex* articolo 71 del CAD, come modificato).

L'articolo 55 modifica l'articolo 65, comma 1, del CAD in materia di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

L'articolo 56 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Tali documenti sono rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71.

L'articolo 57 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni correggendo un riferimento normativo al Codice degli appalti e abrogando il comma 3 che riporta, tra l'altro, le nozioni di « formato dei dati di tipo aperto » e « dati di tipo aperto ». A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 come novellato dallo schema definisce quelle nozioni.

L'articolo 58 modifica l'articolo 69 del CAD, il quale impone (al comma 1 non modificato) alle pubbliche amministrazioni, committenti di specifici soluzioni e programmi informatici, di rendere disponibile il codice sorgente (corredato dalla documentazione e dalla relativa descrizione tecnico funzionale) ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, in uso gratuito, salvo motivate

ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Il comma 2, come modificato, prevede che l'amministrazione committente debba risultare – nei capitolati o nelle specifiche di progetto – sempre titolare di tutti i programmi e servizi ICT (*Information and Communication Technologies*) salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso. La novella inoltre aggiunge il comma 2-*bis*: vi si prevede la pubblicazione del codice sorgente (e relativa documentazione e descrizione tecnico funzionale) di tutte le soluzioni informatiche attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID.

L'articolo 59 modifica l'articolo 71 del CAD relativo alle modalità di adozione delle linee guida per l'attuazione di quanto previsto nel CAD. Il nuovo testo prevede che le « linee guida » siano adottate dall'AgID, previa consultazione pubblica, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Secondo la novella in esame, esse divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia in *Gazzetta Ufficiale*. Sono modificate e aggiornate con lo stesso procedimento.

L'articolo 60 contiene l'elenco degli articoli del CAD abrogati:

L'articolo 61 dello schema reca disposizioni transitorie.

L'articolo 62, reca disposizioni di coordinamento e finali.

L'articolo 63 reca disposizioni finanziarie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI*

CELISO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

### La seduta comincia alle 13.20.

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Doc XXII, n. 81 Coppola.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame dispone la proroga fino al termine della legislatura della data prevista per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ricorda che la Commissione è stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con la delibera della Camera dei deputati 14 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2016. L'articolo 1, comma 1, di tale deliberazione prevede che la Commissione abbia la durata di un anno, non prorogabile. La proposta in esame, costituita da un unico articolo, sostituisce appunto le parole « per la durata di un anno » con le parole « per la durata della XVII legislatura » e sopprime le parole « non prorogabile ». La Commissione si è costituita, con l'elezione dell'ufficio di presidenza, il 3 novembre 2016 e, quindi, il termine di un anno per la conclusione dei suoi lavori scadrà il prossimo 3 novembre.

Ricorda altresì che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della deliberazione istitutiva, i compiti della Commissione sono i seguenti: verificare le risorse finanziarie

stanziare ed il loro utilizzo, nonché la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni statali regionali e locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati; effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia; esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di *software open source*, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche di dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del *disaster recovery* e al livello di accettazione di pagamenti elettronici; monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali; esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.

Come stabilito dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva, la Commissione ha iniziato i lavori dopo l'approvazione del proprio regolamento interno, avvenuta nella seduta del 15 novembre 2016. Da quella data la Commissione, come si deduce dalla relazione introduttiva alla proposta, ha svolto 52 audizioni, per un totale di 77 ore, oltre a una missione presso il *data center* della Società generale d'informatica (SOGEI) Spa. Inoltre è stato acquisito materiale documentale raccolto in formato digitale, depositato presso l'archivio della Commissione e disponibile per la consultazione secondo il rispettivo regime di riservatezza. I lavori della Commissione, come si deduce sempre dalla relazione introduttiva, hanno riguardato prima di tutto la ricostruzione storico-legislativa del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e

successivamente i seguenti filoni di indagine; l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di comprendere, in particolare, i problemi che hanno causato i continui ritardi nella realizzazione e implementazione del progetto; il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sviluppato e gestito dalla società SIN Spa, con lo scopo di tentare di approfondire le motivazioni e le responsabilità dei persistenti malfunzionamenti del sistema nell'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura; le disfunzioni dell'algoritmo programmato per gestire la procedura automatizzata dei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un approfondimento delle spese sostenute dal medesimo Ministero in relazione alle postazioni di lavoro; le modalità e l'efficacia con cui sono stati utilizzati i fondi riconducibili agli accordi di programma quadro (APO) in materia di società dell'informazione e crescita digitale; l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; il sistema informativo di gestione dei migranti. Allo scopo poi di misurare con precisione alcuni fenomeni oggetto dell'indagine, in particolare dal punto di vista finanziario, sono state effettuate una serie di analisi al fine di supportare i principali lavori della Commissione e di definire il dominio di dati su cui operare, ci si è avvalsi del contributo della Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana (Consip Spa) e dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Come si deduce sempre dalla relazione introduttiva alla proposta, la Commissione ha bisogno di ulteriore tempo, innanzitutto, per approfondire l'ingente quantità di documenti e di atti acquisiti. Alla luce di quanto emerso, la Commissione poi intende procedere al monitoraggio della realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ritenuta

cruciale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, oltre che continuare l'indagine sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nella relazione si fa poi presente che sono emerse nel corso dell'inchiesta ulteriori prospettive di indagine, come, ad esempio, i gravi ritardi nella realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Inoltre, dalle audizioni dei responsabili per la transizione digitale è emerso che numerosi progetti di digitalizzazione sono in corso di sviluppo ed entreranno in opera tra dicembre 2017 e i primi mesi del 2018 e si ritiene utile, quindi, che la Commissione continui a monitorare l'avanzamento di tale progetti. Si ritiene infine opportuno che la Commissione prosegua nel lavoro per consentire alle amministrazioni inadempienti di rispondere alle richieste di nomina dei responsabili per la transizione digitale, in modo da monitorare, fungendo da stimolo, al corretto adempimento delle disposizioni contenute nel CAD. Per queste ragioni la proposta chiede la proroga di lavori della Commissione fino al termine della XVII legislatura.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte che la definizione del proseguimento dell'esame sarà discussa nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.25 alle 13.30.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa  
relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso  
turistico-ricreativo (Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4302 Governo e abb., recante « Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono finalizzate al rispetto dei vincoli derivanti

dall'ordinamento dell'Unione europea, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e sono altresì riconducibili alle materie tutela della concorrenza » « ambiente » e « ordinamento civile », anch'esse di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), s) e l), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Nuovo testo Doc. XXII, n. 80 Scanu).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del Doc. XXII, n. 80 Scanu, recante « Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a

particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-12436 Fiano e Fabbri: Sull'adozione del piano nazionale antiviolenza.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Si rappresenta che il Piano straordinario d'azione contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015.

Il Piano prevede per la realizzazione delle azioni individuate nel documento programmatico uno stanziamento complessivo di risorse finanziarie pari a 38.127.353 milioni di euro.

Il Piano ha, inoltre, stabilito specifici linee di azione e di intervento prevedendo a tal fine specifici stanziamenti. In particolare:

interventi volti a finanziare la formazione di coloro che prestano soccorso e assistenza alle donne; l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; l'autonomia abitativa alle donne vittime di violenza e l'implementazione dei sistemi informativi utili ai fini della Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza;

le azioni afferenti l'ambito di intervento della prevenzione del fenomeno attraverso gli strumenti della comunicazione, dell'educazione e della formazione;

l'istituzione e la gestione della Banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;

la realizzazione di progetti volti a sviluppare la rete di sostegno alle donne e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto del fenomeno.

Inoltre, si ricorda che la scorsa legge di bilancio ha incrementato, nella misura di

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 lo stanziamento destinato al finanziamento delle azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, la cui dotazione ammontava a 10 milioni di euro annui. Inoltre, a marzo 2016 è stato emanato dal Dipartimento per le pari opportunità un Avviso pubblico per il potenziamento delle attività sopra citate che ha messo a disposizione ulteriori 12 milioni di euro. In relazione a tale dotazione sono pervenute n. 198 proposte progettuali di cui n. 66 sono state finanziate.

La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, il 7 settembre u.s. nel corso della Cabina di regia nazionale costituita in forza del Piano straordinario, ha presentato alle Amministrazioni centrali interessate, alle rappresentanze delle Regioni, delle Autonomie locali, delle associazioni maggiormente rappresentative sul tema e alle organizzazioni sindacali la bozza del nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, frutto di un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione delle Istituzioni e delle associazioni sopra richiamate. Il testo del nuovo Piano, rivisto alla luce delle ulteriori osservazioni ricevute, è attualmente in corso di definizione e sarà sottoposto a intesa con la Conferenza Unificata e, successivamente, adottato dal Consiglio dei Ministri.

Si rassicurano gli interroganti che, nel disegno di legge di bilancio in corso di predisposizione particolare attenzione sarà dedicata a tali interventi con la previsione di una specifica provvista finanziaria che si aggiunge a quella già prevista a legislazione vigente e in precedenza ricordata.

## ALLEGATO 4

**5-12437 Toninelli e altri: Su questioni riguardanti  
gli incarichi pubblici di nomina politica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

In materia di lavoro pubblico, non si rinvencono nell'ordinamento disposizioni di legge che prevedano e tantomeno impongano decurtazioni della retribuzione, prevista per le funzioni svolte, in favore di movimenti o partiti politici. Analogamente, disposizioni di tal genere non risultano esistenti nemmeno con riguardo al settore delle società partecipate, per come da ultimo regolato dal decreto legislativo n. 175 del 2016 anche con riferimento alla disciplina degli incarichi e dei compensi.

Per ciò che attiene nello specifico ai partiti e ai movimenti politici, che, come noto, sono libere associazioni con cui i cittadini, con metodo democratico, concorrono a determinare la politica nazionale, gli stessi sono disciplinati da regole di comportamento e di trasparenza (quali da ultimo quelle disposte dal decreto-legge n. 149 del 2013 per i partiti e movimenti politici iscritti nel registro), le quali sono volte non solo a disporre circa i rapporti fra tutti gli iscritti e il partito stesso, ma

anche a renderli trasparenti pubblicamente. A tale scopo rispondono le disposizioni che prevedono l'obbligo dei movimenti e dei partiti politici di pubblicare i propri atti fondativi per consentirne il controllo diffuso.

La libera adesione di un soggetto ad una determinata associazione – ancorché avente natura politica – determina infatti nell'iscritto l'obbligo di rispettare i vincoli associativi, eventualmente anche di natura economica, previsti dei partiti e movimenti medesimi e riferibili sia ai singoli iscritti sia a coloro che in modi e forme differenziate, svolgono incarichi di responsabilità o per i quali sia prevista una nomina politica, comunque essa sia articolata.

Il Governo, ovviamente, non è responsabile delle scelte operate dai singoli movimenti o partiti politici in tema di contribuzione degli associati, trattandosi di soggetti privati. Tuttavia per i partiti che, come il PD, sono dotati di regolamenti e statuti pubblici, l'onorevole interrogante potrà verificare la fondatezza o meno delle notizie di stampa oggetto del quesito.

## ALLEGATO 5

**5-12438 Sisto: Sul conferimento di una delega ministeriale esclusiva per il Sud.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

A decorrere dal 12 dicembre 2016 al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, prof. Claudio De Vincenti, è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

Le competenze assegnate al suddetto Ministro, mostrano come il Governo abbia voluto mostrare l'attenzione alle specifiche questioni inerenti al Mezzogiorno.

Tra le funzioni delegate al suddetto Ministro vi è anche:

la promozione e il coordinamento delle politiche e degli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori in una logica di coesione nonché l'individuazione di strumenti atti a favorire il Mezzogiorno, ovvero a individuare politiche utili a ridurre il divario economico e sociale con le regioni del Centro-nord;

la presidenza della Cabina di Regia per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

la promozione e il coordinamento degli interventi e delle iniziative per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

Peraltro, si ritiene che l'attribuzione al Ministro De Vincenti della delega anche alla programmazione Fondo per lo sviluppo e la coesione, non solo rappresenti un elemento positivo in quanto consente una continuità del lavoro già svolto dal medesimo, nel precedente Governo, con il ruolo di Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, ma permetta, altresì, una maggiore efficacia dell'azione svolta a favore del Mezzogiorno perché coordinata con la gestione delle risorse del suddetto Fondo, che, come noto, per l'80 per cento devono essere assegnate ad interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. Infine, per ciò che riguarda gli interventi previsti nel recente decreto-legge n. 91 del 2017, si rassicurano gli interroganti che il Ministro e le sue strutture amministrative stanno già procedendo alla rapida definizione delle misure attuative in essa contenute per consentire alle regioni interessate la presentazione delle istanze relative, ad esempio alle ZES, già nel 2017.

## ALLEGATO 6

**5-12439 D'Attorre e altri: Sulle iniziative per attuare la Convenzione di Istanbul.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il 27 giugno 2013 il Parlamento italiano ha adottato il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013), aperta alla firma degli Stati membri VII maggio 2011 ad Istanbul, e sottoscritta dal nostro Paese il 27 settembre 2012.

In linea generale, la Convenzione di Istanbul si propone non solo di proteggere le donne da ogni forma di violenza, ma di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica attraverso l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza contro le donne ed il riconoscimento ufficiale della sua importanza, anche attraverso azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti. Essa costituisce, pertanto, il punto più avanzato del diritto internazionale sul tema della violenza contro le donne, dal momento che riconosce in questa forma di violenza una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione, configurandola pertanto come una violazione del principio di eguaglianza.

In coerenza con i principi orientativi della Convenzione di Istanbul, si è inteso assicurare la maggiore protezione delle vittime sia in ordine al regime delle testimonianze, protette per i soggetti vulnerabili, sia mediante un sistema di garanzia della trasparenza che va dalle indagini in

corso a quella processuale, all'obbligo di informazione sui presidi territoriali di sostegno. Si è, inoltre, previsto il gratuito patrocinio, anche oltre i limiti di reddito, per le donne vittime di violenza domestica. Tale protezione è estesa anche alle vittime straniere per le quali è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari adottato dal T.U. sull'immigrazione.

Tra le altre misure adottate in attuazione dei principi della suddetta Convenzione, si ricordano: l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e, da ultimo, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Ma sarà soprattutto il nuovo Piano di Azione Nazionale – già presentato in data 7 settembre 2017 nel corso della Cabina di regia nazionale – per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e la violenza domestica a definire la strategia complessiva del nostro paese per attuare la Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, indicando il cammino dei prossimi tre anni di lavoro e, soprattutto, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione.

La *governance* del Piano sarà articolata a livello centrale come anche a livello

territoriale, con il supporto delle «reti territoriali antiviolenza», che garantiranno il raccordo tra tutti i servizi che operano nel campo della prevenzione, protezione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. Nello specifico, l'obiettivo sarà quello di fornire una risposta completa e multidisciplinare ai bisogni della donna vittima di violenza, rispetto alla quale è necessario assicurare che i centri antiviolenza – all'interno dell'operatività degli attori istituzionali e del terzo settore della rete stessa che a qualsiasi titolo entrano in contatto con la donna – possano sempre rappresentare il suo interesse.

Si ricorda, inoltre, che il 24 luglio 2017 è stato emanato dal Dipartimento per le pari opportunità un avviso pubblico, per il quale sono stati destinati 10 milioni di euro, per il finanziamento di progetti volti a promuovere e sostenere una serie di interventi progettuali, anche di carattere innovativo per proseguire la strategia nazionale di completa e rigorosa attuazione di tutti gli obblighi nascenti dalla Convenzione di Istanbul e delle priorità del Piano straordinario. Nello specifico i progetti finanziabili dovranno riguardare le seguenti linee di intervento: *a)* progetti volti

a migliorare le capacità di presa in carico e tutela delle donne migranti, incluse le donne rifugiate; *b)* progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza; *c)* progetti di supporto alle donne detenute che hanno subito violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari; *d)* programmi di trattamento degli uomini maltrattanti; *e)* progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza cosiddetta «economica»; *f)* progetti di comunicazione volti alla sensibilizzazione e prevenzione territoriale della violenza di genere, nonché progetti di educazione concernenti attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Tali risorse peraltro si sommano ai 31 milioni di stanziamenti per gli anni 2015 e 2016 trasferiti alle Regioni per centri antiviolenza e case rifugio.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como .....	45
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta .....	45
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

##### La seduta comincia alle 12.35.

**Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.**

**C. 4512 Ferranti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4512 in materia di Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo, osserva che discutere oggi, nel 2017, di eguaglianza di genere in molti Paesi europei sarebbe anacronistico, ma purtroppo non in Italia.

Rammenta che la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, con le modifiche introdotte all'articolo 51, primo comma, della nostra Costituzione prevede che «... la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», completando così quel percorso politico e legislativo virtuoso che ha favorito negli anni la promozione dell'eguaglianza di genere in primis nell'accesso alle cariche elettive.

Osserva che, nel mondo giudiziario purtroppo, più che altrove, questo è stato ed è ancora oggi un tema sensibile.

Evidenzia come faccia sorridere, leggendo i resoconti dei lavori dell'assemblea costituente del '47, l'intervento dell'allora presidente di tribunale Antonio Romano, classe 1895, il quale affermava: « Con tutto il rispetto per la capacità intellettuale della donna, ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio ed alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche... ». Osserva che da allora fortunatamente molto è cambiato, ma si è comunque dovuto attendere fino al 1963 per l'ingresso delle donne in magistratura e oggi, a 54 anni di distanza da quel primo concorso con sole otto vincitrici, la presenza femminile in magistratura ha raggiunto la percentuale del 51,08 per cento.

Fa presente che nonostante questa schiacciante maggioranza le donne-magistrato non hanno ancora ottenuto il giusto riconoscimento nelle sedi rappresentative: l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura ai sensi della legge n. 195 del 1958, non ha recepito il principio costituzionale delle pari opportunità nella rappresentanza di genere e tale lacuna ha portato, nei fatti, all'elezione di una sola donna togata nella consiliatura 2002-2006, quattro in quella 2006-2010, due in quella 2010-2014 e una sola nell'attuale.

Come spesso è stato osservato, rammenta che l'attuale sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura lungi dal favorire l'emersione delle figure più rappresentative, a livello nazionale, della magistratura tutta, incre-

menta e accresce localismi e micro corporativismi e rende sempre più difficile far emergere la questione della rappresentanza femminile. Si tratta, infatti, ai sensi degli articoli da 21 a 29 della legge n. 195 del 1958, di un sistema (maggioritario, senza voto di lista), articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale, che di fatto penalizza le donne magistrato, consegnando un potere determinante al peso delle « correnti » e consentendo di limitare i candidati a un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di « intese » preventive attuate dai gruppi associativi.

Rileva come occorra quindi, in attesa della più ampia riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, introdurre nella legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere per superare, a legislazione vigente, l'attuale disparità rappresentativa. Si tratta in particolare di ribadire il principio di eguaglianza e introdurre il meccanismo della doppia preferenza di genere, già sperimentato nelle elezioni politiche con un giudizio positivo della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 4 del 2010.

Fa presente che con il testo in esame non si vuole imporre un sistema di « quote rosa » ma si propone una misura seria che, nel rispetto della volontà degli elettori, dia più spazio alla rappresentanza femminile. Ovviamente a questo deve seguire un cambio di passo sul piano culturale: la presenza sempre maggiore delle donne in magistratura ha rivoluzionato il sistema giudiziario in termini di efficienza, versatilità e sensibilità, offrendo un approccio diverso rispetto sia all'analisi della questione giuridica che all'organizzazione degli uffici, ai rapporti con parti, imputati, testi e personale giudiziario; e ciò, contrariamente a quanto si è pensato per anni, non solo in materia di diritto di famiglia o di tutela dei minori ma in tutti i più diversi campi del diritto. Penso ad esempio ai collegi penali misti, in cui proprio la compresenza di differenti modi di vedere e di affrontare le questioni, soprattutto in sede di camera di consiglio, rappresenta la migliore garanzia per le parti coinvolte nel

processo a cominciare dall'imputato. Non bastano quindi le recenti nomine di magistrati donne in posizioni apicali, quali presidenti di Tribunali o di Corti di Appello, occorre un ulteriore sforzo per mettere grandi professionalità dell'universo femminile a servizio della magistratura anche in ruoli più rappresentativi.

Rammenta che la presente proposta di legge, che è il frutto anche delle riflessioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI), mira ad introdurre all'interno della legge n. 195 del 1958, misure di riequilibrio di genere e antidiscriminatorie che consentano di superare l'attuale situazione nella quale la componente femminile del Consiglio risulta in numero assolutamente inadeguato rispetto alla presenza femminile nella magistratura, che ormai come si è detto è del 51,08 per cento. Il testo non giunge a garantire direttamente il risultato della presenza paritaria fra donne e uomini nella componente togata del Consiglio, ma intende ottenere un incremento della presenza femminile attraverso l'introduzione di una norma di principio generale (articolo 23, comma 1) e del meccanismo della doppia preferenza di genere (articolo 25, commi 3 e 5, e articolo 26) già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e anche valutato positivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010.

Segnala che il testo in esame, composto da un solo articolo, propone quindi una modifica degli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'unico articolo della proposta in titolo interviene sull'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale l'elezione dei componenti togati avviene con voto personale, diretto e segreto: viene specificato che il sistema di elezione deve favorire un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini. La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, che disciplina il procedimento elettorale, per consentire ai magistrati presentatori delle candidature, di indicare anche due magistrati in ciascun collegio, in luogo dell'attuale can-

didatura unica, purché sia rispettata l'alternanza dei generi. Conseguentemente, nell'elenco dei candidati, che sarà pubblicato e inviato a tutti gli elettori, i nominativi dovranno essere riportati seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, l'ordine alfabetico. La lettera c) del citato comma 1 modifica l'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, relativo alla votazione, per consentire a ciascun magistrato di esprimere – in ciascuno dei tre collegi nazionali – fino a due voti, in luogo dell'attuale preferenza unica. Il doppio voto è consentito a condizione che il secondo voto sia espresso per un candidato di sesso diverso dal primo; se i due candidati votati appartengono allo stesso genere, il secondo voto è nullo mentre il primo è valido. Per consentire questa opzione, ed eventualmente procedere all'annullamento del secondo dei voti, l'articolo 26, al nuovo comma 3-bis, specifica che la scheda elettorale dovrà prevedere linee orizzontali numerate a stampa sulle quali l'elettore potrà scrivere i nominativi prescelti. La lettera d) del medesimo comma 1 modifica da ultimo l'articolo 27 della legge sul Consiglio superiore della magistratura, intervenendo sullo scrutinio e sull'assegnazione dei seggi. La riforma non incide sulla disposizione in base a cui vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascun collegio. Non si tratta, infatti, di « quote di risultato » bensì, come specificato dalla relazione illustrativa, di « una misura di riequilibrio, nel rispetto della volontà degli elettori ». La modifica stabilisce invece, per il solo caso di parità tra i voti riportati da più candidati di sesso diverso, che il seggio sia assegnato al « candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio » e dunque, almeno per la prossima consilia-tura, al candidato di sesso femminile. Ulteriori criteri da applicare in caso di *ex aequo* sono quelli dell'anzianità di iscrizione in ruolo e, in subordine, di anzianità anagrafica.

Rileva, infine, che almeno su questi temi la politica ha offerto un esempio

virtuoso: con questa proposta di legge ritiene sia possibile mutuare tale esempio per promuovere una più massiccia presenza femminile negli organi rappresentativi della Magistratura e garantire così il rispetto della parità di genere e, soprattutto, un maggiore equilibrio tra le diverse sensibilità che il Consiglio superiore della magistratura rappresenta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.**

**Atto n. 437.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*) che tiene conto dell'esigenza di garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa, per consentire l'accesso ai medesimi corsi anche agli aspiranti avvocati con minore capacità di reddito.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo parlamentare nei confronti dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012, con il quale si prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione ai fini dell'accesso alla professione di avvocato, dichiara di non condividere l'impianto complessivo dello schema di decreto in titolo. In particolare, osserva che l'indicazione delle materie oggetto dei corsi di formazione di cui all'articolo 3 del provvedimento, a suo avviso, risulta essere priva di qualunque riscontro pratico, ritenendola una mera ripetizione di quanto già appreso nel corso degli studi universitari dai tirocinanti. Rileva, inoltre, che sarebbe stato più opportuno, nell'osservazione numero 2) contenuta nel parere elaborato dalla relatrice, prevedere la possibilità di fissare un tetto massimo dei costi dei corsi di formazione direttamente con il regolamento in esame, e non, invece, nell'ambito delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri e Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti.**

Davide TRIPIEDI (M5S) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S) nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, evidenzia, tuttavia, come la scelta di demandare l'attività di accertamento e di polizia dei fenomeni di bracconaggio ittico alla competenza delle amministrazioni provinciali e regionali non possa che essere, a suo avviso, fallimentare, non essendo tali enti locali, per carenza di fondi, in grado di svolgere tale compito. Rileva come il dato relativo alle quattro persone sottoposte ad indagini nell'ambito di due procedimenti penali presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, fornito dal rappresentante del Governo nella sua risposta, dimostri che la legge n. 154 del 2016 non sia efficace. Nel sollecitare una maggiore attenzione sul tema contenuto nell'interrogazione in titolo da parte della maggioranza e del Governo, auspica, pertanto, la disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2018, un emendamento volto a rendere più incisive le pene nei confronti del bracconaggio ittico.

**5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como.**

Nicola MOLTENI (LNA) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNA), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, stigmatizza tuttavia la scelta dell'Esecutivo di non procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché di dilazionare la rateizzazione del rimborso del credito in trenta anni, fa presente che i dati forniti dal rappresentante del Governo nel corso della sua risposta in merito al rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'ufficio giudiziario del Comune di Cantù, non corrispondono a quelli a lui forniti dalla ragioneria del Comune stesso, dai quali si evincerebbe che il predetto ente locale è ancora creditore nei confronti dello Stato di oltre 800 mila euro. Ciò premesso, dichiara di non essere soddisfatto della risposta resa dall'Esecutivo.

**5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta.**

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la risposta resa, dichiara, tuttavia, di non essere soddisfatto dalla stessa. Osserva che, a suo avviso, contrariamente a quanto espresso dal rappresentante del Governo, il riferimento all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 263 del 2001, poteva essere esteso anche all'apertura di un ufficio secondario

nell'ambito del distretto di Corte d'appello. Nel prendere atto che l'unica via percorribile per risolvere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo sia l'approvazione di una modifica del citato decreto legislativo volta a consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, solle-

cita l'Esecutivo, una volta che la commissione paritetica avrà elaborato tale proposta di modifica, a dare corso alle procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ».

in particolare, l'articolo 43, comma 1, della richiamata legge ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

lo schema di decreto ministeriale in esame introduce, quindi, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, proponendosi lo scopo di rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi medesimi;

considerato che:

l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

al riguardo, appare opportuno chiarire nel testo che i corsi in questione possono essere organizzati anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 »;

osservato che:

l'articolo 6, al comma 1, prevede che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possano prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che gli stessi possono, in via facoltativa, prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito;

in proposito, si rileva l'opportunità di prevedere che le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, siano predisposte in modo da garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa. È auspicabile, inoltre, che la previsione di borse di studio diventi una prassi costantemente osservata dai Consigli dell'ordine; ciò sia al fine di agevolare effettivamente l'accesso ai corsi di formazione da parte dei tirocinanti più meritevoli, ma con minore capacità di reddito, sia di evitare eventuali disparità di trattamento tra le diverse realtà territoriali;

rilevato che:

l'articolo 8 prevede, al comma 1, che al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le scadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un *test* a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica (comma 2);

la previsione di cui al comma 1, anche al fine di evitare verifiche finali temporalmente troppo vicine all'esame di Stato, andrebbe allineata a quella di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto. Infatti, tale ultima disposizione prevede che, per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati, per moduli semestrali, nei mesi da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore;

al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un termine più ampio per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione e far decorrere l'obbligo di frequenza degli stessi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, le seguenti parole « , incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 »;

2) all'articolo 6, dopo il comma 1, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere che le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, siano predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in modo da garantire l'omogeneità ed il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa;

3) all'articolo 8, comma 1, si valuti l'opportunità sostituire le parole « nei mesi di maggio e novembre » con le seguenti: « nei mesi di aprile e ottobre »;

4) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di: sostituire il comma 1 con il seguente: « Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore all'inizio del secondo modulo semestrale successivo alla sua entrata in vigore »; conseguentemente, di sostituire la rubrica del medesimo articolo con la seguente: « (Decorrenza degli effetti) ».

## ALLEGATO 2

**5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione affronta il tema del bracconaggio sul fiume Po e sui suoi emissari. Una volta ricordato che «gli articoli 39 e 40 della legge n. 154 del 2016, stabiliscono i divieti, le contravvenzioni, le pene detentive e le misure per il contrasto del bracconaggio ittico», gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere «la cifra totale relativa alle sanzioni pecuniarie applicate, la cifra totale effettivamente riscossa dai trasgressori, il numero degli arresti effettuati e dei procedimenti penali avviati per i reati legati alla pesca di frodo».

Va, in proposito, immediatamente evidenziato come l'introduzione delle norme citate nel corpo dell'interrogazione rappresenti l'approdo del dibattito parlamentare su un disegno di legge governativo, che ha portato all'approvazione della legge n. 154 del 2016, in vigore dal 25 agosto 2016, poco più di un anno fa.

La legge introduce misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ed incide — opportunamente — anche sul bracconaggio ittico nelle acque interne per contrastare ogni attività connessa all'esercizio illegale della pesca, al prelievo, alla cattura, al trasporto e alla commercializzazione di specie ittiche con mezzi e attrezzature vietate dalla legge ovvero con modalità vietate dai regolamenti in materia.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato (ad esempio il danneggiamento ambientale finalizzato alla cattura di esemplari ittici) si sono introdotte sanzioni gravi — come l'arresto fino a due anni e

l'ammenda fino a dodici mila euro — raddoppiate in caso di recidiva, con la confisca e la reimmissione nei corsi d'acqua del pescato (se ancora vivo), il sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati con la rifusione all'ente territoriale competente per la gestione delle acque di 20 euro per ciascun capo pescato e con il ristoro delle spese per il ripopolamento delle acque.

Per quanto riguarda il monitoraggio relativo all'applicazione delle nuove disposizioni contravvenzionali non è stato ancora possibile raccogliere dagli uffici giudiziari elementi statisticamente attendibili in considerazione della recente entrata in vigore delle norme; a maggior ragione, il breve lasso temporale intercorso non ha ancora consentito di pervenire all'emissione di sentenze irrevocabili così da potersi quantificare l'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate ed effettivamente riscosse dall'Erario, come pure delle pene detentive dell'arresto comminate.

In ogni caso, sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici giudiziari territorialmente interessati in merito ai procedimenti penali aperti per i reati contravvenzionali previsti dagli articoli di legge citati, si rappresenta come la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo abbia comunicato che dalla data di entrata in vigore della legge sono state sottoposte a indagini quattro persone nell'ambito di due procedimenti penali. Il primo è stato definito con richiesta di decreto penale di condanna a pena pecuniaria, mentre il secondo è in fase di indagini preliminari, nel corso delle quali si è proceduto al sequestro di un natante.

Quanto alle attività di accertamento e di polizia si rileva come la tematica investa la competenza delle amministrazioni provinciali e regionali trattandosi di tutela della fauna delle acque interne, con la conseguenza che le attività di sorveglianza sono demandate agli ufficiali di polizia giudiziaria dei citati enti locali, oltre che alle associazioni di volontariato. La stessa legge n. 154 del 2016 prevede che le regioni e le province autonome possano adeguare ove necessario i propri ordinamenti interni: lo ha fatto, ad esempio, la regione Emilia Romagna con una legge che attua precetti e sanzioni della legge statale.

A livello nazionale massiccia e costante è l'attività di controllo svolta – con continuità in ogni periodo dell'anno ed anche in orari notturni – per stroncare i traffici in punti nevralgici, quali il delta del Po ed i laghi nella provincia di Foggia. Per completezza, dal gennaio di quest'anno la competenza è passata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri e, in particolare, al SOARDA (Servizio operativo antibraconaggio e reati a danno degli animali) una risorsa nel contrasto a questo crimine e per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

## ALLEGATO 3

**5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, si chiede al Ministro della giustizia se intenda procedere alla integrale rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 dai comuni, e nello specifico dal comune di Cantù, nonché a provvedere a riformulare la rateizzazione del rimborso, in ottemperanza a quanto statuito dal TAR Lazio con ordinanza n. 1687 in data 14 settembre 2017.

Va, in proposito, preliminarmente precisato che con l'ordinanza di sospensione cautelare richiamata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, il TAR non ha inciso sull'impianto complessivo del modello di liquidazione del contributo ai comuni che il DPCM 10 marzo 2017 ha declinato, in attuazione della norma primaria contenuta nella legge di stabilità per il 2017 che ha istituito il relativo fondo e previsto le modalità di erogazione, ma si è limitato a censurare la sola previsione che subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme alla rinuncia al contenzioso pendente, unitamente al provvedimento, adottato dal Ministero della giustizia, di fissazione del termine per la presentazione dei documenti a corredo della domanda di rimborso.

In ordine al generale tema della rifusione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema introdotto dalla legge di stabilità 2015 ha orientato l'impegno del Governo anche nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i comuni.

Al fine di superare il complesso procedimento di liquidazione dei contributi previsto dalla ormai superata legge del '41, la legge di stabilità per il 2017 ha stabilito che il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 300 milioni di euro in rate annuali di 10 milioni di euro dal 2017 al 2046, sia ripartito fra i comuni mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che individuano i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto.

In attuazione di tali disposizioni, è stato adottato il DPCM 10 marzo 2017 che ha, fra l'altro, previsto che una quota del fondo da ripartire sia erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015, a condizione che i medesimi rinuncino ad azioni, anche in corso, ovvero a porre in esecuzione titoli per il pagamento del contributo.

Il quadro normativo così delineato è, dunque, finalizzato a superare il vecchio regime di contribuzione ai costi annualmente affrontati dai comuni, che venivano rimborsati solo parzialmente, mediante un contributo economico calcolato secondo una specifica procedura, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61. La percentuale di contributo annuale, infatti, veniva determinata rapportando il complesso delle spese sostenute con gli stanziamenti di bilancio previsti in finanziaria per il Ministero della giustizia.

Il contributo veniva erogato sulla base dei consuntivi di spesa, preventivamente sottoposti al vaglio di ammissibilità della locale Commissione di manutenzione e del Ministero della giustizia. Una volta quantificate le spettanze, la determinazione veniva rimessa, infine, ad apposito decreto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Siffatto contesto normativo consente di rilevare che con il DPCM oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo si è inteso offrire agli enti locali una definitiva forma di ristoro, semplificata sotto il profilo procedimentale e senz'altro più vantaggiosa, nel rispetto della normativa primaria e con il fine di prevedere, nel quadro di un intervento di più ampio respiro in favore degli enti territoriali, una misura ulteriore di sostegno economico per questi ultimi.

Il Governo valuterà l'opportunità di dispiegare ogni utile difesa avverso il provvedimento cautelare ed ogni determinazione in merito alla sua esecuzione andrà vagliata, anche tenuto conto che l'erogazione delle somme afferenti all'apposito fondo al quale si riferisce il DPCM citato è attribuita al Ministero dell'interno.

Gli enti locali interessati potranno, pertanto, optare per il nuovo regime di rimborso, che prevede la liquidazione di somme determinate e finanziate secondo un piano pluriennale certo e determinato, ovvero ricorrere all'ormai superato procedimento di liquidazione del contributo che — come rilevato — presenta caratteri di complessità e di variabilità di risultato.

In riferimento al tema proposto va, peraltro, ulteriormente rilevato che non sussiste un diritto soggettivo degli enti locali a conseguire l'integrale restituzione delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15151/2015.

Con specifico riguardo al comune di Cantù — che non risulta tra gli enti locali che hanno proposto il ricorso al giudice amministrativo a cui l'ordinanza richiamata si riferisce — si rappresenta che lo stesso risulta aver conseguito, per il periodo compreso tra il 2010 ed il 2014, l'integrale rimborso degli importi dovuti a titolo di contributo per le spese di funzionamento del relativo ufficio giudiziario, mentre per l'anno 2015 si è in attesa della necessaria rendicontazione.

## ALLEGATO 4

**5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione si chiede al Governo se sia possibile chiarire che i notai piemontesi che intendano aprire uffici secondari nel territorio della Valle d'Aosta in virtù dell'articolo 1, comma 144, della legge n. 124 del 2017 debbano avere la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della norma di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 e se ritenga opportuno un intervento normativo chiarificatore in tal senso.

L'interrogazione si fonda sul presupposto che l'ultima modifica della geografia giudiziaria relativa agli uffici di secondo grado avrebbe ricompreso la Valle d'Aosta nel distretto della Corte di appello di Torino, con l'effetto che un notaio con sede in Piemonte potrebbe aprire un ufficio secondario in Valle d'Aosta, alla luce della maggiore estensione dell'ambito territoriale nel quale il professionista può esercitare le proprie funzioni in seguito alle modifiche apportate dalla citata legge n. 124 del 2017 all'ordinamento notarile.

Va preliminarmente precisato che le riforme della geografia giudiziaria del 2012 non hanno modificato l'estensione del distretto della Corte d'appello di Torino, che da sempre comprende il territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Parimenti va chiarito che la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, in relazione al distretto Piemonte-Valle d'Aosta, nulla ha innovato in relazione alla competenza territoriale della funzione notarile estesa a tutto il territorio

del distretto della Corte d'appello che comprende più regioni ed alla possibilità di aprire un ufficio secondario atteso che, prima ancora della legge in questione, le funzioni del notaio potevano esplicarsi in tutto il territorio del distretto della Corte di appello e, quindi, per il distretto di Torino, sia in Piemonte e che in Valle d'Aosta.

Ciò premesso, in ordine alla specifica questione posta dagli Onorevoli interroganti, va rilevato che il requisito della conoscenza della lingua francese è espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

La disposizione richiamata, tuttavia, sembrerebbe riferirsi, nel suo tenore testuale, alla assegnazione della sede principale, e non già alla apertura di un ufficio secondario nell'ambito del distretto di Corte d'appello.

Ne deriva che solo una modifica del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, potrebbe consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, secondo le procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, che richiedono deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione paritetica e previa acquisizione del parere del Consiglio regionale.

Giova comunque rilevare che, a normativa invariata, è rimessa alla competenza degli organi di governo e disciplinari del notariato la valutazione dell'adeguatezza della prestazione del servizio

reso da notai che aprono sedi secondarie nella regione Valle d'Aosta, anche in ordine al possesso, in capo al professionista, di una piena conoscenza della lingua francese.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti del *Cambodia National Rescue Party* (CNRP) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 55

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione di rappresentanti del *Cambodia National Rescue Party* (CNRP).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Sam RAINSY, *deputato del Cambodia National Rescue Party presso l'Assemblea Nazionale della Cambogia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, sospende la seduta dovendo brevemente intervenire in Assemblea a nome del suo gruppo.

**La seduta, sospesa alle 8.55, è ripresa alle 9.10.**

Sam RAINSY, *deputato del Cambodia National Rescue Party presso l'Assemblea Nazionale della Cambogia*, integra il proprio intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, Milena SANTE-RINI (DeS-CD) e, a più riprese, Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Saumura TIOULONG, *deputata del Cambodia National Rescue Party presso l'Assemblea Nazionale della Cambogia*, e Elisabetta ZAMPARUTTI, *componente della Presidenza del Partito Radicale*, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni, formulando l'auspicio affinché la presidente Locatelli voglia riferire sui temi oggetto di questa audizione in sede di Unione Interparlamentare.

Dopo un breve intervento di Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, Sam RAINSY, *deputato del Cambodia National Rescue Party presso l'Assemblea Nazionale della Cambogia*, e Matteo ANGIOLI, *componente della Presidenza del Partito Radicale*, svolgono considerazioni finali sulla situazione dei diritti umani in Cambogia

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	57
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa dei deputati Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo e Paolo Bernini</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
ERRATA CORRIGE .....	58

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.**

**Atto n. 441.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso lunedì 2 ottobre 2017 e che la Commissione si è avvalsa della facoltà di chiedere alla Presidenza della Camera la proroga di dieci giorni prevista dall'articolo 143, comma 4, regolamento. Avverte, quindi, che il nuovo termine scade oggi, giovedì 12 ottobre.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*) evidenziando di aver tenuto conto sia delle esigenze di trasparenza già rappresentate dalla Commissione nei pareri espressi sui precedenti schemi di decreto, sia degli elementi emersi nel corso di questo dibattito.

Rimarca, quindi, come per la prima volta in questa legislatura sia stata data attuazione, sia pur parziale, alle disposizioni della legge n. 549 del 1995, che

prevedono la trasmissione alle Camere dei rendiconti delle associazioni beneficiarie dei contributi del dicastero e auspica che la proposta di parere presentata possa aiutare il Ministero a completare il percorso avviato per incrementare la trasparenza e rendere più efficiente l'allocazione delle risorse erogate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO (AP-CpE-NCD) valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice.

Tatiana BASILIO (M5S) apprezza lo sforzo della relatrice, che va nella direzione di far finalmente rispettare le disposizioni normative sulla trasmissione dei rendiconti delle associazioni vigilate dal Ministero della difesa.

Esprime, poi, soddisfazione per i passi in avanti che sono stati gradualmente compiuti in questa legislatura per rendere sempre più trasparente il riparto dei contributi tra i sodalizi beneficiari. Quindi, nel presentare a nome del gruppo una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), preannuncia che, in ogni caso, il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta della relatrice. Osserva, infatti, che la proposta di parere alternativa presentata dal proprio gruppo pone quale tema centrale quello della mancata trasmissione dei rendiconti di alcune associazioni: al riguardo sottolinea come tale fatto rischi di danneggiare anche i sodalizi che hanno rendicontato le proprie attività in modo chiaro, adempiendo all'obbligo previsto dalla legge.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, che ha opportunamente posto condizioni volte ad incrementare la conoscibilità dell'attività svolta dalle associazioni, alcune delle quali sono impegnate – a suo avviso – più nel campo della politica che in quello dei compiti statutari.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia il proprio voto favorevole, apprezzando la conformità della proposta di parere della relatrice alle disposizioni della legge n. 549 del 1995.

Carlo GALLI (MDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro, paziente e rispettoso delle legittime richieste formulate dai vari gruppi. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, unendosi ai ringraziamenti alla relatrice.

Giovanna PETRENGA (FdI-AN), nell'associarsi ai giudizi positivi dei colleghi già intervenuti, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 12.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 885 del 4 ottobre 2017, a pagina 69, seconda colonna, trentasettesima riga, dopo la parola: « perseguire » inserire le seguenti: « , ovvero lo specifico uso in ambito civile della parte duale. ».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 441).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (atto del Governo n. 441);

premessi che:

sin dall'inizio della legislatura (si veda il parere espresso il 22 gennaio 2014 sullo schema di riparto dei contributi per il 2013: atto del Governo n. 73) la Commissione ha richiamato l'attenzione del Ministero della difesa sulla necessità di incrementare la trasparenza dell'operazione di riparto delle risorse stanziate per contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, tra l'altro suggerendo l'adozione del criterio della valutazione sia del risultato delle attività svolte sia dei progetti di utilizzo dei fondi presentati dalle associazioni e chiedendo di ricevere i rendiconti annuali delle stesse associazioni, come previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

va dato pienamente atto al Governo in carica di avere, in sintonia con gli indirizzi della Commissione e per autonomo convincimento, avviato in questa legislatura un lavoro nel senso auspicato, introducendo una metodologia nuova per la ripartizione del fondo, basata sulla garanzia di un contributo per i costi fissi di funzionamento (stabilito raggruppando le associa-

zioni in fasce in base al numero di soci effettivi) e sulla valutazione dei progetti presentati, con penalizzazione (mediante riduzione del contributo per spese di funzionamento) dei sodalizi che non presentino progetti o ne presentino di non meritevoli di finanziamento; è stato inoltre costituito dal Ministro della difesa un apposito comitato interno incaricato di istruire la decisione politica della ripartizione del fondo, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti dallo stesso ministro;

nel parere espresso da ultimo il 28 novembre 2016 (in occasione del riparto dei contributi per quell'anno: atto del Governo n. 351), la Commissione ha ribadito la richiesta più volte avanzata che il Governo trasmetta i rendiconti delle associazioni beneficiarie dei contributi, invitando inoltre il Ministero della difesa a fornire chiarimenti sui criteri adottati nella selezione e valutazione dei progetti presentati dalle associazioni;

in sede di dibattito sull'atto in esame, su richiesta della relatrice, il rappresentante del Governo il 4 ottobre 2017 ha consegnato alla Commissione una nota elencante i criteri stabiliti dal Ministro della difesa per l'individuazione dei progetti da finanziare a valere sui contributi per l'esercizio finanziario 2017;

inoltre, il 9 maggio 2017 il Ministero della difesa ha trasmesso i rendiconti di 27 delle 45 associazioni destinatarie dei contributi per il 2015 (ripartiti ad inizio 2016), riservandosi di inviare quelli delle restanti

18 nel più breve tempo possibile (tali documenti non sono però al momento pervenuti);

è positivo che il Ministero della difesa abbia cominciato a trasmettere i rendiconti delle attività svolte dalle associazioni beneficiarie dei contributi, come richiesto dalla Commissione e previsto dalla legge: l'analisi di questi documenti permette infatti al Parlamento di comprendere che utilizzo viene fatto dalle singole associazioni dei contributi statali e serve quindi ad aumentare la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e la garanzia del loro impiego per fini di interesse pubblico;

fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 40-43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

il Governo continui a trasmettere alle Camere, entro gennaio di ogni anno,

gli ultimi rendiconti annuali disponibili dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche e d'arma beneficiarie dei contributi statali, così da consentire al Parlamento di conoscere in quali modi le predette associazioni impieghino le risorse pubbliche;

sia prevista una congrua decurtazione del contributo nei confronti delle associazioni che presentino rendiconti non idonei a rappresentare in modo completo e trasparente le attività svolte;

in occasione della presentazione dei prossimi schemi di decreto sulla materia, la relazione o nota illustrativa che accompagna l'atto sia integrata con l'indicazione dei criteri adottati nella selezione e valutazione dei progetti presentati dalle associazioni e con la menzione, a titolo esemplificativo, di un progetto ritenuto meritevole di finanziamento e di uno giudicato non idoneo.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (Atto n. 441)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI BASILIO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, TOFALO E PAOLO BERNINI**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (atto del Governo n. 441);

considerato che:

la legge n. 549 del 1995, comma 42, prevede l'elargizione del contributo a quei sodalizi che entro il 15 luglio di ogni anno presentano il conto consuntivo dell'anno prima al Ministero della Difesa che, coerentemente con quanto previsto nel parere espresso da questa Commissione sull'Atto del Governo n. 351 concernente la ripartizione dei fondi per l'anno 2016, ha reso disponibili le rendicontazioni di molte associazioni combattentistiche beneficiarie;

va ribadita la stima e la riconoscenza che il Parlamento e la comunità nazionale devono avere nei confronti delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma per il contributo che i loro iscritti hanno dato alla storia del Paese, all'Unità d'Italia e alla liberazione dal Nazifascismo, nonché l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica da loro conservata;

va lamentato il comportamento del Ministero della Difesa, che pur avendo

fatto alcuni timidi passi in avanti continua a non rispettare le prescrizioni della Commissione Difesa in merito ai criteri di ripartizione del fondo in oggetto, di trasparenza e di indirizzo politico collettivo a cui tale risorse pubbliche dovrebbero essere destinate;

i pareri espressi negli anni passati dalla Commissione Difesa avrebbero dovuto suggerire la presentazione, alla medesima Commissione, dei seguenti documenti e relazioni: progetti presentati e meritevoli di finanziamento per le associazioni che hanno beneficiato dei contributi ai sensi della legge n. 549 del 1995; relazione sullo stato di integrazione tra le associazioni, sui criteri di ripartizione, sul funzionale utilizzo delle risorse, sugli interventi di sensibilizzazione intrapresi per incentivare la realizzazione di forme associative in un'ottica interforze, sulle modalità di informazione delle associazioni e sugli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995); bilanci di ogni singola associazione beneficiaria di contributi previsti dalla legge n. 549 del 1995; elenco delle associazioni che abbiano richiesto l'uso di locali a canone agevolato (come giustamente chiarito con la nota depositata in Commissione in data

24 novembre 2015) di proprietà della Difesa e non più utili e a quali siano state concessi;

ricordato che:

l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995), al comma 42, recita: « Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. »;

non è dato sapere alla Commissione quali e quanti siano le associazioni che ricadano nelle condizioni previste dal comma sopracitato e se si è effettivamente proceduto alla loro esclusione per il mancato invio del conto consuntivo;

i contributi in favore delle associazioni combattentistiche sono vincolati alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nella forma e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza e come questi dati non siano mai stati trasmessi secondo quanto previsto dalla legge n. 448 del 2001 all'articolo 32, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno;

senza tale materiale di supporto la Commissione Difesa della Camera dei deputati non è in grado di valutare se l'aumento cospicuo di risorse ad alcune associazioni sia dovuto alla qualità dei progetti presentati o invece alla semplice discrezionalità dell'organo di vigilanza ;

per 6 associazioni su 8 che ricevono contributi tra i 50.000 e i 100.000

euro per l'anno 2017, non si è potuto valutare bilanci e/o progetti in quanto mancanti dal rendiconto messo a disposizione dal Ministero della Difesa;

per 12 associazioni su 34 che ricevono contributi fino a 50.000 euro per l'anno 2017, non si è potuto valutare bilanci e/o progetti in quanto mancanti dal rendiconto messo a disposizione dal Ministero della Difesa;

l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia pur presentando bilanci e progetti apprezzabili percepirà il 15 per cento circa in meno di contributi senza che risultino apparenti i motivi per cui sia avvenuta tale riduzione, ma ciò esclusivamente nell'ottica di poter comprendere le ragioni che stanno dietro le scelte operate dal Ministero;

l'Unione Nazionale Sottoufficiali Italiani, invece, vede aumentati notevolmente i contributi elargiti senza che appaiano evidenti progetti e programmi tali da trovarne giustificazione, e ciò, sempre nell'ottica di meglio comprendere le motivazioni che stanno dietro a queste scelte;

per tutte quante le considerazioni sopra citate nelle premesse e per la mancanza di trasparenza che da troppo tempo si riscontra nelle scelte dell'organo di vigilanza (Ministero della difesa), le quali creano sistemi di valutazione diversi che potrebbero danneggiare i sodalizi realmente meritevoli di maggiori contributi, avvantaggiandone altri che usufruiscono dei contributi ministeriali per progetti non meglio precisati e senza dare pubblicità degli introiti e delle spese sostenute,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	64
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i> .....	81
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	68
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	68
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	98
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	69
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abb.-A/R (Parere All'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	72
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (Rilievi alle Commissioni III e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	75
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	78
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
AVVERTENZA .....	80

## SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

## La seduta comincia alle 12.55.

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dal Ministero della salute, unitamente alla nota con la quale la Ragioneria generale dello Stato ne ha positivamente verificato i contenuti subordinatamente all'accoglimento di talune specifiche modificazioni del testo (*vedi*

*allegato 1*). Fa al riguardo presente che la predetta documentazione, complessivamente intesa, reca anche elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate, in ordine ai profili di carattere finanziario, dal relatore nella seduta dello scorso 3 ottobre.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), costituisce attività già ordinariamente svolta dall'AIFA e dalle ASL;

la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i quali saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *g*), avrà luogo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le attività di formazione previste all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), finalizzate all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, sono già svolte sulla base degli attuali programmi di forma-

zione continua di cui agli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

l'articolo 2, che prevede l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, è volto ad adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della regolazione europea in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, a procedere ulteriormente nel percorso di riordino e di riduzione dei comitati etici già esistenti;

la predetta disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo Centro di coordinamento nazionale, essa è finalizzata ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, attraverso la quale si otterranno oggettive riduzioni di costi;

peraltro la tariffa unica di cui al comma 5 del medesimo articolo 2 è a carico del solo promotore della sperimentazione e dovrà garantire la copertura dei costi, attraverso l'emanando decreto interministeriale previsto dalla citata disposizione che dovrà definire l'importo della tariffa in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di presenza e agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali;

l'attività di pianificazione prevista dall'articolo 3, concernente l'applicazione e la diffusione della « medicina di genere », sarà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

a tale riguardo, appare comunque necessario introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita al citato articolo 3;

al predetto articolo 3, appare necessario sopprimere i commi 3 e 4, volti a prevedere che tra gli obiettivi del Patto per la salute devono essere garantiti la pro-

mozione e il sostegno della medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, giacché le attività che ne derivano sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;

al comma 7 del medesimo articolo 3 appare necessario escludere espressamente la corresponsione ai componenti degli osservatori dedicati alla medicina di genere, di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese;

l'articolo 4, volto ad innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia contabile e finanziaria ed operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;

l'attività di vigilanza sugli ordini sarà, inoltre, svolta dal Ministero della salute nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati e quindi con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, recante individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, non si determinano conseguenze finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazioni aggiuntive per le prestazioni erogate dalle predette figure professionali, giacché la norma potrà trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del CCNL di settore;

le prestazioni erogate all'utenza dalle predette figure professionali rientrano tra quelle alle quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per

le spese sanitarie; tuttavia, la regolamentazione di tali figure professionali – che oggi già operano senza una specifica disciplina di riferimento – consentirà di far emergere un sommerso sul quale potranno essere effettuati controlli di carattere sia sanitario sia fiscale;

l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in esame è in ogni caso rimessa all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, provvederanno all'eventuale attivazione di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili;

l'articolo 8, recante ordinamento delle professioni di chimico e di fisico, volto sostanzialmente a colmare la lacuna normativa relativa all'assenza di un ordine professionale per i fisici, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche del fatto che gli ordini professionali sono dotati di autonomia finanziaria e contabile e operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti;

l'articolo 9, recante ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, laddove sottopone tali professioni alla vigilanza del Ministero della salute, anziché a quella del Ministero della giustizia, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività di vigilanza sarà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 11, che reca modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, interviene in via interpretativa, chiarendo che il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria, di cui all'articolo 14 della citata legge, assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle di garantire un'idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie;

la citata disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il nuovo fondo di garanzia per le vittime da *malpractice*, dovrà anche definire il contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da *malpractice* in misura tale da assicurare entrambe le finalità cui dovrà assolvere il citato fondo;

l'articolo 12, poiché si limita ad introdurre modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio e delle fattispecie di reato in materia di esercizio abusivo delle professioni sanitarie, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 15, comma 2, che prevede la possibilità che i medici stranieri non laureati in un Paese appartenente all'UE siano autorizzati a partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'intera attività di formazione destinata a tali medici è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese di appartenenza, che provvederà anche alla relativa copertura assicurativa professionale;

l'articolo 17, in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le previsioni ivi contenute rinviano alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero della salute degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, nell'ambito delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto;

i nuovi compiti assegnati a taluni enti vigilati dal Ministero della salute potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

rilevata la necessità di:

inserire una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, concernente l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali;

riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 15, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, al fine di specificare che alla suddetta attuazione si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle « risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili » e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.;

aggiungere in fine il seguente comma: 7-*bis*. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonché nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte infine che nella prossima seduta la Commissione sarà comunque chiamata ad esprimere all'Assemblea il parere di propria competenza sugli emendamenti al provvedimento in oggetto.

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

**Nuovo testo C. 3211.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rammenta che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.**

**C. 3537.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sul provvedimento in titolo è pervenuta la relazione tecnica a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio rispetto alla quale la Ragioneria generale dello Stato ha tuttavia ritenuto necessario richiedere al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali talune ulteriori integrazioni, che non risultano allo stato ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *relatore*, rammenta che, nella seduta del 28 giugno 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che sostanzialmente riproduce in una veste formale le osservazioni critiche già contenute nella nota redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze e depositata nella seduta dello scorso 27 settembre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

**Testo unificato C. 66 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame dalla competente amministrazione risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per le opportune verifiche sugli aspetti di carattere finanziario.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, considera opportuno che la Commissione deliberi comunque formalmente la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, anche al fine di assicurarne in tempi ragionevoli l'ordinato prosieguo dell'iter.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.**

**Nuovo testo C. 2546.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, depositata nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2546, recante Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:

le eventuali spese, ivi comprese le quote partecipative, per l'adesione obbligatoria della regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e Reggio Emilia, nonché dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, così come gli eventuali costi amministrativi per l'adesione facoltativa alla Fondazione medesima da parte di altri comuni, devono intendersi ricompresi nei complessivi oneri per l'istituzione della

Fondazione, comunque da sostenere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigenti;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, utilizzata all'articolo 5 per la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, presenta le occorrenti disponibilità con riferimento in particolare al piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

tali risorse risultano idonee a garantire la costituzione della Fondazione e l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione stessa dal provvedimento in oggetto, fermo restando che quest'ultima potrà anche ricevere donazioni e altri contributi da enti pubblici e privati;

l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare l'attività di programmazione a favore degli istituti museali realizzata a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

gli oneri – pari a 200 mila euro per l'anno 2018 – derivanti dall'articolo 6, che prevede lo svolgimento di iniziative di diffusione della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, devono considerarsi come limite massimo di spesa;

rilevato che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, pur in mancanza di un'apposita voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 13 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata oggetto della formulazione di taluni rilievi in ordine alle questioni di carattere finanziario da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha conseguentemente ritenuto necessario richiedere al medesimo Ministero ulteriori integrazioni alla predetta relazione tecnica, le quali non risultano tuttavia al momento ancora trasmesse. In considerazione di ciò, chiede pertanto un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 20 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, che non risulta tuttavia ancora trasmessa.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa al riguardo presente che la relazione tecnica, la cui predisposizione è rimessa alla competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non risulta al momento ancora pervenuta.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, anche alla luce dei rilievi critici contenuti, in merito ai profili di carattere finanziario di talune disposizioni del provvedimento, nella documentazione già depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, intende rivolgere un invito al Viceministro Morando affinché a nome del Governo possa comunque farsi carico di assicurare nel corso dei lavori della Commissione la sua preziosa attività di supporto e chiarificazione che consenta, in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione e proprio in relazione ai predetti rilievi, il superamento delle criticità sinora registrate sul piano finanziario nonché il rispetto dei tempi previsti per l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, al momento inserito nel programma di lavoro dell'Aula per il mese di novembre.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la propria disponibilità a collaborare nei termini d'anzì indicati dal relatore al positivo prosieguo dell'esame del provvedimento, ferma naturalmente rimanendo la necessità di acquisire sollecitamente, in relazione alle diverse criticità già evidenziate in merito agli aspetti di carattere finanziario, la relazione tecnica la cui trasmissione è già stata deliberata dalla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di domini collettivi.**

**C. 4522.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di ricevere gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio, preannunciati nella seduta dello scorso 20 settembre.

Il Viceministro Enrico MORANDO rammenta che sul provvedimento in esame la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto necessario richiedere ulteriori, specifici chiarimenti ai competenti Ministeri dell'interno e della giustizia, i quali hanno però dichiarato di non essere nelle condizioni di disporre delle puntuali informazioni ad essi richieste. Ricorda altresì che, nella seduta dello scorso 12 settembre, il rappresentante del Governo ha depositato in tale sede una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale tra l'altro si richiamava la sostanziale « assenza di riflessi finanziari nuovi per la finanza pubblica in relazione ai beni interessati dalla gestione dei domini collettivi ». Proprio in considerazione del fatto che, come detto, le innovazioni legislative recate dal presente provvedimento, rivestendo carattere essenzialmente ordinamentale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a suo avviso, sussistono le condizioni affinché si possa pervenire all'espressione di un parere sostanzialmente favorevole sul testo in esame. In tale quadro, segnala peraltro che nel corso dell'esame presso il Senato è stata espunta l'unica disposizione che presentava le maggiori criticità dal punto di vista finanziario, ovvero quella relativa all'inserimento di nuovi terreni nell'ambito dei domini collettivi, con evidenti riflessi

negativi in termini di minor gettito. Ritiene altresì che, stante l'attuale formulazione del testo, non risulterebbe comunque applicabile ai soggetti ivi interessati la disciplina in materia di *split payment*, dal momento che non sarebbero implicate transazioni di natura commerciale.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, nel prendere atto degli elementi di informazione testé forniti dal rappresentante del Governo, che lascerebbero comunque precludere la possibilità di pervenire ad un orientamento favorevole sul testo in discussione, chiede tuttavia un breve rinvio dell'esame dello stesso, al fine di superare, sulla base di una interlocuzione che le risulta già essere avviata tra i competenti uffici, le perplessità di ordine finanziario che avevano indotto la Ragioneria generale dello Stato nella citata nota depositata nella seduta del 12 settembre scorso a non verificare positivamente la relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.**

**C. 2352 e abb.-A/R.**

(Parere All'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 3.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 2 – la sola proposta emendativa 5.500 della Commissione, che interviene in materia di incandidabilità nella circoscrizione Estero degli elettori che ricoprono o abbiano ricoperto, nei cinque anni prece-

denti le elezioni anziché nei dieci previsti dal testo in esame, cariche di governo o elettive ovvero incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.

Poiché la predetta proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta sull'emendamento 5.500 della Commissione testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.**

**Atto n. 461.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – prevede la revisione e integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega conferita dalla legge n. 167 del 2015, volta a effettuare un'ampia revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto. Osserva che la relazione tecnica, riferendosi al complesso del provvedimento, afferma che l'attuazione degli adempimenti discendenti dal decreto legislativo richiede l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, la relazione tecnica sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il personale, per le dotazioni e per le infrastrutture rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle amministrazioni interessate.

Ciò premesso, con riferimento agli articoli 3 (classificazione delle unità da diporto), 5 (modifiche in materia di registri di iscrizione), 6, 8 e 9 (modalità di iscrizione delle navi da diporto), 10 (iscrizione dell'imbarcazione da diporto commerciale), 11 (iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto), 16 (dichiarazione di armatore), 19 (controlli di sicurezza della navigazione da diporto), 28 (modifiche al regime delle patenti nautiche), 31 (istituzione delle professioni di mediatore del diporto e dell'istruttore di vela), 32 (relativamente ai capoversi 49-*septies* e 49-*octies*, inerenti le scuole nautiche e i centri di istruzione nautica), 33 (relativamente ai capoversi 49-*novies*, 49-*decies* e 49-*duodecies*, inerenti la disciplina del transito delle unità da diporto, la realizzazione di campi boa e campi di ormeggio nelle aree marine protette e l'assistenza e il traino per imbarcazioni e natanti in mare) e 44 (adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette alla navigazione da diporto), prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo cui le attività richieste ai soggetti pubblici sono già svolte in base alla normativa vigente, tenuto altresì conto che il tenore delle modifiche apportate non appare suscettibile di incidere sugli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate. Peraltro, la rela-

zione tecnica precisa che, in relazione agli articoli 6, 9, 11, 16, 28 e 31, i soggetti richiedenti sono tenuti, a fronte degli adempimenti richiesti presso le amministrazioni pubbliche, al pagamento di diritti e compensi commisurati agli oneri per la pubblica amministrazione.

Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 34, che istituisce la Giornata del mare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Tale giornata, infatti, è celebrata senza che si determinino gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, non costituendo quindi festività nazionale, né comportando riduzione di orario e le relative iniziative culturali hanno carattere facoltativo. Quanto all'inserimento nei piani formativi degli istituti scolastici dell'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara e alle iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, evidenzia che tali adempimenti hanno carattere facoltativo e che il loro svolgimento — come specificato nella norma e rammentato nella relazione tecnica — è quindi subordinato al rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria.

Ritiene, invece, utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti, di cui alle disposizioni di seguito illustrate.

L'articolo 12 esclude l'accertamento inerente la regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione della bandiera, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, nel caso in cui dal registro di iscrizione non risulti il rilascio di ruolino di equipaggio all'unità. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione, secondo cui l'assenza del ruolino presuppone che l'unità non abbia imbarcato un equipaggio soggetto alle normative previdenziali e assistenziali, ritiene che andrebbe comunque escluso che dal venir meno del predetto accertamento possa derivare una riduzione dei presidi a tutela dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti.

L'articolo 15 prevede che l'ufficio di iscrizione effettui il rinnovo della licenza di navigazione in quindici giorni anziché venti. Pur rilevando che la relazione tec-

nica riporta che il tempo medio di rilascio della licenza è stimato in 16 giorni (con differenze fra le varie Capitanerie) e che le formalità per il rinnovo sono meno gravose, considera comunque opportuna una espressa conferma che la nuova tempistica sia sostenibile per tutte le Capitanerie di porto interessate.

L'articolo 27 dispone che per i marittimi a bordo sulle imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio e appartenenti al medesimo armatore, la rotazione sulle predette unità avvenga senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. Pur rilevando che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, reputa utile acquisire conferma che la semplificazione amministrativa non sia atta a determinare eventuali comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi.

Gli articoli da 35 a 42 modificano e integrano l'apparato sanzionatorio, in base a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v), della legge n. 167 del 2015 relativo all'incremento delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale. Le disposizioni prevedono per alcune fattispecie anche l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto. In proposito, andrebbe escluso che dall'attività di custodia dei mezzi sequestrati possano sorgere a carico delle amministrazioni competenti, oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

L'articolo 43, infine, prevede che l'importo delle sanzioni sia ridotto del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La relazione tecnica afferma che tale previsione comporta, da un lato, l'incremento del numero di coloro che sono indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale e, dall'altro, la riduzione del contenzioso legato al recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali. Preso atto di tale precisazione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma che gli importi connessi al pa-

gamento delle sanzioni non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, in caso contrario, che la riduzione non incida sul gettito atteso.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457.**

(Rilievi alle Commissioni III e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee concernenti le procedure di autorizzazione

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché della previsione, nel testo normativo, di una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ritiene sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione a conferma del fatto che alle nuove attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, posto che sul punto la relazione tecnica, nell'affermare la neutralità delle norme, non fornisce ulteriori elementi esplicativi.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che alle attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (atto n. 457);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si conferma che alle

attività ispettive e di controllo previste dagli articoli 12 e 13 a carico del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).**

**Atto n. 460.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 15 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Osserva che, secondo quanto riferisce la scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma si riferisce all'acquisizione di una *tranche*

iniziale di sistemi, fino a 5, inclusivi di parti di ricambio, assistenza tecnica e *test set*. Il programma si pone come obiettivo il potenziamento del dispositivo di difesa aerea nazionale, a protezione di obiettivi sensibili, sia militari che civili, e al concorso nelle attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale, tramite l'acquisizione di una capacità iniziale assicurata da sistemi che siano rapidamente dispiegabili, riconfigurabili e impiegabili. La relazione dello Stato maggiore della difesa indica che la durata complessiva del programma in esame è di 3 anni, a partire dal 2017. Il costo complessivo del programma è stimato in circa 5 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 1 milione di euro per il 2017, 2,83 milioni di euro per il 2018 e 1,17 milioni di euro per il 2019. Nella relazione viene inoltre chiarito che al suddetto onere previsionale del programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », Programma 6 « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », Azione 6 « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, evidenzia che il citato programma appare recare le disponibilità richieste, atteso che nel decreto 102065 del 27 dicembre 2016 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, sono presenti stanziamenti di competenza pari 3.727 milioni di euro per il 2017, 3.673 milioni di euro per il 2018 e 3.711 milioni di euro per il 2019.

Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.**

**Atto n. 454.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 13 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016), – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. In particolare, ricorda che l'articolo 13 della citata legge detta specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Ricorda altresì che la CONSOB e la Banca d'Italia, organismi chiamati all'attuazione della norma in esame, non sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Alla luce delle predette considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.**

**Atto n. 458.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2016) – reca lo schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e all'adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Rammenta inoltre che gli articoli 11 e 12 della citata legge n. 170 del 2016 dettano principi e criteri direttivi specifici delle deleghe in esame, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che l'importo complessivo delle sanzioni potenzialmente introitabili al bilancio dello Stato non risulta modificato dalle disposizioni in esame. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che il provvedimento non comporti variazioni rispetto al gettito delle sanzioni eventualmente scontato ai fini dei tendenziali. Riguardo agli adempimenti previsti dal provvedimento, prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla effettiva possibilità di far fronte agli stessi senza oneri per la finanza pubblica. Rileva infine la mancata corrispondenza tra l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 2, e quanto viene invece indicato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che in diretto riferimento alla medesima disposizione alludono piuttosto ad una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, relativa alla dematerializzazione degli assegni, che peraltro si configurerebbe come mera rinuncia a maggior gettito. Alla luce delle predette considerazioni, propone comunque di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che la mancata corrispondenza tra l'articolo 6, comma 2, e quanto indicato, in riferimento alla medesima disposizione, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica è imputabile ad un mero errore materiale commesso nella stesura delle citate relazioni. Ciò posto, concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, stante comunque l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.**

**Atto n. 435.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conviene, infine, circa l'opportunità di riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione dallo stesso recata.

Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n. 435);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse al rilascio dell'autorizzazione prevista per gli stabilimenti in cui sono ubicati i medi impianti di combustione saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare opportuno riformulare più correttamente la rubrica dell'articolo 6 per adeguarla al contenuto della disposizione da esso recata;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.**

**Atto n. 449.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca il rego-

lamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

Rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti in capo a diversi soggetti pubblici: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alle Capitanerie di porto, e, in subordine, Ministero dell'interno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente.

Osserva altresì che, per assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame, si dispone, da un lato, che le suddette amministrazioni facciano fronte ai compiti loro spettanti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dall'altro, mediante il pagamento di specifiche tariffe da parte dei soggetti richiedenti i servizi (controlli, rilascio e rinnovo di autorizzazioni).

Segnala che, con riferimento a taluni compiti assegnati alle amministrazioni competenti e per i quali non è prevista l'applicazione di tariffe, la relazione tecnica in alcuni casi precisa che tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come, ad esempio, per l'articolo 10 sulla verifica di conformità degli equipaggiamenti, per l'articolo 27 sulla vigilanza di mercato e per l'articolo 30 sull'invito ad eliminare lo stato di non conformità formale.

Rileva invece che in altri casi la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 35, comma 8, che stabiliscono un limite di spesa per le attività di « vigilanza sul mercato », prevedendo che queste debbano essere svolte nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe in primo luogo precisato a quali articoli intenda specificamente fare riferimento la clausola di cui all'articolo 35, comma 8, e andrebbe altresì valutata l'effettiva possibilità di ricondurre ad un limite di spesa le attività in questione, che discendono da impegni fissati dalla normativa europea.

Quanto alle ulteriori attività non ricomprese nell'ambito della suddetta clausola, ma che la relazione tecnica ritiene realizzabili a valere sulle risorse esistenti, prende atto di quanto affermato nella

stessa relazione circa la possibilità per le amministrazioni a svolgere tali compiti a invarianza di risorse. Peraltro, considera utile acquisire ulteriori elementi circa il volume degli adempimenti attesi, visto che in base ai dati forniti dalla relazione tecnica le ispezioni effettuate a bordo di navi italiane ed europee aventi ad oggetto anche l'equipaggiamento marittimo, hanno fatto registrare un forte incremento nel 2016 – 4.352 ispezioni nel 2014, 4.557 ispezioni nel 2015 e 10.101 ispezioni nel 2016. Qualora il picco dovesse essere indicativo di un incremento tendenziale del numero delle ispezioni, infatti, sarebbero necessari, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a fronteggiare i conseguenti maggiori adempimenti.

Con riferimento alla predisposizione di specifiche tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio (valutazione degli organismi di valutazione della conformità, di cui all'articolo 19, comma 2; autorizzazione alla valutazione della conformità per gli organismi notificati, di cui all'articolo 23; attività di rilascio e rinnovo dei certificati di sicurezza dell'equipaggiamento, di cui all'articolo 6, comma 2; accertamenti su navi non UE da iscrivere nei registri nazionali, di cui agli articoli 7 e 11; controlli e autorizzazioni in caso di specifiche deroghe, di cui agli articoli 31, 32 e 33), fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, in particolare sotto il profilo dell'allineamento temporale fra uscite ed entrate, tenuto conto anche che talune attività poste a carico delle amministrazioni potrebbero richiedere un maggiore investimento iniziale da recuperare nel corso del tempo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, posto che non risulta ancora disponibile il complesso degli elementi informativi necessari al completamento dell'istruttoria in

corso sugli eventuali profili di carattere finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

*Atto n. 438.*

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA**

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 1-5847

Roma, 11 OTT. 2017

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE - U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO:** "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" A.C. 3868 - Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta e trasmessa dal Ministero della Salute.

Al riguardo, si trasmette copia della nota n. 182318 del 10 ottobre 2017 con la quale il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, restituisce **positivamente verificata la relazione tecnica**, con la **condizione che all'articolo 1-ter:**

- Sia introdotta una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- Siano soppressi i commi 3 e 4;
- Al comma 7 sia introdotta una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

16313



Prot. N. 182318  
 Rif. Prot. Entrata N.  
 Allegati: 1  
 Risposta a nota del:

Roma, 10 OTT. 2017  
 All' Ufficio Legislativo - Economia  
 SEDE  
 e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo  
 SEDE

OGGETTO: AC 3868 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Relazione tecnica per verifica.

È stata esaminata la relazione tecnica integrata con elementi informativi volti a superare i rilievi formulati con nota prot. 178972 del 4 ottobre 2017

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione dell'articolo 1-ter, per il quale si chiede:

- a) l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- b) la soppressione dei commi 3 e 4 che recano maggiori oneri non quantificati e non coperti;
- c) l'introduzione, al comma 7, di una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A

## RELAZIONE TECNICA

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C. 3868 Governo, approvato dal Senato)**

## Capo I

**Articolo 1.** Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La motivazione di quanto sopra indicato risiede nella circostanza che con la delega proposta si intende realizzare il riassetto della normativa vigente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali anche in termini di semplificazione procedurale, intervenendo su specifici aspetti e con azioni mirate sul vigente sistema regolatorio, allo scopo di dare maggiore impulso alla qualità della ricerca clinica nazionale, con conseguenti effetti positivi anche in tema occupazionale in relazione all'incremento della domanda di attività sperimentali derivante dagli interventi di attuazione della norma di delega in questione.

Peraltro, i criteri della delega in esame intervengono per semplificare le procedure e quindi assicurano una adeguata razionalizzazione del sistema; si evidenzia l'utilizzo dei sistemi informativi e le modalità telematiche esistenti a supporto delle sperimentazioni, l'uso dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali per favorire l'interscambio della documentazione relativa allo studio clinico dei medicinali, mediante l'utilizzo di modelli predefiniti e già disponibili nel sistema. Per quanto concerne la previsione di cui al comma 2 - lettere h, e i) e segnatamente i percorsi formativi e master, si osserva che queste attività sono già in parte condotte dagli atenei italiani, che in questi anni hanno sopperito alla mancanza di specifica formazione nel settore della ricerca nei normali corsi di laurea, rientrando, peraltro, tale iniziativa nella loro autonomia.

Anche le nuove disposizioni introdotte sul testo approvato dal Senato sono parimenti orientate ai medesimi fini di semplificazione che guidano l'intera delega, senza comportare, pertanto, negativi effetti a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2, lettera b) si dà assicurazione che l'attività di monitoraggio dei requisiti posseduti dai centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche costituisce attività già ordinariamente svolta da AIFA e dalle AASSLL.

Si fa presente, infatti, che, attualmente, la procedura di accreditamento prevede un'autocertificazione, seguita da ispezione AIFA di verifica. Le procedure di accreditamento per i centri privati prevedono l'ispezione della ASL di competenza e la successiva notifica ad AIFA, con rinnovo periodico obbligatorio. In seguito alla notifica, AIFA accredita il centro in Osservatorio sulla sperimentazione clinica (OsSC). Il monitoraggio dei Comitati etici viene, inoltre, già effettuato mediante ispezioni volte a verificare il rispetto e l'implementazione dei criteri e requisiti previsti in materia di sperimentazione clinica dalle linee guida GCP (*Good Clinical Practice*, pubblicate dalla Commissione su Eudralex Vol. X). Le ispezioni GCP sono svolte da AIFA, sia su input specifico, sia nell'ambito di attività di routine. In aggiunta, è già in corso di attivazione uno strumento specifico di monitoraggio della performance nelle sperimentazioni cliniche applicato a tutti i partecipanti al sistema

(centri sperimentali, comitati etici, sponsor, AIFA e ISS), che si basa sempre sui dati caricati nell'OsSC. E' già prevista, peraltro, l'evoluzione dell'OsSC, con visibilità al pubblico delle informazioni di massima relative ad accreditamento, funzionalità dei siti, ecc, e accesso ai fini di reportistica su informazioni di dettaglio per le regioni. Se, dunque, l'attività di monitoraggio fa già parte delle attribuzioni istituzionali di routine di AIFA, la disposizione in esame deve essere letta in combinazione con la riforma dei comitati etici, proposta dal successivo articolo 1-bis del presente DDL. All'istituendo centro di coordinamento - che potrà avvalersi, come visto, di strumenti e procedure di verifica già in essere - si propone, infatti, di assegnare compiti e poteri più incisivi quali quello della soppressione dei comitati etici territoriali che, in ipotesi, non abbiano raggiunto determinati requisiti di performance in esito a specifico monitoraggio.

Con particolare riferimento al comma 2, lettera g) si assicura che la costituzione di un elenco nazionale di soggetti, dotati di determinati requisiti, attraverso i quali, tra gli altri, saranno definite le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche ivi previste, avverrà facendo leva sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, ancora, al comma 2, lett. b, punto 3-bis), introdotto a seguito delle proposte emendative approvate, si rappresenta che esso dispone che nei contratti per le sperimentazioni sia definita la percentuale di utili da riassegnare in parte agli istituti di ricerca e in parte ai fondi per la ricerca sanitaria secondo il principio che "la ricerca finanzia la ricerca"; la definizione di tali meccanismi di partecipazione agli utili, derivanti dalla successiva commercializzazione degli esiti della sperimentazione, nonché delle modalità di assegnazione degli stessi è demandata ad un successivo decreto del Ministro della salute. Independentemente dalle disposizioni attuative che verranno indicate nel citato decreto, la norma è in ogni caso orientata a determinare un impatto che non potrà che essere positivo per le finanze pubbliche, poiché essa introduce una possibilità, al momento non prevista per legge, di ottenere dal positivo esito di una sperimentazione clinica, anche un ritorno, a beneficio degli enti di ricerca, sotto forma di partecipazione agli utili della successiva commercializzazione.

Con riferimento al comma 2, lett. l) si conferma che le attività di formazione ivi previste, finalizzate all'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, sono già svolte sulla base degli attuali programmi di formazione continua, E.C.M., di cui al Decreto legislativo n. 502/1992 (artt. 16 bis, ter e quater, i quali, come noto, sono realizzati attraverso il conseguimento di crediti formativi e sono sviluppati secondo modalità coerenti a quanto indicato nella norma in esame (si veda, da ultimo, l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" del 2 febbraio 2017).

In merito al punto 2 della lettera m) si fa presente che esso introduce principi e criteri di delega finalizzati alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo. Nell'ambito di tali principi, si fa presente che, a seguito delle modifiche intervenute sul testo nel corso dell'esame presso la competente commissione della Camera dei Deputati, è mutata esclusivamente l'indicazione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie nell'ambito delle entrate del Bilancio dello Stato: a fronte della precedente indicazione - già positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione della

Relazione Tecnica relativa al testo del Senato - che faceva riferimento, in modo generico, ai "pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute" si è addivenuti ad una nuova, più specifica destinazione, contenuta nell'attuale testo, che fa riferimento ad attività pur sempre di competenza del Ministero della salute.

In merito alla lettera o) si fa presente che la stessa non ha alcun riflesso sulla finanza pubblica.

La nuova disposizione mira, infatti, ad eliminare l'ostacolo, attualmente rappresentato dall'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, a che le sperimentazioni cliniche di cui siano promotori i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, (ci si riferisce ad una pluralità di soggetti accomunati dall'assenza di fini di lucro e, più in particolare: strutture o enti o istituzioni pubbliche o equiparate o fondazioni o enti morali, di ricerca o associazioni/società scientifiche o di ricerca non a fini di lucro o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o persone dipendenti da queste strutture e che svolgano il ruolo di promotore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali) possano essere successivamente cedute o comunque compensate attraverso l'utilizzo dei relativi dati a fini registrativi. In tali casi, peraltro, la disposizione in esame prevede che l'eventuale valorizzazione di tali sperimentazioni possano tornare a vantaggio del soggetto promotore - circostanza, questa, al momento esclusa dal citato D.M. Per i motivi suesposti, si conferma, dunque, che la disposizione in esame non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.

**Articolo 1-bis.** La disposizione in esame concerne l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali.

La norma in argomento nasce dalla necessità di adeguare la disciplina italiana ai più recenti orientamenti della regolazione comunitaria in campo di sperimentazione clinica e, al contempo, di procedere ulteriormente nel percorso di riordino - e di riduzione - dei comitati etici già esistenti.

In conformità all'orientamento generale applicato a livello europeo, finalizzato ad una drastica riduzione nel numero dei Comitati Etici, con la introduzione di un Comitato Etico di coordinamento a livello nazionale, ed una definizione dei compiti dei Comitati Etici compatibile con una applicazione efficiente del Regolamento n. 536/2014, al comma 1 è istituito presso l'AIFA il Centro di coordinamento dei comitati etici nazionali (di seguito denominato «Centro di coordinamento»).

Ai sensi del comma 2 tale Centro di coordinamento, istituito presso l'AIFA, svolge funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Sono poi dettagliatamente individuati i compiti del predetto Centro di coordinamento. Ad esso infatti sono sottoposte le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Il Centro di coordinamento monitora, poi, le attività svolte dai comitati etici territoriali e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014 ai relativi coordinatori dei comitati etici territoriali. Nei casi di inerzia o, comunque, nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal predetto Regolamento (UE), propone la soppressione del comitato etico territoriale inadempiente al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, con la procedura di cui al comma 7.

Finora in Italia si è assistito ad una proliferazione dei Comitati Etici attivi; molti di essi, infatti, sono composti da diverse sezioni ognuna facente capo ad un IRCCS, per cui i Comitati degli IRCCS esistenti sono molti di più dei Comitati ufficiali; lo stesso vale per i comitati regionali, a loro volta composti da sezioni che sono essi stessi Comitati Etici. In ogni caso, una rilevazione sommaria, e per difetto, dei Comitati Etici finora attivi in Italia supera, di molto, il centinaio.

Con il citato Centro di coordinamento si afferma, pertanto, anche in Italia il principio, di derivazione comunitaria, della prevalenza di un unico Comitato Etico Nazionale (Centro) con funzioni di coordinamento sugli altri Comitati etici territoriali; al contempo, questi ultimi sono drasticamente ridotti nel numero, oltre che uniformati nella composizione e nelle modalità di funzionamento.

La concreta individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un numero massimo di quaranta, è demandata ad un decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La nomina dei componenti di ciascun comitato etico è di competenza regionale. E' in ogni caso assicurata l'indipendenza di ciascun comitato, nonché l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

Dalla presente disposizione emerge con evidenza l'assenza di oneri aggiuntivi alla finanza pubblica, atteso che, pur a fronte dell'istituzione di un nuovo centro di Coordinamento nazionale, le nuove disposizioni sono finalizzate ad ottenere una drastica riduzione del numero dei comitati etici territoriali, dalla quale, dunque, si otterranno oggettive riduzioni di costi.

Preliminarmente si deve segnalare che, in adesione al regolamento 536/2014, la tariffa da versare per la valutazione delle sperimentazioni dovrà essere limitata alla copertura dei costi. Al contempo, il sistema dovrà garantire un sistema tariffario competitivo rispetto a quello degli altri Stati Membri, che stanno implementando una struttura analoga, sebbene con numeri inferiori (anche sensibilmente) di comitati etici, e con partecipazione ai lavori degli stessi senza previsione di gettone di presenza per i componenti, ma con segreterie strutturate e composte da personale a tempo indeterminato. L'obiettivo della riduzione dei comitati etici e della conseguente complessiva riduzione dei costi non ha, pertanto, un effetto diretto sulle finanze pubbliche ma persegue obiettivi di competitività della ricerca scientifica, nel settore delle sperimentazioni cliniche, e, più in generale dell'intero sistema Paese.

Con riferimento ai rilievi effettuati su tale articolo aggiuntivo si segnala, innanzitutto, che la tariffa è a carico del solo promotore della sperimentazione, quindi non incide sul bilancio dello Stato né, per tale motivo, si rende necessario individuare specifiche fonti di copertura. L'innovatività di tale intervento normativo consiste, pertanto, nella volontà di stabilire per legge - in linea con l'articolo 86 del Regolamento UE n. 536/2014, in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano - che sia un decreto del Ministero della salute a fissare una tariffa unica, a fronte delle varietà di tariffe che si registrano, di fatto, nelle diverse realtà locali.

Il comma 5 dell'articolo 1-bis prevede, infatti, che con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sia individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, nonché definito l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di

viaggio per la partecipazione alle sedute del Centro di coordinamento e dei comitati etici territoriali.

La disposizione, prevede, pertanto, che l'importo della tariffa a carico del promotore, l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio siano disciplinati dal medesimo decreto.

Ciò proprio al fine di determinare, in sede di adozione del richiamato decreto, un importo della tariffa che garantisca la completa copertura delle spese connesse alla corresponsione del gettone di presenza e gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio.

Il richiamato decreto attuativo - sul quale il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà comunque esprimere il concerto - potrà, ove ritenuto necessario in relazione all'importo della tariffa, prevedere anche un limite massimo per la copertura delle spese di viaggio.

Si rappresenta, inoltre, che l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti dei comitati etici territoriali non costituisce una previsione innovativa, in quanto già prevista dall'articolo 6, del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, recante "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali", adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2006, n. 194.

Il richiamato articolo 6 dispone, difatti, che:

- al comma 2 che "con delibera dell'organo amministrativo della struttura ove opera il comitato etico può essere stabilito il gettone di presenza per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali";
- al comma 3 che "le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2".

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1-bis, il numero dei comitati etici presenti sul territorio nazionale viene ridotto da circa un centinaio (ognuno dei quali composto da un massimo di 18 componenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013) ad un massimo quaranta comitati etici.

Pertanto, si ritiene che i maggiori oneri derivanti dalla costituzione di un Centro nazionale di coordinamento dei Comitati etici non potranno superare i risparmi derivanti dalla soppressione di circa cinquanta comitati etici e dal venir meno delle relative spese di gestione.

Si conferma, infine, che dalla abrogazione del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, disposta dal comma 11 dell'articolo in esame, deriva anche la soppressione del "Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali", richiamato dal predetto decreto.

Con riferimento al soggetto destinatario della riscossione della tariffa, si rappresenta che, ad oggi, lo stesso non è indicato in una disposizione di legge, bensì dal decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante "Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite

dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco", che già disciplina - con riferimento alle domande di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche di fase I e dei relativi emendamenti - il soggetto a cui versare la tariffa e le relative modalità di versamento.

L'articolo 5 del richiamato decreto prevede, difatti:

- che la tariffa sia versata all'AIFA;
- che la ricevuta di versamento della tariffa debba riportare i riferimenti identificativi della sperimentazione;
- che le modalità di versamento sono indicate sul sito istituzionale dell'AIFA.

Si ritiene che potranno essere applicabili, anche per le sperimentazioni cliniche di fase II, III e IV le modalità di versamento già previste dal richiamato decreto 27 aprile 2015 e che, pertanto, spetterà all'AIFA il compito ripartire gli importi riscossi tra i comitati etici di volta in volta competenti per la valutazione della sperimentazione.

Tale modalità accentrata di versamento della tariffa risponde anche ad un'esigenza di semplificazione della presentazione della domanda di sperimentazione e dei relativi emendamenti da parte del soggetto promotore.

Proprio affinché siano disciplinate le richiamate modalità di versamento della tariffa, il comma 10 dell'articolo in esame, prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, il richiamato decreto 27 aprile 2015 sia oggetto di modifiche correttive e integrative, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le nuove disposizioni.

**Articolo 1-ter.** La disposizione in esame è volta all'applicazione e diffusione della « medicina di genere », ossia la medicina attenta alle differenze per sesso e genere, all'interno del complessivo Sistema sanitario nazionale. In particolare il comma 1 prevede la predisposizione, attraverso un apposito decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, di un Piano volto alla diffusione della succitata « medicina di genere », mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura, basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. I commi successivi individuano gli obiettivi finalizzati alla promozione e sostegno, attraverso un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche, della succitata « medicina di genere ».

Sotto il profilo finanziario, con riferimento al comma 1, si dà piena assicurazione che l'attività di pianificazione prevista dalle disposizioni ivi previste sarà svolta con le risorse umane e strumentali del Ministero della salute disponibili a legislazione vigente, nonché avvalendosi, anche in tal caso senza produrre nuovi oneri, del Centro Nazionale della medicina di genere e dell'Istituto Superiore di Sanità. Come per tutte le attività programmatiche di competenza del Ministero della salute, resta fermo che le iniziative che saranno individuate dal Piano saranno attuate e sviluppate sulla base delle risorse disponibili.

**Articolo 2. Soppresso****Capo II**

**Articolo 3.** La norma è volta a innovare il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. La stessa, comunque, non prefigura alcun assetto organizzativo diverso per le amministrazioni coinvolte, pertanto, non risultano prodotti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato: il "sistema degli ordini" già prevede, infatti, che gli enti procedano alla copertura delle spese tramite i contributi a carico degli iscritti (artt. 4, 14 e 21 del d.lgt. C.p.S. n. 233/46); non si ravvisa, pertanto, alcun riflesso diretto nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione (si tratta cioè di attività che già vengono espletate dagli enti interessati).

Da quanto sopra indicato emerge, con ogni evidenza, l'invarianza di spesa nonché la congruità del meccanismo di totale contribuzione a carico degli iscritti in relazione alla natura giuridica degli enti. Inoltre, per quanto concerne l'attività di vigilanza già in capo al Ministero della salute, essa è svolta nell'ambito dell'attività istituzionale allo stesso demandata e quindi con le risorse previste a legislazione vigente.

L'articolo non propone l'istituzione di nuovi enti pubblici bensì effettua la seguente operazione di ammodernamento:

1. adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al loro funzionamento interno;
2. muta la denominazione di collegio in ordine per effetto del mutato quadro ordinamentale e formativo;

Da tale riordino, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli ordini si caratterizzano da sempre per essere dotati dell'autonomia contabile finanziaria, ed operano pertanto in virtù della sola contribuzione degli iscritti. Tale meccanismo di contribuzione è idoneo, pertanto, a garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla composizione dei collegi dei revisori dei conti, si rappresenta che poiché le spese di funzionamento sono a carico degli iscritti, anche i controlli sono espletati, così come avviene attualmente, da professionisti sanitari iscritti agli albi, che svolgono tale compito a titolo gratuito.

Anche le modifiche apportate all'articolo 3 nell'ambito dell'esame presso la XII<sup>a</sup> Commissione della Camera rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano variazioni a carico della finanza pubblica.

**Articolo 3-bis.** La disposizione in esame pur concernendo l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie, non risulta innovativa ma soltanto attuativa delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992, i cui nuovi meccanismi di attuazione sono disciplinati dai commi 2 e successivi.

Si rileva che la disposizione in esame, tenuto conto del carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 3-ter.** La disposizione in esame introduce una modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e ne sostituisce l'articolo 5 che concerne l'individuazione e l'istituzione di nuove professioni sanitarie, introducendo nuove modalità e criteri.

Si rileva che la disposizione in esame, tenuto conto del carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 4.** Il nuovo testo di tale articolo, come modificato nell'ambito dell'esame presso la XII<sup>a</sup> Commissione della Camera, sostituisce i precedenti articoli 4 e 5 e reca la nuova procedura per l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico. La norma rinvia ad un Accordo Stato-Regioni la definizione dell'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle succitate professioni. E' previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, acquisito il parere del CUN e del CSS, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, venga definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e chiropratica.

In ordine ai profili sull'impatto finanziario, si conferma che l'istituzione delle professioni sanitarie in argomento non determina alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Si segnala anzi che le nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso la XII<sup>a</sup> Commissione della Camera, nel demandare ad un diverso procedimento l'istituzione delle professioni in parola, sostituiscono la precedente opzione della istituzione *ex lege* delle medesime professioni, sulla quale la Ragioneria Generale dello Stato si era già espressa positivamente valutando la Relazione Tecnica redatta sul testo approvato in Senato.

In particolare, non si ravvedono conseguenze finanziarie per il SSN in termini di assetto organizzativo e funzionale, nonché di remunerazione aggiuntive delle prestazioni erogate dalle predette figure professionali, in quanto la norma potrà trovare attuazione nell'ambito del SSN solo dopo che tali figure saranno disciplinate nell'ambito del CCNL di settore, fermo restando che le Regioni potranno procedere alle relative assunzioni in relazione ai propri fabbisogni e alle dotazioni organiche derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 541 e 542 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e nel rispetto della cornice finanziaria prevista dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Le prestazioni erogate all'utenza rientrano in quelle alle quali si applicano le detrazioni fiscali attualmente previste per le spese sanitarie. Tuttavia la regolamentazione di tali figure professionali, che oggi già operano ma senza una specifica disciplina di riferimento, consente di far emergere un sommerso sul quale poter operare controlli di carattere sia sanitario che fiscale.

Infine si fa presente che l'attivazione dei nuovi corsi di laurea per le professioni in parola è in ogni caso rimessa all'autonomia decisionale delle Università, le quali, quindi, valuteranno l'attivazione di tali corsi anche in relazione alle effettive risorse disponibili.

**Articolo 5.** Soppresso

**Articolo 6.** La disposizione in esame, concernente l'ordinamento delle professioni di chimico e fisico, è finalizzata a colmare, in via prioritaria, la lacuna normativa relativa all'assenza di un Ordine per i Fisici. Infatti, i fisici medici sono l'unica professione del ruolo della dirigenza sanitaria del SSN a non essere regolamentata in uno specifico albo.

In particolare, la disposizione modifica l'attuale denominazione del Consiglio Nazionale dei Chimici in "Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici" e la denominazione dell'Ordine dei Chimici in "Ordine dei Chimici e Fisici", prevedendo nell'albo professionale l'istituzione di due sezioni, A e B, settore "Chimica" e "Fisica". Pertanto, non si propone l'istituzione di un nuovo ordine, ma si migliora e si razionalizza, senza oneri per la finanza pubblica, l'attuale assetto degli Ordini dei chimici, presso cui sarà istituita un'apposita sezione per l'iscrizione dei fisici.

Si sottolinea, inoltre, che con la norma in esame non si istituiscono nuovi enti pubblici non economici ma - si ribadisce - si provvede in via esclusiva alla razionalizzazione degli Ordini dei chimici - già esistenti e attualmente vigilati dal Ministero della giustizia - attribuendo al Ministero della salute i compiti di alta vigilanza sulle professioni dei chimici e dei fisici. Tali compiti verranno espletati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dai contenuti sopra descritti emerge che dalla norma in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli Ordini sono dotati di autonomia contabile e finanziaria e operano in virtù della sola contribuzione degli iscritti, nel rispetto degli articoli 4 e 14 del d.lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, disposizioni, peraltro, confermata dall'art. 3, capoverso art. 1, comma 2, lett. b) del ddl in esame. Da ultimo, si osserva che l'integrazione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 17 del d.lgs del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, con la componente rispettivamente dei chimici e dei fisici non comporta alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio del Ministero della salute e più in generale per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 77 del DPR n. 221 del 1950, recante regolamento per l'esecuzione del d.lgs n. 233 del 1950, dispongono che le spese per il funzionamento delle Commissioni in esame sono a carico delle Federazioni nazionali.

**Articolo 7.** La disposizione in esame disciplina l'ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo. La professione del biologo quale professione sanitaria viene sottoposta alla vigilanza sull'Ordine dei biologi al Ministero della salute. Analoga modifica interviene per la professione di psicologo.

Quanto all'attività di vigilanza, oggi in capo al Ministero della giustizia, che viene trasferita al Ministero della salute, verrà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, attesa la natura meramente ordinamentale dalla disposizione in esame, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 8.** La disposizione in esame disciplina l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri.

L'attuazione della norma, di carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8-bis. La disposizione in esame introduce una modifica alla legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente norme in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in particolare nell'ambito dell'articolo 9 relativo all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Per comprendere la portata delle disposizioni in esame ed il relativo, eventuale impatto finanziario, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m. ha previsto, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, un apposito DPR per disciplinare,;

- a) la costituzione di un apposito Fondo che garantisca, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, un'idonea copertura assicurativa ai professionisti nei casi determinati dal medesimo decreto. Il Fondo è alimentato da un contributo posto a carico del professionista che faccia richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà posto a carico di tutte le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico professionale;
- b) le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie.

Il predetto provvedimento ad oggi non è stato emanato, pertanto la legge n. 24 del 2017 (art.10, comma 6), nel disciplinare compiutamente l'intera materia della responsabilità professionale ha demandato, tra l'altro, ad un decreto proposto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative che, oltre agli esercenti le professioni sanitarie, sono estesi anche alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.

Ne deriva che sul punto (requisiti minimi dei contratti per la copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie) il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 è già stato superato.

Considerato poi che l'articolo 14 della medesima legge n. 24 del 2017 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di uno speciale Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati dalla responsabilità sanitaria (la cui gestione, sarà affidata dal Ministero della salute, previa apposita convenzione, a CONSAP S.p.A. e il cui funzionamento è demandato ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della salute) richiamando, a tal riguardo, per alcuni aspetti, il provvedimento da adottarsi ai sensi del predetto art. 10, comma 6, l'articolo 8 bis in esame interviene in via interpretativa, allo scopo di assicurare il principio di economia dei mezzi giuridici, chiarendo che il Fondo di cui all'art. 14, costituisce un unico Fondo di garanzia, anche per le finalità previste dal decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 10, comma 6. In sostanza si prevede che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 14 della legge n. 24 del 2017 assolverà, oltre alle funzioni ivi specificamente previste, anche a quelle già previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 per garantire un'idonea copertura assicurativa ai professionisti.

Conseguentemente, in relazione alla suddetta previsione, con il comma 2 dell'articolo 8 bis, si dispone l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i cui contenuti sono di conseguenza da ritenersi superati.

Quanto all'impatto finanziario delle disposizioni in esame si fa presente che il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 24 del 2017, con il quale si istituirà il nuovo Fondo di garanzia per le vittime da malpractice andrà anche a definire la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per danni da malpractice con la conseguenza che tale importo sarà determinato in misura tale da assicurare entrambe le finalità cui assolve il fondo stesso. Resta fermo che, pur nell'ambito del medesimo fondo, la gestione delle quote riservate alle due finalità, che si sono indicate dianzi, resterà separata, secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento, previsto dall'articolo 14 della medesima legge n. 24 del 2017.

**Articolo 9.** La disposizione in esame, nell'ambito dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, prevede modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale e agli articoli 123 e 141 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Atteso che le norme introducono soltanto modifiche nell'ambito del sistema sanzionatorio e delle fattispecie di reato, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 10.** La disposizione in esame, volta a modificare la legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di *Doping*, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che è finalizzata a sanzionare il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensa farmaci e sostanze farmacologicamente attive, di cui alle classi dell'articolo 2, della citata legge n. 376.

**Articolo 11.** La disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, recando solo integrazioni al codice penale per introdurre una circostanza aggravante per alcuni reati in danno di persone ricoverate presso le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

**Articolo 12.** La disposizione contenuta al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo la stessa unicamente lo scopo di avviare un percorso di maggiore osmosi tra i medici in formazione specialistica, il personale del Servizio sanitario nazionale e le attività assistenziali espletate nell'ambito delle unità operative delle aziende sanitarie, fino a consentire agli stessi l'acquisizione di una graduale e progressiva autonomia e responsabilità nel concreto esercizio delle funzioni assistenziali al completamento del periodo di formazione. Tale inserimento nel S.S.N. dei medici in formazione specialistica non comporta oneri aggiuntivi, poiché viene espressamente previsto che all'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1-bis** inserisce nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, l'articolo 39-ter, recante "Disposizioni particolari per i medici extracomunitari". Le norme che disciplinano il riconoscimento dei titoli extracomunitari di medico sono finalizzate allo stabilimento, in via permanente, nel nostro Paese del professionista e

all'esercizio da parte dello stesso della professione e per tali motivi la procedura di riconoscimento è molto complessa. Tale procedura mal si concilia, però, con le esigenze di medici che per motivi di studio intendono semplicemente venire in Italia, per periodi limitati di tempo, per partecipare a corsi di formazione o aggiornamento professionale e poi fare rientro nel proprio Paese. La disposizione individua, quindi, procedure semplificate, che consentono a detti professionisti di frequentare specifici corsi altamente qualificanti, fermo restando il rispetto di determinati vincoli, finalizzati alla tutela della salute dei cittadini. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto i costi della formazione vengono sostenuti dal Paese di origine dei medici extracomunitari, ed anzi può contribuire allo sviluppo del sistema produttivo italiano, in quanto la circostanza che tali professionisti abbiano acquisito nel nostro Paese conoscenze tecniche e capacità operative può fungere da volano anche per l'instaurarsi di rapporti economici e di collaborazione con le aziende italiane impegnate ad esempio nella produzione di dispositivi medici, di apparecchiature elettromedicali ed altro.

In merito ad un possibile impatto delle disposizioni di cui al comma 1-bis in relazione ad un paventato innalzamento del rischio di malpractice sanitaria, si fa presente che tale norma demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'Interno, la definizione - tra l'altro - delle modalità e dei criteri di svolgimento delle attività svolte sulla base della norma medesima. Nell'ambito di tale decreto, dunque, verranno disciplinati in dettaglio gli aspetti che possano meglio garantire l'attività prestata da tali operatori sul territorio nazionale, prevedendo, in particolare, l'individuazione di un tutor, l'iscrizione in un elenco speciale dell'ordine di riferimento ed i necessari requisiti di professionalità.

Dal punto di vista di un possibile impatto finanziario, si fa tuttavia presente che l'intera attività di formazione destinata ai cittadini stranieri indicati nella norma in esame è in ogni caso finanziata dall'ente o istituto del Paese estero di appartenenza, che provvederà, altresì, anche alla relativa copertura assicurativa professionale.

**Articolo 13.** La disposizione in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto - al comma 1 - ha esclusivamente lo scopo, intervenendo sull'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. n. 1265 del 1934), di eliminare il principio della non cumulabilità all'interno della farmacia di determinate professioni sanitarie, sul presupposto del nuovo ruolo assunto dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Anche l'attuazione della disposizione del comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad apportare lievi modifiche alla normativa sull'ordinamento farmaceutico, limitatamente alle gestioni societarie di farmacie, allo scopo di superare le difficoltà applicative emerse in sede di concreta applicazione delle recenti innovazioni intervenute in materia.

### Capo III

**Articolo 14.** Dal punto di vista finanziario la norma non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le previsioni ivi contenute rinviano infatti alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti dei Ministeri, nell'ambito delle

risorse disponibili per i rinnovi contrattuali e quindi a invarianza complessiva della spesa, l'estensione ai dirigenti sanitari del Ministero degli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN, fermo restando, nelle more, il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto.

L'attribuzione di incarichi di struttura complessa avviene nei limiti del contingente di posti quantificato, ai sensi del comma 2, nell'ambito delle dotazioni organiche di seconda fascia vigenti per il Ministero - attualmente fissate in applicazione del decreto legge n. 95 del 2012 dalla tabella 9 allegata al DPCM 22 gennaio 2013 - e con priorità per i dirigenti già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge; le relative procedure vengono attivate in relazione alle posizioni di natura sanitaria che si renderanno nel tempo disponibili e nei limiti finanziari delle capacità assunzionali generali del Ministero per la copertura del differenziale economico conseguente alla diversa tipologia di incarico eventualmente conferita; rimangono quindi fermi gli attuali contingenti fissati in relazione agli incarichi di II fascia dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

In particolare, ad oggi, il CCNL Area 1 vigente prevede per le due categorie di personale che confluiscono nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero ai sensi del comma 1 della disposizione, uno stipendio identico (€ 43.310,90) e una indennità di specificità medica identica (€ 7.746,83). La retribuzione di posizione parte fissa è invece diversificata per dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria (€ 12.155,61) e dirigenti delle professionalità sanitarie (€ 4.132,05 per i medici e veterinari e € 6.972,57 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi).

La contrattazione di amministrazione gradua le retribuzioni di posizione parte variabile in relazione alle diverse tipologie di incarico fissando per la posizione B degli incarichi di II fascia l'importo di € 21.900,00 e per la posizione S3 degli incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie l'importo di € 8.000,00 per medici e veterinari e l'importo di € 10.000,00 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

In base ai criteri di attribuzione dell'indennità di risultato definiti in sede di contrattazione di amministrazione, sempre con riferimento alle precedenti retribuzioni di posizione variabile, i dirigenti di II fascia hanno nel passato percepito una somma pari a € 12.541,42, mentre i dirigenti delle professionalità sanitarie hanno percepito una somma pari a € 6.790,40 per medici e veterinari e a € 8.273,41 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

Il differenziale medio da considerare a carico del budget assunzionale per finanziare il conferimento degli incarichi di direzione di ufficio ai dirigenti sanitari di cui sopra può dunque essere stimato in circa € 28.255,63 annui lordi per medici e veterinari e in circa € 30.808,95 per chimici, farmacisti, biologi e psicologi.

Dal punto di vista della sostenibilità economica della previsione, che rimane comunque a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, va considerato che, tenuto conto degli ulteriori tagli di organico disposti dal decreto legge n. 95 del 2012, la dotazione organica di II fascia del Ministero è stata ridotta a 111 unità, nell'ambito delle quali si può ipotizzare, sulla base delle competenze del Ministero e della attuale situazione del personale, un contingente di circa 60 posti destinati a professionalità di tipo sanitario.

A fronte di tale contingente, i dirigenti di II fascia di ruolo presenti attualmente in servizio risultano essere pari a 108 unità,<sup>1</sup> senza voler considerare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. Di questi, 42 sono dirigenti con professionalità sanitaria.

All'esito dunque delle procedure di riorganizzazione imposte dalla normativa in materia di revisione della spesa, che dovranno necessariamente comportare un accorpamento di diverse strutture dirigenziali di seconda fascia, la disposizione consentirà di coprire le posizioni più rilevanti dal punto di vista funzionale che rimarranno disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio degli attuali dirigenti di II fascia con professionalità sanitaria, e che potranno ammontare a circa 2 - 3 all'anno. Pertanto, considerato il differenziale economico come sopra quantificato e tenuto conto delle ordinarie capacità assunzionali del Ministero (che sulla base di un turn over fissato al 20% ammontano negli ultimi anni, a circa € 600.000,00 per esercizio), la disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione delle assunzioni la quale, pur facendosi carico del finanziamento degli incarichi di cui al comma 4, potrà continuare a comprendere anche tutte le altre figure professionali, dirigenziali e non.

Mediante il nuovo meccanismo di accesso agli incarichi, il Ministero potrà in particolare provvedere alla regolare copertura degli uffici periferici di sanità e veterinari, che rivestono carattere prioritario e che, per la natura delle funzioni esercitate e delle responsabilità del titolare della struttura (funzionario delegato e datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008), non possono rimanere vacanti, avvalendosi del personale dirigenziale sanitario già presente sul territorio, in possesso di tutti i requisiti professionali necessari e in grado di assicurare la propria presenza in periferia nel tempo.

La disposizione risponde alla necessità di consentire al Ministero l'indispensabile provvista di risorse umane con adeguata qualificazione professionale sanitaria. Infatti, il raffronto tra i dati sui collocamenti a riposo, nel prossimo quinquennio, dei medici e veterinari impiegati nel SSN, stimati in base all'attuale distribuzione per età di tali dirigenti, ed il numero annuo medio di laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria inducono il Ministero della salute a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro professionalmente qualificato rispetto alla domanda proveniente da pubbliche amministrazioni. Detto squilibrio nello specifico mercato del lavoro in esame inciderà in maniera particolarmente negativa sulla capacità del Ministero della salute di acquisire personale sanitario, a causa del sensibile divario esistente tra i trattamenti economici dei dirigenti delle professionalità sanitarie dipendenti da enti ed aziende del SSN, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica, e l'omologo personale del menzionato dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento. Quindi, ha lo scopo di rendere il Ministero competitivo rispetto al SSN; nel reclutamento delle ridotte risorse umane con qualificata professionalità sanitaria (la previsione del diploma di specializzazione per l'accesso al Ministero comporta infatti l'acquisizione di personale con un corso di studi

<sup>1</sup> Per mero errore materiale la precedente versione della Relazione Tecnica, trasmessa in data 3.10 u.s. conteneva ancora l'indicazione della data del 31 dicembre 2013, per quanto i dati relativi sia alla pianta organica che ai profili retributivi fossero stati già aggiornati rispetto a quelli contenuti nella Relazione tecnica di passaggio redatta a seguito dell'approvazione del presente DDL al Senato in data 24 maggio 2016. Pertanto si conferma che tutti i dati contenuti nell'illustrazione del presente articolo sono stati adeguatamente aggiornati.

universitari di circa dieci anni), che andranno sempre più riducendosi nel prossimo futuro. Tale personale risulta infatti indispensabile per l'efficace assolvimento dei primari compiti di tutela della salute affidati al predetto dicastero, compiti resi più complessi non solo dall'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta all'aumento delle aspettative di vita ed all'evoluzione delle possibilità terapeutiche, ma anche dalle necessità di assicurare elevati livelli di prevenzione e controllo specie in materia di profilassi internazionale, a causa del crescente fenomeno della globalizzazione.

Considerando che il personale sanitario del Ministero assicura attraverso l'attività resa a richiesta ed utilità dei privati - particolarmente sul territorio - l'entrata allo Stato di rilevanti tariffe a fronte dei servizi erogati all'utenza, il tendenziale progressivo riequilibrio dei trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti sanitari del Ministero con quelli del Servizio sanitario nazionale, che segue l'equiparazione giuridica anche per i titoli di studio previsti per l'accesso ai ruoli, rappresenta per il futuro, condizione necessaria per l'efficacia dell'azione istituzionale del Ministero, e quindi elemento di crescita anche per le entrate al bilancio dello Stato che ne derivano.

**Articolo 15.** La disposizione in esame reca norme di coordinamento per le regioni e per le province autonome e non si configurano nuovi oneri per la finanza pubblica.

**Conclusivamente, con riferimento alle varie disposizioni contenute nell'ddl in esame, in base alle quali vengono assegnati nuovi compiti a taluni enti vigilati dal Ministero della salute, si fornisce assicurazione che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 OTT. 2017

A condizione che all'articolo 1-ter:

- a) sia introdotta una clausola di invarianza finanziaria per tutte le azioni previste dall'articolo;
- b) siano soppressi i commi 3 e 4;
- c) al comma 7 sia introdotta una clausola di esclusione della corresponsione ai componenti degli osservatori di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e di rimborsi spese.

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

16382   
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III


Roma, 12 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo Economia  
Ufficio Coordinamento Legislativo  
e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Prot. N. 184027/2017  
Rif. Prot. Entrata  
Risposta a nota n.

**OGGETTO: AC 3411 e abb**– Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Si restituisce negativamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato  


**RELAZIONE TECNICA**

**A.C. 3411 e abb.** - Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione prevede l'inserimento dell'articolo 28-sexies (Altre misure in materia di compensazione) nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

Nel dettaglio, l'articolo 28-sexies stabilisce che:

- i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con debiti relativi a imposte erariali (imposte sui redditi, comprese le relative addizionali, imposta sul valore aggiunto-IVA, imposta regionale sulle attività produttive-IRAP), contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore (comma 1);
- per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito, mentre per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore (comma 2);
- è, comunque, contemplata la preventiva certificazione del credito, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto, e recante l'indicazione della data prevista per il pagamento (comma 3);
- la compensazione è realizzata alle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ossia, mediante l'utilizzo del modello F24), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La stessa è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato (comma 4);
- entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione e, in caso contrario, la struttura di gestione procede al recupero del credito secondo le modalità fissate dal citato articolo 28-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, e dal relativo decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014 (comma 5).

Con riferimento agli effetti finanziari della disposizione, si rileva preliminarmente che i crediti vantati nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica non sono certificabili ai sensi delle norme sopra richiamate. Peraltro, allo stato, non è presente una definizione univoca di "società a prevalente partecipazione pubblica", con ciò creandosi problemi applicativi e, ancor prima, di definizione degli aspetti finanziari con riguardo alle stesse.

Ciò premesso, l'estensione dell'istituto della compensazione ai debiti tributari e contributivi maturati correntemente determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione "universale", ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova precisare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero – da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 – dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.

E' opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24, determina aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale "Fondi di bilancio" delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati, non trascurando inoltre la circostanza che non tutti i soggetti debitori commerciali (si pensi in particolare alle società partecipate) sono attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del modello F24. Le risorse da destinare al Fondo non sarebbero quindi limitate a quelle stanziare annualmente nel bilancio dello Stato per la fruizione dei crediti d'imposta, ma dovrebbero essere previste risorse aggiuntive per la concessione di anticipazioni/finanziamenti a favore degli enti debitori, peraltro senza la previsione di alcun tasso di interesse. Il sistema comporterebbe quindi un accollo immediato di tutti gli oneri del rimborso dei crediti in capo al bilancio dello Stato, con un recupero (che potrebbe essere parziale) delle somme anticipate in esercizi successivi.

In conseguenza di quanto sopra, la disposizione in esame determina effetti peggiorativi sui bilanci degli enti impositori e, conseguentemente, sui saldi di finanza pubblica, con un impatto negativo particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali. In ogni caso, con riferimento agli esercizi successivi, un effetto negativo si registrerebbe negli anni in cui le somme non incassate, in quanto oggetto di compensazione, risultassero superiori a quelle oggetto di recupero (situazione che verosimilmente si verificherebbe nel periodo iniziale di applicazione della disposizione in esame, nel quale ci si può attendere un progressivo aumento del ricorso alla compensazione e, conseguentemente, il permanere di una forbice tra importi compensati e importi recuperati nell'anno).

Non si omette di rilevare, inoltre che la disposizione determinerebbe rilevanti criticità in termini di liquidità in quanto, per le motivazioni sopra richiamate, sul conto disponibilità gestito da Banca d'Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria verrebbe meno un gettito di considerevole entità, generando un fabbisogno fronteggiabile solo con un incremento delle emissioni nette di titoli del debito pubblico e un peggioramento di tale aggregato.

Una quantificazione degli effetti finanziari sopra illustrati non può che essere effettuata secondo un approccio prudenziale in base al quale, in mancanza di elementi puntuali di stima, è misurato l'onere massimo potenzialmente derivante dalla disposizione.

In tal senso, si ipotizza che una estensione dell'istituto della compensazione di tale entità possa determinare un rilevante incremento delle richieste di certificazione, in vista di un utilizzo

atteso quasi certo del credito in compensazione, al punto che una valutazione dell'importo massimo potenziale dei crediti compensabili può essere fatto coincidere con la totalità dei debiti commerciali scaduti delle pubbliche amministrazioni.

In tal senso possono essere richiamate le stime dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni pubblicate annualmente dalla Banca d'Italia: nell'ultima relazione annuale dell'Istituto Centrale è riportata una stima complessiva pari a 64 miliardi di euro che, depurata dalla componente fisiologica costituita dai debiti non ancora esigibili, porta ad una quantificazione dei debiti potenzialmente compensabili pari a circa 35 miliardi di euro. L'ordine di grandezza di tale stima è confortato anche dalle elaborazioni basate sulle informazioni disponibili sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti del Ministero dell'economia e delle finanze.

A fronte di tale importo (al quale andrebbe aggiunto quello relativo ai debiti delle società a prevalente partecipazione pubblica, la cui quantificazione non è tuttavia disponibile), al fine della valutazione della effettiva possibilità di utilizzare tali debiti in compensazione, si rileva che una stima dell'ordine di grandezza dei debiti fiscali delle imprese è pari a circa 200 miliardi di euro a cui devono aggiungersi i debiti contributivi, quantificabili in prima approssimazione in oltre 100 miliardi di euro.

Dalle valutazioni sopra riportate emerge che, considerato il rapporto tra l'importo dei crediti commerciali e quello, ben più elevato, dei debiti potenzialmente oggetto della compensazione proposta, appare verosimile che la quasi totalità dei creditori commerciali abbia contestualmente un debito che, ai sensi della disposizione in esame, risulterebbe compensabile.

Considerato che, per le modalità di recupero sopra illustrate, nel primo anno gli importi versati dagli enti debitori commerciali a titolo di restituzione saranno di importo marginale, l'effetto della disposizione potrebbe essere quantificabile, in tale anno, fino ad un importo massimo pari ai 35 miliardi sopra richiamati. A fronte di tale importo la disposizione non individua alcuna copertura finanziaria.

A tale ammontare, devono aggiungersi gli aggravii a carico della pubblica amministrazione in termini di maggiori costi amministrativi conseguenti all'incremento del volume delle operazioni di certificazione e compensazione: ciò riguarderà sia i servizi e le strutture telematiche coinvolti (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, ecc), sia gli enti debitori che dovranno affrontare un notevole ampliamento dell'attività amministrativa e di alimentazione dei sistemi informativi. Anche tali costi, che costituirebbero un onere a regime, non risultano compensati nella disposizione in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*h*

POSITIVO

NEGATIVO

12 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Firma]*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine di lavori .....	102
5-12428 Sibilia: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza .....	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA) ....	103
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL) .....	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA .....	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	114

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	106
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 12.40.

##### Sull'ordine di lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, allo svolgimento delle interrogazioni ai risposta immediata in Commissione e, successivamente, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3411 Cancellieri, recante introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è abbinata la proposta di legge e C. 4231 Mucci.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12428 Sibilìa: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.**

Federico D'INCÀ (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico D'INCÀ (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, sottolineando come essa riporti esclusivamente le dichiarazioni rese dalla Banca d'Italia in merito alla questione posta dalla sua interrogazione, senza fornire alcun elemento utile a chiarire la vicenda.

Al riguardo rammenta che l'interrogazione prende avvio dai gravi indizi emersi dalle conversazioni tra l'avvocato Massimo Malvestio e Massimo Lembo, dirigente di Veneto Banca, in relazione a un'operazione finanziaria di 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca popolare di Vicenza, che ha finanziato la società di diritto lussemburghese Optimum, affinché questa sottoscrivesse azioni della medesima banca. Ricorda inoltre che, in base alle medesime conversazioni, il citato avvocato Malvestio avrebbe riferito, con riferimento a un'analogha operazione proposta anche a Veneto Banca, di improprie interferenze che sarebbero state poste in essere dal dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, in violazione dei propri doveri istituzionali e con negative conseguenze sulla stabilità del sistema bancario.

Posto che, di tale questione è stata investita la Magistratura, la quale, come auspica, provvederà a sanzionare severamente le responsabilità dei soggetti coinvolti e, *in primis*, quelle facenti capo all'organo di vigilanza, evidenzia come le richiamate vicende coinvolgano il territorio del Veneto, il cui tessuto produttivo è stato già duramente colpito, risultando ormai « mutilato » a causa delle gravi truffe realizzate dagli istituti bancari in danno dei risparmi di oltre 220 mila famiglie. Nel sottolineare come la responsabilità di tale gravissima situazione ricada anche sulla Banca d'Italia, la quale è risultata del tutto carente nello svolgimento del suo ruolo di Autorità di vigilanza, auspica che, oltre all'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, il Governo intenda intervenire attraverso una forma di ristoro a favore dei risparmiatori truffati, sottolineando altresì come tale forma di ristoro non dovrebbe essere posta a carico della collettività, bensì a carico del sistema bancario, eventualmente anche attraverso l'utilizzo del Fondo interbancario,

Ribadisce quindi come la risposta del rappresentante del Governo sia del tutto insufficiente, sebbene la sua interrogazione riproponga una questione già sottoposta all'Esecutivo con l'interrogazione 5-12179 Sibilìa, di cui è cofirmatario, svolta presso la Commissione Finanze lo scorso 28 settembre, rispetto alla quale il Governo non aveva, neanche nella precedente occasione, fornito alcun elemento utile.

**5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA).**

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) rileva innanzitutto come, dalla risposta del Sottosegretario, si possa evincere che SGA non dispone delle autorizzazioni bancarie necessarie per procedere nella rinegoziazione dei crediti deteriorati ad essa ceduti, così come prospettato dall'interrogazione.

In tale quadro ricorda che i crediti deteriorati della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, poste in liquidazione coatta amministrativa, ammontano a circa 17 miliardi di euro, rispetto ai quali, sia la Banca d'Italia, sia il Governo, avevano segnalato la necessità di una gestione molto attenta e prudente, volta a ottenere la migliore percentuale possibile nell'ambito dell'attività di recupero dei crediti e a preservare al tempo stesso il sistema produttivo della Regione Veneto da ulteriori gravi danni. Al riguardo rileva inoltre come a tali fini sia certamente necessario porre in essere operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione dei crediti stessi, per le quali è indispensabile il possesso della licenza bancaria.

Invita quindi l'Esecutivo a definire, entro tempi brevi, il quadro degli strumenti tecnico-giuridici, richiamati anche nella risposta del Governo, che consentano di gestire i crediti deteriorati delle predette banche venete, facendo tornare *in bonis* i predetti crediti e permettendo a numerose imprese di quella Regione, tuttora escluse dal circuito del credito e quindi fortemente limitate nella loro operatività, di riprendere appieno la loro attività.

**5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL).**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rileva in primo luogo come la questione oggetto

della sua interrogazione stia procedendo su un doppio binario: uno, istituzionale, relativo alla definizione di eventuali regolamenti o direttive europee in materia, rispetto al quale la posizione del Governo risulta chiara e condivisa sostanzialmente da tutte le forze politiche italiane, e l'altro, legato alle decisioni che la Banca centrale europea porta avanti autonomamente, attraverso le nuove linee guida emanate in materia di gestione dei crediti in sofferenza detenuti dalle banche, rispetto alle quali la stessa BCE ha precisato che si tratta di indicazioni non vincolanti, ma rispetto alle quali il mancato adeguamento delle banche potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni.

In tale quadro, se da una parte confida nella volontà del Governo di tutelare in sede europea gli interessi del Paese attraverso un'azione politica coerente in materia di *non performing loans*, evidenzia come il secondo livello della questione, sopra richiamato, presenti profili piuttosto critici, e ne è testimonianza la reazione dei mercati finanziari, i quali, alla notizia dell'emanazione delle predette linee guida, hanno reagito negativamente, determinando una forte svalutazione dei titoli bancari.

Chiede quindi al rappresentante del Governo come si intenda intervenire al fine di minimizzare il rischio che, in un momento in cui il sistema sta finalmente riacquistando stabilità, si adottino misure restrittive, anche con effetto retroattivo, le quali avrebbero conseguenze disastrose per l'economia del Paese.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Paglia, nel condividere la rilevanza delle questioni poste dall'interrogazione, rileva come possa essere individuato, oltre ai due livelli illustrati, un terzo ambito di intervento, prettamente politico, il quale è del resto prefigurato, sia pure in termini diplomatici, dalla risposta all'interrogazione.

Al riguardo evidenzia come, nell'ambito del dibattito su tali tematiche, nel quale il Governo italiano è fortemente impegnato,

l'Esecutivo stesso abbia avanzato, oltre a rilievi di merito, anche rilievi di legittimità, in particolare al fine di verificare se le iniziative adottate in materia dalla BCE siano conformi alla normativa dei Trattati UE relativamente alle competenze dell'Ecofin e della Commissione europea.

**5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA.**

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, sottolinea tuttavia come essa contenga un'inesattezza di carattere tecnico: la questione posta dall'interrogazione, infatti, riguarda lo slittamento dei termini, inizialmente previsti su base trimestrale e non semestrale, dalla disciplina del nuovo spesometro, che stabilisce la trasmissione periodica dei dati IVA, fissando le prime due scadenze, per il 2017, al 31 maggio e al 16 settembre, entrambe successivamente posticipate al 16 ottobre.

Al riguardo ricorda che il Governo, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 193 del 2016, che ha introdotto il predetto obbligo di trasmissione dei dati delle fatture su base trimestrale, ha prodotto una relazione tecnica nella quale si stimava un maggiore incasso di 1,32 miliardi di euro nel 2017, grazie ai maggiori introiti derivanti dalla lotta all'evasione IVA, attribuendo tali risultati all'effetto deterrente che si sarebbe verificato per i primi due trimestri del 2017.

Anche alla luce del gravissimo disservizio verificatosi nel sistema telematico di trasmissione dei dati IVA, che ha determinato la necessità di far slittare il termine utile per la trasmissione dei dati

medesimi, l'interrogazione chiede dunque al Governo di verificare quale possa essere il minore incasso derivante dallo slittamento delle predette scadenze dal 31 maggio al 16 ottobre 2017, applicando a tal fine lo stesso modello di quantificazione inizialmente utilizzato.

Nel prendere atto della mancata risposta del Governo rispetto a tale questione, si riserva ulteriori iniziative per richiedere un aggiornamento di tale quantificazione, che tenga conto del richiamato slittamento al 16 ottobre prossimo dei termini di scadenza degli obblighi di trasmissione dei dati IVA.

**5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale.**

Sara MORETTO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ampia e dettagliata, si dichiara tuttavia parzialmente soddisfatta: il Governo ha infatti sostanzialmente ribadito la scelta di escludere, dal novero dei beneficiari di un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, le imprese del settore del noleggio autobus con conducente per il trasporto passeggeri.

Nel rammentare come tale comparto conti circa 40 mila imprese e abbia altresì ricadute positive in termini di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, sottolinea come il Governo non abbia dato risposta all'ulteriore questione posta dall'interrogazione, in relazione alla possibilità di avviare una consultazione con le associazioni del settore, per concertare una soluzione del caso.

Nel prendere atto che l'ultima parte della risposta prefigura la necessità di un

coordinamento della normativa nazionale in materia di trasporto occasionale di passeggeri con la normativa europea, auspica che l'armonizzazione della normativa possa costituire l'occasione per coinvolgere le associazioni interessate e per trovare una soluzione concertata, che non penalizzi le imprese del settore, oltre ad essere rispettosa dei limiti imposti dall'Unione europea e dei vincoli di finanza pubblica.

**La seduta termina alle 13.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che anche la Commissione Attività produttive ha espresso il proprio parere sul provvedimento, e che nella mattinata odierna il Governo ha trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio.

In tale contesto propone di chiedere un ulteriore, congruo rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente previsto per lunedì 16 ottobre prossimo, al fine di consentire alla Commissione Finanze di disporre di un tempo adeguato per affrontare in modo approfondito gli elementi di criticità circa i profili finanziari del provvedimento emersi nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, condive, anche a nome del gruppo M5S, la proposta del Presidente.

Michele PELILLO (PD) concorda con la proposta del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## ALLEGATO 1

**5-12428 Sibilìa: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, riproponendo i contenuti di una precedente interrogazione su vicende apprese dalle intercettazioni acquisite dalla Procura di Roma relative ad un'operazione finanziaria da 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza per finanziare la società «Optimum» di diritto lussemburghese, si chiede una integrazione alla risposta già data, con riferimento all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia ed alla possibile revoca del mandato del Governatore.

La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che la presunta operazione riferita a Veneto Banca, ed i fatti asseriti risultano del tutto privi di riscontro.

Ad ulteriore supporto, si ritiene utile precisare che, nella risposta già fornita alla richiamata precedente interrogazione, risultano chiari riferimenti all'attività di vigilanza svolta dall'istituto.

Per completezza di trattazione, in merito alla possibile revoca del mandato del Governatore, l'istituto ha richiamato lo Statuto del SEBC, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del SEBC, stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata (articolo 14.2).

Ciò a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, prevista dall'articolo 130 TFUE.

## ALLEGATO 2

**5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, « i crediti deteriorati delle banche venete siano effettivamente stati trasferiti alla SGA e se la stessa abbia le necessarie autorizzazioni bancarie per rinegoziare i singoli crediti deteriorati, al fine di modularli considerando la specificità di ciascun debitore ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 prevede che i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) rimasti nelle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli altri attivi non ceduti o retrocessi ai sensi del medesimo decreto-legge, vengano ceduti alla S.G.A., intermediario finanziario *ex* articolo 106 Testo Unico Bancario (TUB).

Il trasferimento alla S.G.A. mira proprio a consentire l'allocazione dei predetti attivi deteriorati presso un soggetto in grado di svolgere una piena attività di gestione del credito, al fine di consentire la continuità del supporto creditizio a favore dei soggetti che abbiano prospettive di recupero, con le modalità e le tempistiche più opportune.

È, peraltro, da considerare che, per ottemperare in linea definitiva al vigente quadro normativo, ai fini della cessione dei suddetti attivi alla S.G.A. è richiesta specificamente l'emanazione di un apposito decreto ministeriale da parte del MEF

ed un successivo contratto – ad esso conforme – da stipularsi tra i Commissari liquidatori delle due banche e la medesima S.G.A..

I beni e rapporti giuridici, una volta ceduti, potranno, inoltre, essere costituiti in uno o più patrimoni destinati della stessa S.G.A., separati a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società.

Come sarà facile comprendere, la dimensione e l'eterogeneità del compendio da cedere e l'esigenza di definire preliminarmente talune rilevanti problematiche di carattere tecnico-operativo, connesse con la natura del tutto peculiare dell'operazione, hanno richiesto complessi approfondimenti di tipo tecnico-giuridico.

Si può comunque anticipare che questi ultimi siano attualmente in via di definizione tra gli Organi delle liquidazioni e gli Organi della S.G.A. e che il conseguente provvedimento ministeriale, già, peraltro, in via di predisposizione, sarà quanto prima perfezionato per i successivi adempimenti.

Nelle more del trasferimento alla S.G.A. è stata in ogni caso assicurata la gestione in continuità dei suddetti attivi da parte delle Liquidazioni, con il supporto di Intesa SanPaolo S.p.A., alla quale, come noto, è stata ceduta parte delle attività e passività facenti capo alle Banche in questione, allo scopo di evitare interruzioni nei relativi rapporti e di assicurare, per tale via, la continuità del supporto creditizio ai soggetti meritevoli in un'ottica di conservazione e massimizzazione del valore di realizzo dei predetti attivi, oltre che

di servizio agli affidati e all'economia dei territori di operatività delle due banche in liquidazione.

Per corrispondere in modo più compiuto, infine, allo specifico oggetto dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che non possono essere oggetto di cessione a SGA i crediti che afferiscono a rapporti in essere, che richiedano al soggetto cessionario il possesso della licenza bancaria.

Ciò in quanto, come già rappresentato, SGA è un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del

testo unico bancario. Si ribadisce, altresì in ogni caso, che, come intermediario finanziario, SGA è abilitato alla concessione di finanziamenti: può quindi erogare nuova finanza ai debitori ceduti, al fine di migliorare le prospettive di recupero del credito e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

È, comunque, in corso una ricognizione delle tipologie contrattuali, che, peraltro, risultano molto limitate, per le quali sia richiesta la licenza bancaria e per le quali sarebbe necessario attuare il trasferimento con modalità specifiche.

## ALLEGATO 3

**5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame concerne le nuove linee guida della BCE sulla gestione dei crediti in sofferenza («*Addendum to the ECB Guidance on non-performing loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures*»), poste in consultazione il 4 ottobre u.s.

Al riguardo, si rammenta, preliminarmente ed in sintesi, che il documento illustra le «aspettative» della BCE sugli accantonamenti che le banche dovrebbero fare sui crediti deteriorati. Negli auspici della BCE, le banche dovrebbero procedere ad accantonare il 100 per cento del valore del credito entro due anni, nel caso di crediti non garantiti, ovvero entro sette anni, nel caso di crediti garantiti (cosiddetto *Calendar Approach*). È previsto anche un meccanismo di progressione lineare, per cui le svalutazioni andrebbero operate annualmente pro-quota, trasformando di fatto tale *backstop* in un requisito annuale.

La proposta precisa, inoltre, che, nel caso in cui le banche non si conformassero alle «aspettative» della BCE, questa ne terrebbe conto in sede di SREP (*supervisory review and evaluation process*): il mancato adeguamento della banca potrebbe pertanto comportare l'applicazione di obblighi incrementali sul patrimonio di vigilanza per compensare i mancati accantonamenti.

Quindi, sebbene la *policy* in questione non sia formalmente vincolante, eventuali disallineamenti ritenuti non giustificabili

comporterebbero misure prudenziali di corrispondente impatto.

Ciò premesso, come riportato nell'interrogazione, già il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso perplessità di metodo sullo schema di provvedimento.

In particolare, appare opportuno verificare che questo sia pienamente conforme alle prerogative che il Trattato assegna alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo, e al quadro normativo dell'Unione europea.

Si precisa, inoltre, che il *Calendar Approach* è già stato analizzato nel contesto dell'elaborazione, nell'ambito del *Financial Services Committee*, di un Rapporto sui crediti deteriorati e che già in quella sede è risultata una opzione regolamentare estremamente controversa, tanto è vero che l'Ecofin dell'11 luglio 2017, nelle sue conclusioni, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione della Commissione europea ed all'esito di tale analisi, comprensiva di una valutazione d'impatto, la presentazione, se del caso, di una proposta normativa.

La Banca d'Italia, chiamata ad esprimersi, dal canto suo, ha fatto presente che la *guidance* non tiene conto delle specificità dei contesti nazionali e può determinare una distorsione della parità concorrenziale tra i diversi Paesi appartenenti al SSM (*Single supervisory mechanism*). Difatti le banche dei Paesi caratterizzati da tempi lunghi di recupero dei crediti sarebbero chiamate a effettuare in anticipo svalutazioni, mentre l'effetto sarebbe nullo

o trascurabile nelle giurisdizioni con tempi di recupero rapidi.

Inoltre, sempre a parere di Banca d'Italia; dovrebbe essere evitata l'applicazione di automatismi sulle svalutazioni dei crediti garantiti, che maggiormente risentono delle lungaggini delle procedure di recupero.

Per tutto quanto esposto, nella considerazione della delicatezza e dell'estrema complessità della questione, sono in corso approfondite valutazioni ed analisi del testo e delle sottese dinamiche e conseguenze in termini economici e sociali, al fine degli opportuni confronti in sede europea.

## ALLEGATO 4

**5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha modificato la disciplina del cosiddetto «spesometro» di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che nella relazione tecnica al menzionato provvedimento venivano stimati significativi incassi aggiuntivi per lo Stato derivanti dall'introduzione di detti adempimenti che mirano a contrastare l'evasione in materia di IVA, garantendo una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni cui si aggiunge l'effetto deterrente dell'intervento finalizzato a contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere se il richiamato maggior gettito come quantificato nella relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come riformulato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture registrate, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché dei

dati delle relative variazioni, siano influenzati e in quale misura dallo slittamento dell'invio dei dati relativi al primo semestre del 2017.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 (periodo di imposta 2017), il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre, inizialmente previsto per il 16 settembre 2017 è stato prima posticipato al 28 settembre 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2017.

A seguito della sospensione del servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi» nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2017, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di scadenza al 5 ottobre 2017.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017 è stato posticipato al 16 ottobre 2017.

In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle

fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad as-

sicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.

## ALLEGATO 5

**5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti con il documento in esame rilevano come la Commissione europea ha chiarito, in merito ai criteri di applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE, che una volta che uno Stato membro si avvale della possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, non può poi restringere il campo di applicazione del beneficio escludendo taluni settori di attività tra quelli menzionati dalla Direttiva stessa, nel caso di specie il settore del noleggio autobus con conducente dal beneficio del rimborso delle accise.

I proponenti di conseguenza sostengono che l'Agenzia delle Dogane sarebbe tenuta al rimborso delle accise anche per i consumi di gasolio effettuati per l'attività di noleggio autobus con conducente dal 1° aprile 2012, poiché l'Italia ha recepito in modo difforme la Direttiva 2003/96/CE.

A tal fine, chiedono la convocazione di tutte le Associazioni di settore per definire le possibili soluzioni, considerato che detto rimborso coinvolgerebbe circa 40.000 imprese del settore noleggio autobus con conducente.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente appare utile ripercorrere brevemente il quadro legislativo riguardante il beneficio fiscale riconosciuto agli operatori del settore dell'autotrasporto per i consumi di gasolio.

In concomitanza degli incrementi dell'accisa previsti sul gasolio per uso carbu-

razione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva superiore, dapprima, a 3,5 tonnellate e, successivamente, pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad alcune categorie di esercenti il trasporto di persone, a far data dal 2005, è stato, di volta in volta, riconosciuto il diritto al rimborso dell'onere conseguente al predetto aumento, ferma restando l'applicazione, sul gasolio consumato, di un'aliquota di accisa non inferiore a quella in vigore al 1° gennaio 2003, pari ad euro 403,21391 per mille litri di prodotto.

Il beneficio è stato riconosciuto anche in occasione dell'incremento disposto con decreto legislativo n. 26 del 2007, richiamato dagli interroganti.

Il predetto decreto legislativo, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006, individuava i soggetti aventi titolo facendo riferimento alle categorie indicate dall'articolo 5, commi 1 e del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, che per quel che attiene il trasporto di persone erano identificate nei seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Con-

siglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Nel 2012, l'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012 ha sancito definitivamente il principio della sterilizzazione degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione a favore delle categorie previste dal richiamato articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452.

A decorrere dal 3 dicembre 2016, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la disciplina relativa all'agevolazione fiscale per l'autotrasporto ha trovato la sua naturale collocazione nel decreto legislativo n. 504 del 1995 (articolo 24-ter), mantenendo il relativo campo di applicazione e procedendo ad aggiornare unicamente i riferimenti normativi.

Quanto al quadro comunitario, si evidenzia che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 non ha efficacia diretta nell'ordinamento tributario dello Stato, essendo necessario per l'individuazione delle modalità e dei limiti dell'applicazione del beneficio, il relativo formale recepimento nello stesso ordinamento per il tramite di una fonte di natura primaria.

Invero, il citato articolo 7 accorda agli Stati membri una mera facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi, evidentemente, nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro con il proprio sistema giuridico.

Non si rinviene pertanto alcun obbligo di integrale recepimento in tal senso.

Non esistendo un regime impositivo armonizzato in tema di agevolazioni, tranne quelle specificamente configurate come obbligatorie, gli unici vincoli che la direttiva pone, qualora uno Stato membro

decidesse di avvalersi della possibilità di darvi attuazione, sono quelli fissati dal paragrafo 2 dello stesso articolo 7, ovvero il rispetto dei limiti minimi comunitari di tassazione ed il livello di aliquota agevolata di gasolio per autotrazione ammessa che non può essere inferiore a quella nazionale vigente al 1° gennaio 2003.

Agli Stati membri, infatti, è lasciata la necessaria flessibilità per definire ed attuare le politiche più adeguate al loro contesto nazionale; esse possono portare alla scelta di applicare un particolare regime fiscale ad un determinato settore economico piuttosto che ad un altro, per garantirgli una certa competitività o per ragioni di carattere sociale.

Ne è testimonianza proprio l'agevolazione in esame che risulta applicata da pochi Stati membri, quanto al trasporto di merci, ed in misura ancora più marginale, quanto al trasporto persone. Lo stesso nostro Paese ha introdotto il beneficio fiscale di che trattasi distintamente nei diversi settori del trasporto, dapprima nel trasporto merci per conto terzi, poi in quello in conto proprio ed infine a favore di determinate categorie di trasporto pubblico di persone.

Peraltro, per lo Stato italiano, l'esercizio di tale facoltà imponeva certamente l'obbligo di rispettare i vincoli di natura costituzionale – inderogabili – di copertura di spesa, attesi gli effetti che l'ulteriore estensione del beneficio in discussione ad altro distinto comparto del trasporto inevitabilmente comporta sul bilancio dello Stato.

La scelta operata, da ultimo, dal legislatore nazionale di confermare come destinatarie del beneficio solo le categorie di esercenti tassativamente elencate nell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nelle quali non rientra quella oggetto dell'interrogazione) costituisce la logica conseguenza di quanto sopra argomentato.

Quanto all'asserito parere della Commissione europea, corre l'obbligo di chiarire che lo stesso non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale dell'Esecutivo comunitario bensì, molto più semplicemente, riporta una mera opinione perso-

nale resa via *e-mail* sul punto da un suo funzionario, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata.

Un siffatto avviso è privo di qualsivoglia valore giuridico nei confronti di un Paese membro in quanto reso al di fuori delle procedure previste per adire il suddetto Organo e, comunque, da soggetto non avente alcuna legittimazione a rappresentarlo e tanto meno a vincolare la potestà normativa nazionale riconosciuta da una direttiva dell'Unione europea.

Infine, ad ulteriore comprova dell'assenza dei caratteri propri delle direttive *self-executing*, la categoria del trasporto occasionale di passeggeri, di matrice comunitaria, andrebbe in ogni caso trasposta nel nostro ordinamento nazionale per darvi concreta significatività, individuando i soggetti che ne fanno parte nonché, soprattutto, al pari degli altri distinti settori già beneficiari, i necessari requisiti e le condizioni di consumo per fruire dell'agevolazione.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
12.45 alle 13.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12426 Zaratti: Sul risarcimento da parte dell'Ilva delle spese sostenute dal comune di Taranto per la pulizia delle aree circostanti lo stabilimento .....	118
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	121
5-12424 Borghi: Sull'accessibilità della relazione dell'Ispra sulle condizioni del lago di Bracciano .	119
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	122
5-12425 Daga: Sul finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico .....	119
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	123
5-12423 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza dell'area dell'ex impianto nucleare di Rotondella, in provincia di Matera .....	119
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	124
5-12427 Pellegrino: Sulle tracce di radionuclide RU-106 registrate nell'area veneta .....	120
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	125

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-12426 Zaratti: Sul risarcimento da parte dell'Ilva delle spese sostenute dal comune di Taranto per la pulizia delle aree circostanti lo stabilimento.**

Donatella DURANTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donatella DURANTI (MDP), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, si augura che vi sia un'interlocuzione tra il comune di Taranto e i commissari straordinari al fine di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, considerato che una previsione di legge impone all'ILVA il ristoro delle spese.

**5-12424 Borghi: Sull'accessibilità della relazione dell'Ispra sulle condizioni del lago di Bracciano.**

Emiliano MINNUCCI (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, lamenta l'assenza del ministro Galletti che è l'interlocutore diretto della richiesta avanzata, avendo garantito il 18 luglio scorso che la relazione dell'Ispra sulle condizioni del lago di Bracciano sarebbe stata disponibile entro una decina di giorni.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emiliano MINNUCCI (PD), in replica, si dichiara insoddisfatto della risposta, che tradisce l'imbarazzo del Ministero dell'ambiente sulla vicenda e l'inadeguatezza dell'intervento, considerato che ad un'incipiente catastrofe ambientale si reagisce con un processo lento e farraginoso che prevede tre relazioni preparatorie e una fantomatica relazione definitiva. Nel ritenere triste tale atteggiamento, sottolinea che il Ministero competente avrebbe avuto il dovere di condividere immediatamente con la regione, con i responsabili del parco e con i sindaci dei comuni interessati ogni informazione a disposizione, per mettere i soggetti coinvolti in condizione di intervenire tempestivamente. Da ultimo stigmatizza il comportamento del ministro Galletti, che a suo parere non si è dimostrato all'altezza delle aspettative e delle necessità dei cittadini e delle autorità locali.

**5-12425 Daga: Sul finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico.**

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S), evidenziando che come in altre occasioni anche in

questo caso unità di missione e Ministero dell'ambiente forniscono risposte divergenti sull'argomento, con riferimento alla citata mancata capacità di spesa degli enti locali ricorda che i componenti del gruppo M5S hanno avanzato la richiesta di un'indagine conoscitiva volta ad approfondire i termini della questione. Nel sottolineare le molte incoerenze riscontrate nella vicenda dei fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a cominciare dalla preannunciata e non verificata cantierabilità di molti progetti per finire con il fantomatico prestito da parte di Bei e Ceb, ritiene indispensabile un quadro chiaro ed univoco della situazione al fine di intervenire in maniera efficace a tutela del nostro territorio.

**5-12423 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza dell'area dell'ex impianto nucleare di Rotondella, in provincia di Matera.**

Cosimo LATRONICO (Misto-DI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cosimo LATRONICO (Misto-DI), nel ringraziare la sottosegretaria per le informazioni fornite, sollecita l'attenzione del Ministero sulla delicata situazione della zona, considerato che i dati risalenti al 2015 e confermati dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata sembrerebbero evidenziare l'inquinamento della falda acquifera, da attribuirsi ad un impianto sito nel centro ENEA. In particolare, nel ritenere inconcepibile che l'ENEA non effettui alcun controllo sullo stato dei siti in cui sono insediati i propri impianti, esprime la convinzione che i soggetti coinvolti debbano essere chiamati in causa nella caratterizzazione del territorio, anche considerato che la presenza nell'area di agenti contaminanti è stata rilevata per un caso fortuito.

**5-12427 Pellegrino: Sulle tracce di radionuclide RU-106 registrate nell'area veneta.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) replicando, ringrazia la sottosegretaria per aver dato la giusta rilevanza ad una situazione che preoccupa la popolazione locale, considerato che, pur avendo rinunciato all'energia nucleare, essa è comun-

que soggetta alle scelte divergenti dei paesi confinanti. Nel segnalare in particolare il rischio rappresentato per gli abitanti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia dalla vicina centrale slovena di Krsko, esprimendo la piena condivisione per gli sforzi messi in campo dal Ministero e dall'Ispra, sottolinea che la salute dei cittadini e la protezione dell'ambiente sono temi rilevanti, che prescindono dai dibattiti politici contingenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.**

## ALLEGATO 1

**5-12426 Zaratti: Sul risarcimento da parte dell'Ilva delle spese sostenute dal comune di Taranto per la pulizia delle aree circostanti lo stabilimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste di ristoro da parte del Comune di Taranto in merito ai costi di pulizia e spazzamento delle aree limitrofe allo stabilimento ILVA, lo stesso Comune ha fatto presente che la questione attiene all'esecuzione della prescrizione prevista dall'articolo 1, punto 22, del decreto AIA del 20 ottobre 2012. Al riguardo ha evidenziato che, per tale prescrizione, il ristoro non è subordinato all'accertamento di qualsivoglia «nesso di causalità diretta tra l'attività svolta dalla società e l'affermata necessità di sostenere le spese oggetto di insinuazione», né alla straordinarietà delle operazioni di pulizia rispetto all'ordinaria attività svolta dall'Ente Civico. Per tale ragione, il Comune ha trasmesso, in data 18 luglio 2017, il prospetto riepilogativo delle somme dovute per il periodo novembre 2016 – marzo 2017, ed è in attesa di ricevere il relativo pagamento.

Sulla questione, i Commissari Straordinari dell'Ilva hanno rappresentato, che il procedimento di formazione dello stato del passivo è un procedimento sommario, fondato sull'analisi strettamente documentale di quanto allegato dal ricorrente alla

domanda di insinuazione al passivo. Nell'ambito di tale procedimento sommario, i Commissari Straordinari, esaminata la domanda e la documentazione allegata dalla parte ricorrente, provvedono a predisporre un progetto di stato passivo che viene comunicato ai creditori al fine di raccogliere eventuali osservazioni. Conseguentemente, il Giudice Delegato della predetta procedura, esaminato il progetto di stato passivo e le eventuali osservazioni dei creditori, adotta il proprio provvedimento.

I Commissari Straordinari hanno evidenziato, altresì, che l'ordinario sviluppo della successiva fase a cognizione piena delle opposizioni allo stato passivo potrà dare spazio – sussistendone i presupposti ed a fronte di adeguata dimostrazione – ad una possibile modifica di quanto deciso dal Giudice Delegato.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si fa presente che, allo stato, non risultano, agli atti del Ministero, accertate violazioni in riferimento alla predetta prescrizione. Si rassicura, comunque, che questa Amministrazione continuerà a tenersi informata, senza ridurre il livello di attenzione sulla questione.

## ALLEGATO 2

**5-12424 Borghi: Sull'accessibilità della relazione dell'Ispra sulle condizioni del lago di Bracciano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che lo scorso 10 luglio il Ministero dell'ambiente ha incaricato l'ISPRA di verificare lo stato dell'invaso del lago di Bracciano, in seguito alla crisi idrica causata dall'assenza di precipitazioni e dalle elevate temperature estive ed accertare gli eventuali effetti della prolungata siccità sugli ecosistemi. L'ISPRA ha prodotto tre relazioni tecniche.

La prima, descrive gli esiti di un primo sopralluogo effettuato dall'ISPRA in data 21 luglio scorso, al fine di verificare « lo stato dei luoghi presso il lago di Bracciano ». Più in particolare, il sopralluogo è stato finalizzato a valutare la sussistenza e l'entità di eventuali danni ambientali legati all'abbassamento del livello idrometrico del lago. Nello svolgimento di tale istruttoria, ISPRA ha attivato anche un'apposita interlocuzione con l'ARPA competente. Gli elementi preliminari di tale attività, connessi alla gestione della fase emergenziale, sono stati inoltrati al Ministero dell'ambiente. Peraltro, su richiesta del Ministero, ISPRA ha inviato, nell'agosto scorso, un report fotografico finalizzato a successive valutazioni in materia di danno ambien-

tale. Le successive due relazioni tecniche prodotte da ISPRA, rispettivamente in data 2 agosto e 14 settembre, sono state dedicate alla valutazione dello stato ecologico-ambientale lacustre.

La diagnosi dei processi in corso e la identificazione delle possibili misure di tutela hanno richiesto l'acquisizione di ulteriori informazioni derivanti dal monitoraggio delle acque, di competenza delle Amministrazioni regionali e di altri Enti e Autorità, con la finalità di comprendere le cause, in relazione agli effetti rilevati, per poi determinare le misure di tutela efficaci. Per tale motivo, ISPRA ha provveduto a raccogliere, con richiesta agli Enti territoriali competenti, le informazioni rilevanti a tracciare un quadro diagnostico per redigere una relazione definitiva, ad integrazione delle informative preliminari già inviate.

Pertanto, sulla base dei nuovi riscontri aggiornati sarà possibile produrre una relazione idonea a descrivere con maggior dettaglio lo stato e le dinamiche del sistema lacustre, che potrà essere messa a disposizione dei soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente.

## ALLEGATO 3

**5-12425 Daga: Sul finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente, in via preliminare, che l'esperienza maturata in questi anni nell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha evidenziato problemi di spesa da parte dei soggetti attuatori degli interventi (Presidenti di Regione), dovuti in parte a problemi di ordine burocratico e amministrativo ed in parte alla cronica mancanza di progettazioni di livello adeguato che sostengano le proposte di interventi sul territorio. Ad ogni modo, le risorse a disposizione per i prossimi anni, pari ad oltre 2,8 miliardi di euro, sono comunque compatibili e coerenti con l'attuale tiraggio della spesa e delle previsioni di andamento della stessa.

Nella consapevolezza delle predette difficoltà, il Governo ha ritenuto necessario, peraltro, attivare con la Delibera Cip e n. 32/2015, successivamente regolamentato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, un « Fondo di rotazione » di 100 milioni di

euro destinato a garantire nel tempo l'avanzamento della progettazione di interventi per un importo di oltre 2 mld/euro al fine di renderli così cantierabili.

Le risorse esistenti, in concorrenza con quelle ad oggi previste nel bilancio pluriennale del Ministero dell'ambiente, consentono allo stato di soddisfare il fabbisogno in materia di prevenzione. Le successive programmazioni e previsioni saranno individuabili a seguito dell'avanzamento delle attività finanziate con il predetto Fondo.

Allo stato attuale, pertanto, nessuna richiesta di finanziamento con la Bei e la Ceb, cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, è stata sottoscritta.

Si segnala, comunque, con riferimento agli strumenti di finanziamento, che compito del Ministero dell'ambiente non è quello di occuparsi delle modalità con le quali si garantisce la provvista finanziaria richiesta, bensì quello di individuare il fabbisogno necessario.

ALLEGATO 4

**5-12423 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza dell'area dell'ex impianto nucleare di Rotondella, in provincia di Matera.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi forniti dagli Enti locali e Amministrazioni competenti, si fa presente che il 19 settembre scorso si è tenuto, presso la Regione Basilicata, un incontro tecnico in cui si è discusso sui primi risultati delle analisi programmate nel Piano di Caratterizzazione presentato da SOGIN S.p.A. ed ENEA, approvato dal Comune di Rotondella, ed a conclusione dello stesso incontro è stata fissata per il 3 ottobre la Conferenza di Servizi per assumere decisioni in merito alle attività da svolgere. In tale sede, VARPAB ha evidenziato che il superamento dei valori del « tricloro-etilene » e del « cromo-esavalente », rilevato nel corso delle analisi svolte, si è verificato nell'area in prossimità del vecchio impianto Magnox e lungo il perimetro di valle del Centro Enea. Si evidenzia, inoltre, che il Sindaco ha emesso Ordinanza di non utilizzo ed emungimento delle acque sotterranee a scopo irriguo e consumo umano e animale.

All'esito della Conferenza di Servizi, si è deciso che SOGIN ed ENEA provvederanno, da subito, a rimuovere il serbatoio e la relativa condotta, afferenti al dismesso impianto Magnox, individuati quale fonte probabile di primaria contaminazione, previa presentazione di una relazione tecnica, in contraddittorio con l'ARPA. ENEA

provvederà, inoltre, al tempestivo emungimento dei piezometri che presentano il superamento e realizzare ulteriori piezometri da spurgare periodicamente, anche ai fini del monitoraggio e di primo intervento di confinamento della contaminazione a carico del cromo esavalente.

Provvederà altresì alla realizzazione di piezometri a valle della S.S. 106 Ionica, al fine di indagare una eventuale propagazione della contaminazione. Le risultanze del monitoraggio saranno prese a base per la redazione di un progetto preliminare a cura dell'ENEA per la messa in sicurezza operativa del sito. Contestualmente, la Conferenza di Servizi ha chiesto all'ARPA il controllo in contraddittorio degli inquinanti convenzionali secondo un programma da concordare con SOGIN. L'ENEA ha, peraltro, comunicato che si attiverà per recuperare i costi di questi interventi da coloro che saranno individuati come responsabili della contaminazione, atteso che l'impianto Magnox non è di proprietà né è gestito dalla predetta Agenzia.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque, che, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

## ALLEGATO 5

**5-12427 Pellegrino: Sulle tracce di radionuclide RU-106 registrate nell'area veneta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche esposte, si fa presente, in via preliminare, che l'ISPRA svolge le funzioni di Autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e coordina, nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, la Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale. Pertanto, in occasione di misure anomale di radioattività, i soggetti interessati informano ISPRA sui risultati registrati.

A seguito della segnalazione dello scorso 2 ottobre da parte di ARPA Lombardia, sulla presenza di tracce di Ru-106, ISPRA ha immediatamente attivato l'intero sistema di sorveglianza nazionale richiedendo l'immediata trasmissione dei risultati delle misure effettuate, dando nel contempo informazione al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. La stessa contaminazione dell'aria è stata documentata anche dai laboratori dell'ARPA Veneto e di altre Regioni del Nord Italia.

In ambito internazionale, l'ISPRA ha informato l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) dei valori anomali rilevati sul territorio nazionale e richiesto alla stessa informazioni in merito alla localizzazione dell'eventuale rilascio. Dalle informazioni che l'ISPRA ha ricevuto dall'IAEA risulta che la stessa abbia richiesto dati e informazioni agli altri Stati Membri e che ad oggi diversi Paesi europei abbiano

comunicato il rilevamento di analogha presenza di tracce di rutenio nel particolato atmosferico.

Dal 3 ottobre ad oggi si registra comunque una progressiva diminuzione delle concentrazioni misurate nelle aree interessate.

Per quanto riguarda l'origine del fenomeno non risultano, al momento, pervenute informazioni attraverso i canali internazionali di notifica in merito ad eventuali incidenti che abbiano comportato rilascio di radioattività nell'ambiente. Da valutazioni e calcoli basati sull'andamento delle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi svolte da istituti specializzati, in particolare l'IRSN francese, si ipotizza che la sorgente della contaminazione possa essere localizzata a sud della regione degli Urali. Ad ogni modo, non essendo stati rilevati altri radionuclidi artificiali, si esclude la possibilità di un incidente correlato ad impianti per la produzione di energia nucleare.

Allo stato, le concentrazioni di radioattività misurate non sono rilevanti dal punto di vista radiologico e non sono tali da costituire un rischio di tipo sanitario. Esse sono tuttavia indice della presenza di un'anomalia radiometrica della quale occorre identificare l'origine.

Si rassicura, pertanto, che l'ISPRA continua a seguire la problematica e pubblica periodici aggiornamenti sul proprio sito web.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
7-01349 Meta: Modulazione della cadenza della fatturazione da parte degli operatori telefonici e di telecomunicazioni su base mensile e suoi multipli ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	131

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	128
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	128
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	129
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Testo base C. 4302 Governo ed abb. ( <i>Parere alle Commissioni riunite VI e X</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

#### RISOLUZIONI

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

**La seduta comincia alle 12.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-01349 Meta: Modulazione della cadenza della fatturazione da parte degli operatori telefonici e di telecomunicazioni su base mensile e suoi multipli.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).*

Michele Pompeo META, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione a propria prima firma, ricorda che essa trae spunto dai recenti comportamenti delle maggiori compagnie telefoniche italiane che continuano la pratica della fatturazione a ventotto giorni per i servizi di rete fissa, non ottemperando alla delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM). Quest'ultima si è invece pronunciata nel senso che, per la telefonia fissa e per le offerte convergenti, l'unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle offerte deve avere come base il mese o suoi multipli.

Ricorda che la suddetta Autorità lo scorso 14 settembre 2017 ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti dei suddetti operatori telefonici. In quella sede si è riservata altresì l'adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di « trascinarsi » verso altri settori – caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi – con conseguente indebito aumento dei costi, stimati in circa l'8,6 per cento.

Ritiene quindi opportuno un intervento che faccia chiarezza sul punto, anche senza dover necessariamente attendere la pronuncia delle autorità giudiziarie e amministrative competenti. In tal senso la risoluzione in esame impegna il Governo ad assumere iniziative normative, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2018, che impediscano che gli operatori telefonici e di telecomunicazione possano adottare, o continuino a farlo, scadenze di fatturazione diverse da quelle mensili o basate su un suo multiplo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, ribadendo una posizione già espressa in numerose occasioni dai rap-

presentanti del Governo, concorda sul merito della questione posta nell'atto di indirizzo. Ritenendo meritevole di approfondimento il tema di come intervenire più efficacemente in materia, segnala che, in tal senso, sembra favorevole e indicativa, per il Parlamento e per il Governo, la circostanza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo competente in via primaria sul tema oggetto della risoluzione, sia già intervenuta al riguardo.

Conclusivamente esprime un orientamento favorevole sulla risoluzione in titolo, ove riformulata – proprio al fine di escludere sovrapposizioni di competenze con la predetta Autorità – nel senso di inserire, dopo le parole: « ad assumere » le seguenti « nell'ambito delle proprie prerogative ».

Michele Pompeo META (PD) riformula la risoluzione nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

Michele ANZALDI (PD), Giorgio BRANDOLIN (PD), Franco BRUNO (Misto), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Daniela CARDINALE (PD), Anna Maria CARLONI (PD), Magda CULOTTA (PD), Diego CRIVELLARI (PD), Marco DI STEFANO (PD), Federico FAUTTILLI (DeS-CD), Vincenzo FOLINO (MDP), Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD), Romina MURA (PD), Giovanni PALLADINO (PD), Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA) sottoscrivono l'atto di indirizzo in esame, come riformulato dal proponente.

Arianna SPESSOTTO (M5S) nel ricordare che il tema oggetto della risoluzione è da molto tempo all'attenzione del proprio Gruppo, dichiara di condividere il contenuto. Esprime però perplessità su modalità e tempistiche del suo inserimento all'ordine del giorno della Commissione, in tempi brevissimi a fronte del lungo iter riservato a numerosi atti di indirizzo presentati da componenti del proprio Gruppo.

Michele Pompeo META, *presidente*, precisa che il presente punto figura all'ordine del giorno della convocazione diramata fin

dalla settimana precedente, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza. Tale discussione, già prevista per la seduta di mercoledì 11 ottobre – non svolta a causa della pendenza della questione di fiducia sul disegno di legge elettorale – è stata quindi reinserita nell'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00263 (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 12.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.**

**Atto n. 448.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Arianna SPESSOTTO (M5S) richiama l'attenzione sulle problematiche di tipo ambientale legate al settore della nautica da diporto, con specifico riguardo alla gestione in banchina della raccolta di rifiuti prodotti dalle navi. Nel richiamare quindi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, invita il relatore ad integrare la proposta di parere al fine di prevedere che, attraverso gli STED, possa essere controllato anche il conferimento dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni, stante il problema dei rifiuti gettati in mare soprattutto in prossimità delle coste.

Michele MOGNATO (MDP) invita altresì il relatore a prevedere una formula maggiormente assertiva nella condizione di cui al numero 2).

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad integrare la proposta di parere nel senso indicato dai colleghi. Riguardo alla richiesta della deputata Spessotto, tenendo conto che l'atto in esame va nella direzione di una sburocra-tizzazione e comunque di una semplificazione del sistema, ma non conoscendo le esatte modalità di attuazione, ritiene opportuno introdurre una osservazione piuttosto che una condizione. Presenta quindi una riformulazione della proposta di parere che tiene conto di quanto emerso nel dibattito (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, con condizioni e osservazioni, come riformulata (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.**

**Atto n. 449.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), che è stata comunque anticipata ai colleghi della Commissione già nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali**

**marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**Testo base C. 4302 Governo ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, fa presente che, a seguito degli interventi dei colleghi tenutisi nella scorsa seduta, non sono pervenuti ulteriori contributi. Valutate, quindi, le audizioni svoltesi presso le Commissioni di merito e preso atto dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti sulla materia oggetto del provvedimento, nonché del recente intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2017.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, conferma che è in corso una interlocuzione con il proponente della proposta di legge e con il Governo volto a individuare modifiche necessarie e condivise agli articoli della proposta di legge. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Michele DELL'ORCO (M5S), concorda con il relatore sulla necessità di lavorare per pervenire ad un testo condiviso, anche al fine di pervenire al trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

## ALLEGATO 1

**7-01349 Meta: Modulazione della cadenza della fatturazione da parte degli operatori telefonici e di telecomunicazioni su base mensile e suoi multipli.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom), il 15 marzo 2017 con delibera 121/17 CONS, ha stabilito che per la telefonia fissa e per le offerte convergenti l'unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle offerte deve avere come base il mese o suoi multipli;

per quanto riguarda la telefonia mobile, l'Agcom ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni normative dell'offerta;

l'Agcom ha altresì stabilito, nei casi di offerte convergenti che coinvolgono la telefonia fissa e mobile, che prevale la cadenza mensile e ha stabilito un periodo temporale di novanta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole;

risulta che Asstel (l'associazione che rappresenta gli operatori telefonici) ha contestato la delibera dell'Agcom e che le quattro maggiori compagnie telefoniche italiane (Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb) abbiano continuato la pratica della fatturazione a 28 giorni sul fisso non ottemperando alla delibera dell'Autorità;

l'Agcom ha comunicato il 14 settembre 2017 di aver avviato procedimenti sanzionatori nei confronti dei suddetti operatori telefonici per il mancato rispetto delle

disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche, e di valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di «trascinamento» verso altri settori, caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi;

tale decisione rappresenta un chiaro indirizzo al mercato delle pay-tv e agli operatori di altri servizi come l'energia, il calore, l'acqua, i trasporti e altro, affinché non attuino tali comportamenti;

si ravvisa quindi l'esigenza di iniziative per evitare il rischio di un indebito aumento dei costi, pari a circa l'8,6 per cento, senza dover necessariamente attendere la pronuncia delle autorità giudiziarie e amministrative competenti,

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito delle proprie prerogative, iniziative normative, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2018, per impedire che gli operatori telefonici e di telecomunicazione adottino una cadenza di fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.

(8-00263) « Meta, Tullo, Gandolfi, Franco Bordo, Mognato, Minnucci, Anzaldi, Brandolin, Bruno, Bruno Bossio, Cardinale, Carloni, Culotta, Crivellari, Marco Di Stefano, Fauttilli, Folino, Garofalo, Mura, Palladino, Piso ».

## ALLEGATO 2

**Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica  
concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema  
telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448);

preso atto della articolata procedura propedeutica all'adozione del regolamento di delegificazione autorizzato dai commi da 217 a 222 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha richiesto la modifica della stessa norma autorizzatoria e conseguentemente il ritiro del primo schema di regolamento dopo che erano stati anche espressi i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari (Atto n. 96);

rilevato che l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a lungo attesa dagli operatori del settore, riveste carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia;

ritenuto lo schema di decreto in esame complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;

evidenziato che occorre dunque una rapida attuazione della disciplina in

esame, che tuttavia non potrà certo avvenire entro il termine del 1° ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6 ma dovrà essere aggiornato – unitamente a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per l'inserimento dei dati nell'Archivio – tenendo conto dei tempi necessari per gli adeguamenti tecnici e per l'emanazione degli atti amministrativi necessari, peraltro già individuati nel testo in esame;

segnalata l'esigenza di introdurre il SISTE nell'ambito della riforma del settore della nautica da diporto, su cui è in corso di esame presso le Commissioni lo schema di decreto attuativo della delega conferita con la legge n. 167 del 2015, che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del coordinamento della normativa vigente, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dal citato atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;

rilevato altresì l'opportunità di inserire tale sistema nel quadro dell'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017;

sottolineato che nell'introduzione del nuovo sistema telematico centrale occorre

contemperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;

valutata quindi positivamente la semplificazione e razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), di cui tuttavia non si comprende la necessità di stabilire, all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, che vi si accede anche attraverso il SID, visto che tale banca dati riguarda esclusivamente i beni demaniali marittimi;

ritenuto necessario integrare in alcuni punti la normativa riferita ai Raccomandatori per assicurare un miglior assolvimento del servizio ad essi affidato;

preso atto del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 luglio 2017, nonché della Conferenza Unificata il 9 marzo 2017, che tuttavia motiva il proprio orientamento favorevole sull'accoglimento da parte del ministero proponente della richiesta di modifica dell'articolo 13 in due punti, che non risultano essere presenti nel testo trasmesso alle Commissioni;

acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017, di cui si condividono le osservazioni sostanziali e le indicazioni di correzione formale del testo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) al comma 3, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) al comma 6, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

2) per quanto in premessa valuti il Governo l'esigenza di coordinare le modifiche apportate dall'articolo 13 al codice della nautica da diporto, con quelle realizzate mediante lo strumento legislativo attuativo della legge n. 167 del 2015 eventualmente anche in sede di esercizio del potere delegato di tipo integrativo e correttivo;

3) all'articolo 5, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo secondo cui « l'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID – Portale del mare »;

4) sia inserito all'articolo 5 comma 3, lettere c) e d) un riferimento espresso all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) all'articolo 8, comma 5, aggiungere il seguente periodo: « anche nei confronti degli Studi di consulenza nonché, con riguardo ai Raccomandatori, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135 »;

6) all'articolo 10, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Analogamente è sospesa o termina l'operatività degli STED presso i Raccomandatori marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135 »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per

ridurre al minimo i tempi di emanazione dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);

b) ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza;

c) dovrebbe infine operarsi il necessario coordinamento del nuovo sistema telematico con gli indirizzi strategici di sviluppo dell'informatica pubblica e di trasformazione digitale del Paese enunciati nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017, eventualmente integrando in essa innovativi strumenti quali lo « SPID » (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la piattaforma del sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni; a tal fine, dovrebbe quindi valutarsi l'opportunità di prefigurare anche in tale ambito il processo di riforma orientato alla convergenza delle banche dati pubbliche e dei relativi organismi che gestiscono l'elaborazione dei dati.

## ALLEGATO 3

**Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica  
concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema  
telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 448),

preso atto della articolata procedura propedeutica all'adozione del regolamento di delegificazione autorizzato dai commi da 217 a 222 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha richiesto la modifica della stessa norma autorizzatoria e conseguentemente il ritiro del primo schema di regolamento dopo che erano stati anche espressi i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari (Atto n. 96);

rilevato che l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a lungo attesa dagli operatori del settore, riveste carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia;

ritenuto lo schema di decreto in esame complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;

evidenziato che occorre dunque una rapida attuazione della disciplina in

esame, che tuttavia non potrà certo avvenire entro il termine del 1° ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6 ma dovrà essere aggiornato – unitamente a quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per l'inserimento dei dati nell'Archivio – tenendo conto dei tempi necessari per gli adeguamenti tecnici e per l'emanazione degli atti amministrativi necessari, peraltro già individuati nel testo in esame;

segnalata l'esigenza di introdurre il SISTE nell'ambito della riforma del settore della nautica da diporto, su cui è in corso di esame presso le Commissioni lo schema di decreto attuativo della delega conferita con la legge n. 167 del 2015, che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del coordinamento della normativa vigente, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dal citato atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;

rilevato altresì l'opportunità – di inserire tale sistema nel quadro dell'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017;

sottolineato che nell'introduzione del nuovo sistema telematico centrale occorre

contemperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;

valutata quindi positivamente la semplificazione e razionalizzazione delle modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nei relativi registri e delle modalità di rilascio dei documenti di navigazione attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), di cui tuttavia non si comprende la necessità di stabilire, all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, che vi si accede anche attraverso il SID, visto che tale banca dati riguarda esclusivamente i beni demaniali marittimi;

ritenuto necessario integrare in alcuni punti la normativa riferita ai Raccomandatori per assicurare un miglior assolvimento del servizio ad essi affidato;

preso atto del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 luglio 2017, nonché della Conferenza Unificata il 9 marzo 2017, che tuttavia motiva il proprio orientamento favorevole sull'accoglimento da parte del ministero proponente della richiesta di modifica dell'articolo 13 in due punti, che non risultano essere presenti nel testo trasmesso alle Commissioni;

acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017, di cui si condividono le osservazioni sostanziali e le indicazioni di correzione formale del testo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) al comma 3, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

e) al comma 6, le parole: « 1° ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

2) per quanto in premessa, provveda il Governo a coordinare le modifiche apportate dall'articolo 13 al codice della nautica da diporto, con quelle realizzate mediante lo strumento legislativo attuativo della legge n. 167 del 2015 eventualmente anche in sede di esercizio del potere delegato di tipo integrativo e correttivo;

3) all'articolo 5, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo secondo cui « l'accesso allo STED avviene anche attraverso il SID – Portale del mare »;

4) sia inserito all'articolo 5 comma 3, lettere c) e d) un riferimento espresso all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) all'articolo 8, comma 5, aggiungere il seguente periodo: « anche nei confronti degli Studi di consulenza nonché, con riguardo ai Raccomandatori, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135 »;

6) all'articolo 10, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Analogamente è sospesa o termina l'operatività degli STED presso i Raccomandatori marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135 »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i tempi di emanazione

dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);

*b)* ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza;

*c)* dovrebbe operarsi il necessario coordinamento del nuovo sistema telematico con gli indirizzi strategici di sviluppo dell'informatica pubblica e di trasforma-

zione digitale del Paese enunciati nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, adottato il 31 maggio 2017, eventualmente integrando in essa innovativi strumenti quali lo « SPID » (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la piattaforma del sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni; a tal fine, dovrebbe quindi valutarsi l'opportunità di prefigurare anche in tale ambito il processo di riforma orientato alla convergenza delle banche dati pubbliche e dei relativi organismi che gestiscono l'elaborazione dei dati;

*d)* dovrebbe valutarsi l'opportunità di estendere la funzionalità dello STED anche al settore del conferimento dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di maggiori dimensioni oggetto del presente provvedimento.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (Atto n. 449).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

ricordato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) che autorizza il Governo a recepire la direttiva 2014/90/UE in via regolamentare;

rilevato che per il mancato tempestivo recepimento della citata direttiva la Commissione ha avviato, in data 23 novembre 2016, la procedura di infrazione n. 2016/0773;

valutate positivamente le misure di cui allo schema di decreto in esame, volte a perfezionare i meccanismi di applicazione ed esecuzione della normativa europea in materia di equipaggiamento marittimo, garantendo l'applicazione armonizzata a livello europeo dei requisiti dettati dall'Organizzazione marittima internazionale;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a garantire la libera circolazione nel mercato interno degli equipaggiamenti marittimi, i requisiti essenziali di sicurezza che questi devono rispettare, la sicurezza in mare, la tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché la protezione ambientale;

in particolare, ritenute apprezzabili le disposizioni volte ad identificare le autorità pubbliche responsabili della vigilanza sul mercato, dell'accreditamento degli organismi di valutazione di conformità dell'equipaggiamento marittimo e dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;

sottolineate positivamente le misure volte a garantire la rintracciabilità dell'equipaggiamento marittimo nell'intera catena di fornitura e distribuzione, al fine di identificare l'operatore economico responsabile di eventuali prodotti non conformi ai requisiti disposti dalla normativa;

valutato altresì positivamente l'iter istruttorio che ha portato all'adozione del provvedimento, elaborato da un gruppo di lavoro cui hanno partecipato tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati dalla sua applicazione;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 27 luglio 2017,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite dall'Unione europea per la verifica di conformità dell'equipaggiamento marittimo, adotti il Governo tutte le misure necessarie per semplificare quanto più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici, adempimenti che dovrebbero co-

munque essere proporzionati e tali da evitare oneri superflui per gli operatori economici, sia che siano richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sia che siano richiesti dagli organismi notificati;

2) sempre al fine di semplificare e di assicurare una rapida entrata in vigore della nuova disciplina, provveda il Governo ad emanare in tempi brevi e comunque non oltre i termini previsti nello schema di decreto in esame, gli ulteriori atti amministrativi necessari per l'attuazione, con particolare riguardo ai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 2 (sulle modalità di vigilanza del mercato), e all'articolo 35, commi 3 e 5 (sulle tariffe per lo svolgimento dei servizi);

3) assicuri il Governo adeguati controlli sull'osservanza delle norme, rafforzando l'attività ispettiva, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle deroghe alle procedure ordinarie di conformità di cui agli articoli 31, 32 e 33, anche al fine di prevenire possibili abusi o aggiramenti delle norme stesse;

4) adotti il Governo i provvedimenti necessari per esercitare una specifica e attenta vigilanza sull'equipaggiamento marittimo posto a bordo delle imbarcazioni che effettuano escursioni turistiche giornaliere con passeggeri, con particolare riferimento alla presenza e all'adeguatezza delle prescritte dotazioni di sicurezza;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) in relazione all'articolo 2, comma 2, con cui si è inteso trasporre il principio di prevalenza della direttiva europea su altre fonti di diritto comunitario, valuti il Governo l'opportunità di adottare una formulazione normativa rispettosa del principio di gerarchia delle fonti normative;

b) con riguardo al mancato recepimento della definizione della direttiva relativa alla «dichiarazione UE di conformità» (articolo 2, n. 21, della direttiva), si

abbia cura di verificare se essa sia interamente assorbita dall'articolo 18 del regolamento in esame;

c) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la locuzione «non è vietata» con una formula volta a chiarire quale sia la condotta consentita e quella vietata;

d) all'articolo 7, comma 3, dovrebbe verificarsi l'esigenza di chiarire se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia chiamato ad adottare una disciplina di carattere generale ovvero se debba invece di volta in volta, fissare requisiti di equivalenza soddisfacenti con riguardo agli equipaggiamenti già presenti in una nave non UE che viene poi iscritta nei registri nazionali;

e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, in tema di marchio di conformità, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire a quale altro equipaggiamento si riferisce la locuzione ivi contenuta («la marcatura di conformità non è apposta su alcun altro equipaggiamento»);

f) all'articolo 18, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere l'inciso «e successive modificazioni disposte in sede europea», atteso che la disciplina è adesso recata da una norma interna;

g) all'articolo 22, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità, per fini di semplificazione procedurale, di prevedere che la domanda di autorizzazione sia acquisita da entrambi i ministeri interessati (infrastrutture e sviluppo economico) senza tuttavia far gravare un duplice onere di trasmissione a carico del soggetto interessato;

h) con riguardo alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, occorre verificare l'esigenza di specificare – alla luce delle definizioni recate alle lettere e) e g) dell'articolo 3 – se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agisce strutturalmente come autorità di vigilanza, operando per il tramite del Corpo delle capitanerie di porto, o se si contempi anche la possibilità (prefigu-

rata nelle relazioni che corredano il testo) di istituire una nuova e apposita autorità di vigilanza del mercato;

*i)* per ragioni di conformità alla direttiva europea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 33, una specifica disposizione volta a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di rilascio di un certificato provvisorio di approvazione dell'equi-

paggiamento marittimo, ne informi sollecitamente la Commissione europea;

*j)* dovrebbe infine verificarsi l'esigenza di prevedere l'espressa abrogazione del regolamento 6 ottobre 1999, n. 407, che attuava la direttiva 96/98/CE, in quanto questa direttiva da ultimo citata è adesso abrogata dalla direttiva 2014/90/UE recepita con il presente decreto.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (Testo base C. 4302 Governo ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo del disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo» (C. 4302 Governo e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive);

rilevato che la materia oggetto della delega presenta notevoli criticità, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di revisione e riordino;

considerato che sono state aperte in sede europea procedure di contenzioso e

che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, lo scorso 14 luglio 2016, ha censurato il diritto interno, stabilendo che il diritto comunitario non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di procedure di selezione del concessionario;

apprezzate le finalità del disegno di legge, che mira a superare le censure poste in sede europea e a definire un quadro regolatorio in materia di concessioni demaniali e marittime, anche al fine di restituire certezza agli operatori del settore e a rilanciarne gli investimenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione di studio sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro, svolta a Berlino nei giorni 25 e 26 settembre 2017 .....	142
ALLEGATO ( <i>Relazione</i> ) .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido .....	143

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### La seduta comincia alle 12.40.

**Sulla missione di studio sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro, svolta a Berlino nei giorni 25 e 26 settembre 2017.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione composta dalla vicepresidente Renata Polverini e dalle deputate Alessia Rotta e Irene Tinagli ha svolto una missione di studio a Berlino sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro.

Fa presente che, con riferimento a tale missione, è stata predisposta una relazione (*vedi allegato*) nella quale si dà conto degli approfondimenti svolti. Chiede, quindi, alle deputate che hanno partecipato alla missione se intendano intervenire per illustrare i temi discussi nell'ambito della visita a Berlino.

Irene TINAGLI (PD) segnala preliminarmente che la missione, estremamente fruttuosa, si è articolata in tre incontri con rappresentanti del Ministero federale del lavoro e delle politiche sociali, con rappresentanti della Direzione regionale per Berlino e il Brandeburgo dell'Agenzia federale per il lavoro e, infine, con rappresentanti del *Jobcenter* Berlin – Mitte. Con riferimento all'incontro con i rappresentanti del Ministero, elenca i diversi versanti delle politiche attive, richiamando in particolare le questioni relative all'avviamento all'impiego dei rifugiati, in relazione al quale, dal 2015, è stato elaborato un modello estremamente agile e veloce per rispondere all'urgenza di instradare i migranti, nonché quelle concernenti l'avviamento al lavoro dei giovani. Su tale ultimo aspetto intende attirare l'attenzione dei colleghi, dal momento che sul medesimo obiettivo lavorano in coordinamento, anche con attività di orientamento, oltre alle Agenzie per il lavoro anche le Agenzie professionali. Si sofferma, poi, sul ruolo delle Agenzie per il lavoro e dei *jobcenter*, le quali gestiscono sia le politiche attive, come detto, sia l'erogazione dei sussidi, rispettivamente, di carattere assicurativo o assistenziale.

Sottolinea che gli organici dei *jobcenter* sono costituiti anche da personale proveniente dalle municipalità o dai comuni, al fine di rendere efficaci le politiche sul territorio. L'incisività delle azioni di politica attiva, infine, è favorita dall'esistenza di un'unica piattaforma informatica, accessibile da tutti gli operatori del sistema, che, oltre a garantire una migliore conoscenza delle singole situazioni, permette di evitare inutili duplicazioni burocratiche. Conclusivamente, si dichiara a disposizione dei colleghi per eventuali approfondimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni sulla missione di studio sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro, svolta a Berlino nei giorni 25 e 26 settembre 2017.

**La seduta termina alle 12.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

**Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

**C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.15.

ALLEGATO

**Sulla missione di studio sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro, svolta a Berlino nei giorni 25 e 26 settembre 2017.**

**RELAZIONE**

Nelle giornate di 25 e 26 settembre 2017 una delegazione della Commissione, guidata dalla vicepresidente Renata Polverini e composta anche dalle deputate Alesia Rotta e Irene Tinagli, ha svolto una missione di studio a Berlino per approfondire, anche attraverso una comparazione con il sistema tedesco, i temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro.

Nel corso della presente legislatura, infatti, tali temi sono stati oggetto di costante attenzione da parte della Commissione, anche in relazione all'evoluzione della normativa e alle modifiche previste nell'ambito della riforma costituzionale sottoposta al *referendum* del 4 dicembre 2016. In primo luogo, la Commissione ha svolto un'ampia indagine conoscitiva, conclusa il 4 giugno 2015 con l'approvazione di un documento conclusivo (Doc. XVII, n. 13), nel quale, alla luce della ricognizione della situazione esistente e di una valutazione delle più rilevanti esperienze straniere, erano formulate specifiche indicazioni in ordine agli interventi di riforma da realizzare in sede di attuazione delle deleghe legislative contenute nella legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto *Jobs Act*). Successivamente, le questioni oggetto della missione sono state affrontate dalla Commissione in sede di esame degli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla richiamata legge n. 183 del 2014 e, in particolare, in occasione dell'esame dell'Atto n. 177, che recava lo schema contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ser-

vizi per il lavoro e di politiche attive e che, a seguito dell'approvazione definitiva dell'Esecutivo, si è convertito nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Nei primi mesi del 2016, la Commissione ha esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL alla neo-istituita Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (Atto n. 266) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante lo statuto dell'ANPAL (Atto n. 281). Non può, peraltro, trascurarsi che il percorso di riforma della legislazione su queste tematiche si intreccia strettamente con le modifiche prospettate nella riforma costituzionale approvata dalle Camere nel gennaio 2016. L'articolo 31 del testo approvato dalle Camere interveniva, infatti, sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione attribuendo alla competenza esclusiva dello Stato la materia delle politiche attive del lavoro, non espressamente contemplata negli elenchi contenuti nel testo vigente del medesimo articolo 117, nonché quella della tutela e sicurezza del lavoro, prima rimessa alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Parimenti, sarebbe stata rimessa alla competenza esclusiva statale l'adozione di disposizioni generali e comuni sull'istruzione e la formazione professionale, ferma restando la competenza delle regioni sull'organizzazione in ambito re-

gionale dei servizi della formazione professionale. Tali innovazioni nella ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni avrebbero avuto un impatto significativo sull'assetto ordinamentale delle politiche volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a migliorare le possibilità di accesso all'occupazione e avrebbero offerto anche una diversa chiave di lettura delle misure adottate in attuazione della legge n. 183 del 2014. Nel quadro di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, che si muove in un assetto costituzionale immutato, nell'ultimo anno si è registrato, quindi, l'avvio delle attività dell'ANPAL, che costituisce uno dei principali elementi di novità del nuovo assetto delle politiche attive del lavoro. Il 20 settembre scorso la Commissione ha, dunque, avviato la discussione della risoluzione Tinagli n. 7-01338, con la quale si intende promuovere una prima riflessione sullo stato di avanzamento del processo di riforma avviato con la delega del cosiddetto *Jobs Act*, anche al fine di individuare possibili interventi volti a supportarne lo sviluppo, da attivare, ove possibile, già nello scorcio finale della presente legislatura.

In questa ottica, si è ritenuto di particolare interesse per la Commissione svolgere un primo approfondimento circa l'assetto delle politiche attive per il lavoro e dei servizi per l'impiego in Germania, considerando, da un lato, che l'esperienza tedesca viene spesso indicata come un modello di riferimento per gli interventi in questo settore e, dall'altro, che in Germania, come in Italia, le politiche per il lavoro vengono sviluppate nell'ambito di un quadro di competenze articolato tra lo Stato centrale e gli enti territoriali. Si tratta, evidentemente, di realtà che presentano significativi elementi di differenziazione, in quanto i servizi pubblici per l'impiego tedeschi svolgono un ruolo assai più rilevante nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro rispetto a quello svolto dagli omologhi servizi italiani, che godono anche di minori risorse finanziarie, strumentali e di personale. A titolo di esempio, dai dati EUROSTAT aggiornati allo scorso

anno risulta che in Germania oltre il 75 per cento dei disoccupati contatta un servizio pubblico per l'impiego per cercare un lavoro, a fronte del 25 per cento registrato nel nostro Paese nel medesimo anno e di percentuali sostanzialmente analoghe riferite all'utilizzo di servizi privati per l'impiego. Permane, infatti, predominante, in Italia, il ricorso a canali informali per la ricerca di occupazione, essendo la percentuale dei disoccupati che si sono rivolti ad amici, parenti e sindacati per la ricerca di un posto di lavoro pari a circa l'84 per cento.

La visita si è articolata in tre incontri che hanno visto coinvolti, rispettivamente, rappresentanti del Ministero federale del lavoro e delle politiche sociali (*Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS*), della Direzione regionale per Berlino e il Brandeburgo dell'Agenzia federale per il lavoro (*Bundesagentur für Arbeit – BA*) e del *Jobcenter Berlin Mitte*.

L'incontro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha consentito di acquisire un'ampia panoramica sul sistema degli interventi di politica attiva del lavoro in Germania e sui soggetti istituzionali coinvolti nella loro erogazione.

In tale contesto, viene in primo luogo in rilievo il ruolo dell'Agenzia federale per il lavoro (BA), un ente di diritto pubblico, dotato di un *budget* di circa 37 miliardi di euro annui, il cui assetto è stato oggetto di significative innovazioni all'atto dell'adozione delle riforme del lavoro realizzate nel primo decennio del secolo in Germania (le cosiddette riforme Hartz) e che rappresenta il cardine essenziale per l'erogazione delle politiche del lavoro. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, infatti, essenzialmente funzioni di controllo e vigilanza sulle attività della BA.

Il profilo strutturale dell'Agenzia federale per il lavoro, che ha la propria sede centrale a Norimberga, prevede una *governance* nella quale la guida è affidata ad un consiglio di tre componenti nominati dal Governo sulla base delle proposte del Consiglio di sorveglianza (*Governance Board*), un organo tripartito composto di


ventuno membri rappresentativi delle parti sociali. In particolare, nel Consiglio sono presenti sette rappresentanti delle parti datoriali, sette rappresentanti dei sindacati e sette rappresentanti di attori istituzionali (Ministeri competenti, Länder ed enti locali).

A livello territoriale l’Agenzia si articola in dieci sedi regionali, alle quali spetta il compito di declinare a livello regionale le politiche definite sul piano nazionale, anche attraverso il rapporto diretto con le agenzie per il lavoro e i *jobcenter*, che costituiscono i terminali a livello locale della rete delle politiche per il lavoro, e un contatto costante con i governi dei Länder. In particolare, l’intreccio con le competenze dei Länder si verifica nel campo delle politiche che intervengono sulla materia dell’istruzione, di esclusiva competenza del livello territoriale di governo, nel quadro della cornice fornita a livello federale.

La missione dell’Agenzia è particolarmente ampia e copre sostanzialmente l’intero spettro delle politiche attive. Le politiche dell’Agenzia devono, infatti, mirare a evitare o ridurre la disoccupazione, ad assicurare l’equilibrio del mercato del lavoro, a contrastare la disoccupazione di lungo periodo, a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a sostenere l’occupabilità dei disoccupati e dei lavoratori, a eliminare gli ostacoli al collocamento lavorativo e a stabilizzare i redditi dei lavoratori stagionali.

Come anticipato, a dispetto dell’impostazione teorica alla base del modello di servizi per il lavoro, che intende privilegiare la costituzione di *one stop shop* per la messa a disposizione integrata dei servizi alla cittadinanza, permangono nel sistema tedesco due tipologie di agenzie territoriali, che si distinguono essenzialmente sulla base della prestazione finanziaria erogata. Da un lato, infatti, la BA si articola in 156 agenzie per il lavoro, con 647 sedi secondarie, mentre, dall’altro, operano i *jobcenter*, a loro volta articolati in 304 *jobcenter* a gestione integrata da parte della BA e degli enti locali e in 105 *jobcenter* gestiti dai comuni specificamente autorizzati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cosiddetti *Optionskommunen*), prevalentemente collocati nelle aree rurali della Germania occidentale. Le agenzie per il lavoro sono responsabili per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione di carattere assicurativo (ALG I), mentre ai *jobcenter* spetta l’erogazione del sostegno al reddito di base, a finalità solidaristiche, finanziato dalla fiscalità generale (ALG II).



Fonte: BMAS e BA

Fonte: ANPAL Servizi – *Visita di Studio in Germania sul tema delle Politiche attive del Lavoro e dei Servizi per i Disoccupati di Lunga durata – Report di restituzione* (15 Marzo 2017).

Venendo alle caratteristiche essenziali delle due prestazioni finanziarie, riassunte sommariamente nella tabella riportata di seguito, occorre segnalare che l'ALG I trova fondamento giuridico nel Terzo libro del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch – SGB III*) ed è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro e hanno lavorato per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Il sussidio ammonta al 60 per cento dell'ultimo salario netto, se non si hanno figli a carico, e al 67 per cento, se vi sono figli, e ha una durata massima di dodici mesi, che possono salire fino a un massimo di ventiquattro mesi per i lavoratori con più di cinquant'anni. Esso è finanziato a valere su un contributo del 3 per cento della retribuzione posto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori (nel 2016 il gettito di tale contribuzione ha superato i 31 miliardi di euro, dei quali solo 14,4 miliardi sono stati destinati a prestazioni di disoccupazione). I bassi tassi di disoccupazione hanno consentito il progressivo formarsi di riserve finanziarie presso la BA, che nel 2016 ammontavano a circa 11,5 miliardi di euro. Le ulteriori risorse di pertinenza della BA sono destinate, per oltre 11 miliardi di euro, a politiche attive e per oltre 7 miliardi di euro alle spese di gestione dell'Agenzia federale e delle sue strutture collegate.

L'ALG II trova, invece, fondamento nel Secondo libro del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch – SGB III*) ed è stato istituito con la quarta riforma Hartz (e, per questo, il sussidio è noto anche con il nome di Hartz IV), che ha inteso unificare i sistemi di protezione contro la disoccupazione e di assistenza sociale. In sostanza, la quarta riforma Hartz ha soppresso il secondo pilastro dei trattamenti di disoccupazione, finanziato attraverso la fiscalità generale, e lo ha, in sostanza, fatto confluire nel sistema di assistenza sociale, fino ad allora erogato a livello municipale. I beneficiari del sussidio sono persone abili al lavoro (intesi come coloro che sono in grado di lavorare almeno tre ore al giorno nelle condizioni normali del mercato del lavoro) che necessitano di un supporto o perché

prive di reddito o perché titolari di redditi non sufficienti a garantirne il sostentamento. La concessione dell'ALG II è sottoposta alla prova dei mezzi, effettuata sulla base di un indicatore statistico basato sulla spesa dei gruppi di reddito più poveri. Ai fini della prova dei mezzi rilevano tutte le fonti di reddito e il patrimonio del nucleo familiare. Oltre alla vera e propria prestazione per la disoccupazione, di competenza della fiscalità federale, la prestazione può includere anche sussidi per le spese di alloggio, di riscaldamento e altri servizi di carattere sociale, volti a favorire l'integrazione dei beneficiari, posti prevalentemente a carico della finanza locale. Tra tali servizi rientrano, in particolare, quelli relativi alla cura dell'infanzia, all'assistenza di lungo termine di persone non autosufficienti, alla consulenza per le dipendenze, per i debiti e all'assistenza di carattere psicologico.

Come è evidente, si tratta di un approccio che presenta molti punti in comune con la disciplina del reddito di inclusione (ReI), istituito in attuazione della delega di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33, in materia di contrasto della povertà, di riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali. La misura di contrasto della povertà, attiva dal 1° gennaio del prossimo anno, sarà, infatti, articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali. Nel nostro Paese, come in Germania, il successo delle misure di contrasto della povertà e di attivazione dei beneficiari delle medesime misure dipenderà in modo significativo dalla capacità della rete dei servizi di farsi carico delle esigenze delle persone assistite e di rimuovere gli ostacoli alla loro integrazione nella società e nel mercato del lavoro.

Una caratteristica comune all'ALG I e all'ALG II è la condizionalità degli interventi, la cui prosecuzione nel tempo è subordinata all'adempimento da parte dei beneficiari di specifici obblighi di attivazione sul piano lavorativo e alla disponibilità ad accettare una congrua proposta lavorativa ovvero proposte di partecipazione a programmi di formazione o di

attivazione. Più specificamente, il riconoscimento dell'ALG II è condizionato alla stipula di un contratto di integrazione sottoscritto dal richiedente e il *jobcenter*, nel quale sono indicati gli obblighi e i doveri ai quali è sottoposto il medesimo richiedente.

La condizionalità degli interventi è una delle caratteristiche salienti delle recenti riforme adottate nel nostro Paese nel settore delle politiche attive e del contrasto della povertà. Assumono rilievo, in particolare, le disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015,

riferito proprio al rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni per gli strumenti di sostegno al reddito, nonché dell'articolo 12 del decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in corso di pubblicazione. Con riferimento all'erogazione del Reddito di inclusione, il piano personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare del beneficiario assolve sostanzialmente alle medesime funzioni del contratto di integrazione previsto in Germania.

Nome della prestazione	Assicurazione contro la disoccupazione (ALG I)	Reddito minimo (ALG II Arb – Sozialgeld)
Base giuridica	SGB III (Terzo libro del Codice sociale)	SGB II (Secondo libro del Codice sociale)
Criterio di accesso	Assicurativo	Prova dei mezzi
Target group	Disoccupati di breve periodo	Disoccupati di lungo periodo – Persone a rischio di povertà
Soggetto competente per la valutazione dei requisiti	Agenzie per il lavoro (Arbeitsagentur)	Centri per l'impiego (Jobcenter)
Soggetto che gestisce l'attivazione del beneficiario	Agenzie per il lavoro (Arbeitsagentur)	Centri per l'impiego (Jobcenter)
Soggetto che decide eventuali sanzioni	Agenzie per il lavoro (Arbeitsagentur)	Centri per l'impiego (Jobcenter)
Soggetto competente per il pagamento	Agenzie per il lavoro (Arbeitsagentur)	Centri per l'impiego (Jobcenter)
Fonte del finanziamento	Contributi previdenziali obbligatori dovuti da lavoratori e datori di lavoro	Fiscalità generale a livello federale e territoriale

Rielaborazione da: Indice guidato. Focus sull'approccio tedesco in tema di disoccupazione di lunga durata – Settembre 2016 (<http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=BUONEPRASSI&uid=87782d7f-fc28-4d76-ac16-2d6412570567&title=scheda#>)

Alla descritta ripartizione di competenze fa riscontro una sostanziale distinzione delle platee dei soggetti presi in carico dalle agenzie per il lavoro e dai *jobcenter*: tendenzialmente, infatti, le agenzie per il lavoro erogano indennità di tipo assicurativo ai disoccupati di breve durata, mentre i *jobcenter* erogano il sostegno al reddito di ultima istanza ad una più ampia platea di disoccupati di lungo periodo, che non hanno versato sufficienti contributi per ricevere la prestazione assicurativa ovvero hanno superato la durata massima prevista per la fruizione della medesima prestazione.

Nel complesso, pur permanendo una differenziazione dei sistemi di protezione, sono previsti strumenti di cooperazione e di collaborazione tra le diverse strutture, che si avvalgono anche di sistemi informativi co-

muni, con la sola eccezione dei *jobcenter* gestiti in via esclusiva dagli enti locali.


Quanto alle risorse umane coinvolte nella gestione delle politiche per il lavoro, i dipendenti della Agenzia federale per il lavoro sono circa 100.000, dei quali circa il 10 per cento sono qualificabili come funzionari pubblici, mentre la parte prevalente del personale è assunta con contratti di diritto privato. A tali lavoratori si aggiungono i dipendenti degli enti locali coinvolti nelle attività dei *job center*. Presso la sede centrale della BA di Norimberga sono impiegate 300-400 persone, mentre un numero inferiore è impiegato presso le Direzioni regionali (a Berlino il personale si compone di circa 80-100 unità). Nel complesso il personale destinato a compiti amministrativi e ai servizi

comuni ammonta a meno di un terzo del totale, mentre la restante parte è essenzialmente dislocata nell'ambito dei servizi territoriali in servizi di *front office*. Nell'ambito della BA opera una università interna, un sistema duale di apprendistato, una scuola tecnica superiore e una scuola per *manager*. Anche grazie a questi strumenti di formazione interna, il personale della BA è tendenzialmente qualificato, essendo composto in prevalenza da laureati, ancorché negli ultimi anni si sia manifestata una progressiva riduzione nella disponibilità di personale in possesso delle competenze richieste.

In un'ottica di comparazione con l'esperienza italiana, risultano evidenti le differenze tra la situazione tedesca e quella italiana, che, peraltro, è ancora in corso di evoluzione. La dotazione organica dell'ANPAL supera di poco le 250 unità, delle quali una cinquantina sono assunte con contratti di lavoro a tempo determinato, a cui – secondo i dati del conto annuale per il 2015 – si aggiungono 386 unità di personale a tempo indeterminato di ANPAL Servizi Spa (ex Italia lavoro Spa), presso la quale operano anche oltre 800 unità di personale con contratti di collaborazione. A livello territoriale, la rete pubblica dei servizi per l'impiego, i cui assetti sono in via di riordino a seguito della cosiddetta « riforma Delrio » (legge n. 56 del 2014) e dell'adozione del decreto legislativo n. 150 del 2015, che pone in capo alle regioni la rete degli uffici territoriali, si articola in-

vece in oltre 500 centri per l'impiego, che occupano circa 8.800 lavoratori, dei quali attorno all'88 per cento sono a tempo indeterminato. Appare significativo, peraltro, che il personale assunto con rapporti di lavoro a termine presso i centri per l'impiego è mediamente più qualificato di quello assunto a tempo indeterminato (il personale a tempo indeterminato in possesso di una laurea è pari a poco più del 20 per cento del totale). Nell'analizzare la sproporzione delle risorse umane tra il sistema tedesco e quello italiano non deve, peraltro, trascurarsi la circostanza che in Germania il sistema delle politiche attive si fa carico anche dell'erogazione delle indennità di disoccupazione e del reddito minimo, compiti che, nel sistema italiano, sono rimessi alla competenza dell'INPS.

Quanto al funzionamento della BA, di particolare interesse appare il sistema di gestione sulla base di specifici obiettivi di *policy* fissati a livello governativo, al cui raggiungimento è legata anche l'erogazione della quota dei trattamenti economici dei dirigenti collegata ai risultati. Gli obiettivi tengono conto delle differenze esistenti a livello territoriale nei mercati del lavoro, che anche in Germania sono pronunciate: come evidenziato nella figura riportata di seguito, sono identificate dodici tipologie di mercati del lavoro, identificate sulla base delle loro principali caratteristiche economiche, occupazionali e sociali.



Gli obiettivi previsti per la BA sono fissati in base a indicatori quantitativi e qualitativi delle prestazioni offerte, il cui valore è ponderato sulla base della rilevanza attribuita a ciascuno di essi. In particolare, tra gli indicatori di carattere quantitativo assunti come riferimento per la valutazione delle attività della BA rientrano la percentuale di prevenzione della disoccupazione, il tasso di effettivo collocamento nel mercato del lavoro, la durata del periodo di disoccupazione assistita dall'indennità e la quota di confluenza nel sistema di istruzione e formazione. Tra gli indicatori di carattere qualitativo si richiamano, in particolare, quelli riferiti ai tempi di pagamento delle prestazioni, al tasso di soddisfazione degli utenti e alla qualità dei servizi di consulenza offerti ai giovani. A loro volta, gli obiettivi vengono traslati sui *jobcenter* attraverso un diverso set di cinque indicatori, che mirano alla misurazione del tasso di riduzione o di superamento dello stato di bisogno dei nuclei familiari, della quota di integrazione dei soggetti presi in carico, dell'incidenza della fruizione di lungo periodo dell'ALG II e dell'indice di soddisfazione degli utenti.

Le questioni connesse al funzionamento dei *jobcenter* sono state affrontate e approfondite nel corso della visita del centro di Berlin – Mitte, uno dei più grandi dell'intera Germania, che opera in un contesto economicamente e socialmente delicato, nel quale si registrano tassi di disoccupazione e di disagio proporzionalmente più elevati che nel resto della città e della Regione, con un'elevata incidenza della disoccupazione di lunga durata. Su una popolazione di circa 350.000 unità, i sostegni erogati sono circa 60.000, dei quali circa il 70 per cento di lungo periodo e circa 28.000 fruiti da più di quattro anni, a testimonianza della difficoltà che anche il sistema tedesco incontra nell'ottenere una collocazione o una ricollocazione occupazionale dei soggetti più difficilmente integrabili nel mercato del lavoro. Non va, peraltro, trascurato che tra i beneficiari dei sostegni circa il 50 per cento proviene da un passato di

immigrazione. A fronte di questa platea di utenti, presso il *Jobcenter* sono occupate poco meno di 1.000 unità di personale, in larga maggioranza assunto con contratto a tempo indeterminato (il 94,5 per cento), di età mediamente contenuta (l'età media dei lavoratori è di circa 46 anni di età). Quanto al rapporto tra personale e servizi erogati, un addetto prende in carico 150 utenti per le funzioni relative ai programmi personalizzati, con rapporto che scende a 1/70 per le attività rivolte ai giovani con meno di venticinque anni. Per le attività di erogazione di fondi si ha, invece, un rapporto di un addetto ogni 130 utenti. Nel complesso, quindi, nel *jobcenter* di Berlin – Mitte, circa 80 persone sono impiegate nelle attività di *front office* e di *back office* di accoglienza, circa 370 si dedicano alle attività di integrazione nel mercato del lavoro, oltre 400 sono coinvolte nelle attività connesse all'erogazione delle prestazioni e oltre 100 ad altre attività, anche a carattere trasversale e servente. Il *budget* del centro, per le spese di personale e di funzionamento, al netto delle spese per le prestazioni erogate, è di circa 136 milioni di euro annui.

Quanto alle attività svolte, i servizi di consulenza e di supporto al collocamento sono esercitati direttamente dal personale del *jobcenter*, mentre le forme di attivazione attraverso percorsi di formazione e lo svolgimento di attività socialmente utili sono gestite dal centro per l'impiego con il coinvolgimento di soggetti esterni. Per quanto attiene alle attività svolte direttamente nei *jobcenter*, il primo passo che segue all'accoglienza dell'utente è rappresentato dalla sua profilazione, tesa a individuare le qualifiche possedute e le criticità che ostacolano il collocamento lavorativo. I percorsi, ovviamente, divergono in relazione alle difficoltà di inserimento del soggetto interessato: per alcuni soggetti, considerati più prossimi al mercato del lavoro, si prevede, infatti, la presa in carico da parte di una squadra di collocamento intensivo, con incontri mensili e un rapporto tra operatori e soggetti presi in carico di uno a cento. Per altri soggetti, la presa in carico viene effettuata da una

squadra di sviluppo, con un rapporto tra operatori e utenti di uno a duecentocinquanta e con una frequenza di contatti meno intensa. Il cardine del meccanismo di attivazione è rappresentato dalla stipula, tra il richiedente e il *jobcenter*, di un contratto di integrazione (*Eingliederungsvereinbarung*) nel quale sono specificati i doveri e gli obblighi ai quali il richiedente deve sottostare, pena l'applicazione di sanzioni che comportano la riduzione, la sospensione o la decadenza del sussidio. Le sanzioni, peraltro, interessano una percentuale relativamente bassa dei beneficiari dei sussidi (3,5 per cento del totale per il *jobcenter* di Berlino – Mitte). Il contratto presenta diversi punti in comune con il patto di servizio personalizzato introdotto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e con il progetto personalizzato previsto nell'ambito della disciplina del ReI in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017.

Per quanto attiene agli interventi di politica attiva offerti, occorre segnalare che i corsi di formazione e di riqualificazione sono gestiti attraverso un sistema di *voucher* mediante i quali l'utente ha la libertà di decidere a quale operatore rivolgersi, scegliendo nell'ambito dei soggetti accreditati a livello centrale attraverso un modello di certificazione di qualità. Per quanto riguarda, invece, i percorsi di attivazione, i soggetti privati coinvolti sono selezionati attraverso bandi dal soggetto pubblico committente, che, di fatto, acquista i relativi servizi. In entrambi i casi la remunerazione avviene sulla base delle prestazioni rese e non dei risultati occupazionali raggiunti. Specialmente con riferimento all'integrazione lavorativa dei soggetti più difficilmente collocabili, assumono, poi, rilievo specifici incentivi all'assunzione rivolti ai datori di lavoro. Nel complesso, il sistema delle politiche attive è incentrato in misura significativa sugli operatori pubblici, assumendo i soggetti privati un ruolo complementare rispetto a quello dei centri per l'impiego.

Quanto ai risultati prodotti dal sistema, anche nell'ambito degli incontri svolti si è

confermato che una delle principali debolezze del modello tedesco di servizi per l'impiego è rappresentata dalla difficoltà di contrastare con successo la disoccupazione di lungo periodo e di coinvolgere stabilmente nel mercato del lavoro soggetti che presentino difficoltà di integrazione. Infatti, per effetto dell'unificazione dei sussidi di disoccupazione di carattere assistenziale e dei sussidi di carattere sociale operata dalla riforma Hartz IV, le medesime politiche sono destinate a disoccupati di lungo periodo in senso stretto, a lavoratori a basso e bassissimo reddito (*working poors*) e a persone considerate abili al lavoro che percepiscono il sussidio e che, per fattori connessi alla loro età, alla mancanza di adeguata formazione professionale, alla presenza di problemi di salute o di famiglia, si sono progressivamente allontanate dal mercato del lavoro. Come rilevato anche nelle analisi comparate, nel sistema tedesco si rileva il rischio di una scrematura dei soggetti svantaggiati, con la concentrazione delle politiche sui soggetti per i quali è più facile la collocazione o la ricollocazione lavorativa, mentre i soggetti più problematici permangono confinati nel sistema dell'assistenza. A tale risultato, che comporta costi sociali ed economici non trascurabili, contribuisce anche il disegno del reddito minimo, che, attraverso successive proroghe, può essere goduto senza limiti temporali, ove permanga la condizione di bisogno dei beneficiari. A fronte di tale situazione, sono stati messi in campo negli ultimi anni programmi specifici volti a fronteggiare la disoccupazione di lunga durata, anche attraverso l'utilizzo integrato di stanziamenti federali e di risorse derivanti dal Fondo sociale europeo, che hanno portato a risultati valutati positivamente.

Con riferimento all'occupazione giovanile, nel corso degli incontri si è dato conto della costituzione negli ultimi anni di Agenzie per l'occupazione dei giovani (*Jugendsberufagenturen*), che operano a livello territoriale, con il coinvolgimento delle diverse istituzioni competenti in materia di formazione e politiche per il lavoro, al fine di individuare misure per

l'inserimento lavorativo dei giovani con meno di 25 anni. L'obiettivo è quello di avviare tempestivamente un contatto con le giovani generazioni al fine di meglio orientarne le scelte in campo lavorativo attraverso un approccio integrato che riduca l'esigenza per gli interessati di prendere contatto con diverse strutture amministrative. Non deve, peraltro, trascurarsi che la transizione tra l'istruzione e il mondo del lavoro in Germania è assicurata anche attraverso un efficace e consolidato sistema duale di formazione, nell'ambito del quale si sviluppa un articolato quadro di contratti di formazione (oltre 330) che prevedono un impegno compreso tra i due anni e mezzo e i quattro anni. I meccanismi di alternanza scuola – lavoro prevedono una remunerazione del lavoratore (attualmente pari, in media, a poco meno di 800 euro mensili) e un percorso che prevede la combinazione di attività lavorative nell'impresa e attività di istruzione e formazione. Il sistema duale rappresenta un efficace strumento di transizione dalla formazione al lavoro, se si considera che – secondo i dati illustrati nella visita al BMAS – circa due terzi degli interessati vengono assunti dalle imprese presso le quali hanno svolto il percorso e circa un quinto trova un impiego in un'altra azienda dello stesso settore nel quale ha svolto la formazione. Anche nell'esperienza tedesca si evidenziano, peraltro, problemi di *mismatching* tra domanda e offerta di lavoro, che si cerca di fronteggiare attraverso un rafforzamento della consulenza e dell'orientamento nelle scuole, anche al fine di creare un primo punto di contatto con le giovani generazioni e prevenirne l'ingresso nell'area presidiata dai sussidi per la disoccupazione.

Da ultimo, nell'ambito dei colloqui svolti, particolare attenzione è stata dedicata al tema dell'integrazione lavorativa dei rifugiati, che ha conquistato l'attenzione degli operatori specialmente dopo il

2015, quando la Germania ha dato accoglienza a oltre un milione di nuovi profughi, con una crescita notevole e imprevedibile rispetto all'anno precedente. La presenza di un elevato numero di rifugiati ha rappresentato una sfida importante anche per il sistema delle politiche attive, considerando che in circa tre quarti dei casi gli stranieri da assistere sono privi di titoli di studio documentabili o di un'istruzione di tipo formale, mentre la presenza di titoli di studio stranieri pone l'esigenza di un loro efficace riconoscimento. Sono stati, pertanto, sperimentati strumenti pilota per la verifica delle competenze attraverso video che consentano di testare il possesso di specifiche conoscenze. La peculiarità della condizione dei profughi comporta un disegno degli interventi che prevede una forte integrazione delle attività amministrative volte allo svolgimento delle pratiche per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, delle misure di carattere sociale e di quelle relative all'inserimento lavorativo, che rappresenta uno dei principali obiettivi degli immigrati sin dal loro arrivo sul territorio nazionale. In questo contesto, assume particolare rilevanza, in primo luogo, lo svolgimento di corsi di integrazione, di una durata complessiva di circa 500 ore, che tendono, da un lato, a dare un primo orientamento all'immigrato rispetto alla vita, alla società e ai principi del Paese ospitante e, dall'altro, a promuovere l'apprendimento della lingua, attraverso specifici corsi svolti da soggetti terzi. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, che viene avviato anche prima dell'accoglimento della richiesta di asilo, purché si ritenga probabile l'esito positivo della domanda, si propongono innanzitutto misure che prevedono periodi di formazione in aziende, ma, in generale, i tempi di inserimento nel mercato del lavoro permangono piuttosto elevati.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine alle proposte di legge C. 3603 Paola Boldrini, recante « Disposizioni per favorire l'applicazione e la diffusione della medicina di genere », C. 1485 Vargiu e C. 1599 Murer, recanti « Norme in materia di medicina di genere » ..... 153

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 154

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. C. 141 Antezza (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 154

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) ..... 157

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) ..... 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 156

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni ..... 156

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

##### La seduta comincia alle 12.35.

**In ordine alle proposte di legge C. 3603 Paola Boldrini, recante « Disposizioni per favorire l'applicazione e la diffusione della medicina di genere », C. 1485 Vargiu e C. 1599 Murer, recanti « Norme in materia di medicina di genere ».**

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 ottobre 2017, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge C. 3868, recante « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », adottato come testo base, e delle abbinata proposte di legge. Lunedì 9 ottobre si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.

Su richiesta della presentatrice, propone che la proposta di legge n. 3603

Paola Boldrini, recante « Disposizioni per favorire l'applicazione e la diffusione della medicina di genere », sia considerata ricompresa nella relazione all'Assemblea, in quanto nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo su questa materia.

Propone altresì che siano considerate ricomprese nella relazione già presentata all'Assemblea anche le seguenti proposte di legge, vertenti sulla stessa materia: C. 1485, d'iniziativa dei deputati Vargiu e altri, e C. 1599, d'iniziativa della deputata Murer, recanti « Norme in materia di medicina di genere ».

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.**

**Doc. XXII, n. 80.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione di inchiesta, della quale fa parte, ha già depositato una relazione intermedia e che la breve proroga richiesta serve a completare i lavori della predetta Commissione, effettuando una missione in Kosovo e portando a compimento l'analisi riguardo al tema dei poligoni di tiro.

Sulla base di tali considerazioni preannuncia una proposta di parere favorevole.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.**

**C. 141 Antezza.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che sulla proposta di legge in esame sono pervenute tredici proposte emendative (vedi allegato 1).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Fossati, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pa-

neri sulle predette proposte emendative presentate, riferite agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento.

Filippo FOSSATI (MDP), *relatore*, segnala innanzitutto di avere riformulato il proprio articolo aggiuntivo 01.01 sotto forma di comma premissivo dell'articolo 1, e di avere presentato il nuovo emendamento 1.2 (*vedi allegato 2*), auspicandone l'approvazione.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Brignone 2.2. e Lorefice 2.6 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, la presentatrice dell'emendamento Brignone 2.1. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 2.7, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, la presentatrice dell'emendamento Brignone 2.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Brignone 2.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Nesci 2.8 e Brignone 2.5 e 3.1 e parere favorevole sull'emendamento Brignone 3.2.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Grillo 3.3, raccomandando, sul medesimo punto, l'approvazione del suo nuovo emendamento 3.4 (*vedi allegato 2*).

Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lenzi 3.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative e parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 3.4 del relatore, nonché sulla riformulazione del suo articolo premissivo 01.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito della sua riformulazione, l'articolo premissivo 01.01 del relatore sarà rinumerato come emendamento 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 (*Nuova formulazione*) (ex 01.01) e 1.2 del relatore nonché gli identici emendamenti Brignone e Lorefice 2.6 (*vedi allegato 2*).

Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) ritira tutte le sue proposte emendative rispetto alle quali è stato rivolto un invito in tal senso da parte del relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Silvia Giordano 2.7 (*Nuova formulazione*) e Brignone 2.3 (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.8.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in caso di accoglimento della proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lenzi 3.01, esso sarà rinumerato come emendamento 2.9.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lenzi 3.01, di cui è cofirmataria.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Lenzi 2.9 (*Nuova formulazione*) (ex 3.01).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lenzi 2.9 (*Nuova formulazione*) (ex 3.01), Brignone 3.2, 3.4 del relatore (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Grillo 3.3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge C. 141 Antezza, risultante dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta », sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. C. 141 Antezza.****PROPOSTE EMENDATIVE**

## ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – 1. Il Piano sanitario nazionale propone indicazioni di carattere strutturale e organizzativo, oltreché relative alla formazione del personale, al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.

**01. 01.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.*

**\* 2. 2.** Brignone.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.*

**\* 2. 6.** Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e di assistenza nei reparti di terapia intensiva aggiungere le seguenti: nonché le procedure di controllo sull'attuazione delle linee guida medesime,.*

**2. 1.** Brignone.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) definizione di itinerari formativi e previsione, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario impegnato nei reparti di terapia intensiva aperta, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione.

**2. 7.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: definizione con le seguenti: previsione e definizione.*

**2. 4.** Brignone.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: definizione con la seguente: previsione.*

**2. 3.** Brignone.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: edilizia sanitaria aggiungere le seguenti: nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.*

**2. 8.** Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Baroni.

*Al comma 2, sostituire le parole: periodicamente, almeno ogni tre anni con le seguenti: con cadenza biennale.*

**2. 5.** Brignone.

#### ART. 3.

*Al comma 2, dopo le parole: le regioni organizzano corsi di formazione aggiungere le seguenti: periodici con cadenza almeno biennale.*

**3. 1.** Brignone.

*Al comma 2, dopo le parole: le regioni organizzano corsi di formazione aggiungere la seguente: periodici.*

**3. 2.** Brignone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, seguenti parole: a decorrere dal terzo anno dall'inizio del percorso di trasformazione intrapreso dalle regioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

**3. 3.** Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Vega, Colonnese, Baroni.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. – 1. Nel caso in cui la Direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta ed oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta dovuto a epidemie nella comunità circostante causate da agenti altamente diffusibili per contatto o per via aerea o qualora siano ricoverati pazienti che per le loro condizioni cliniche richiedano misure di prevenzione particolari può disporre restrizioni sull'orario di visita ai pazienti o il rispetto di particolari misure igienico sanitarie volte alla tutela di tutte le persone coinvolte.

**3. 01.** Lenzi, Miotto, Carnevali.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva  
aperta. C. 141 Antezza.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente comma:*

01. Il Piano sanitario nazionale propone indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.

**1. 1. (Nuova formulazione)** (ex 01.01). il Relatore.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole:* costituisce obiettivo prioritario *con le seguenti:* costituisce, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno degli obiettivi prioritari.

**1. 2.** Il Relatore.

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

**\* 2. 2.** Brignone.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.

**\* 2. 6.** Loreface, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole:* itinerari formativi *aggiungere le seguenti:* , anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua,.

**2. 7. (Nuova formulazione).** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Colonnese, Nesci, Baroni.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola:* definizione *con la seguente:* previsione.

**2. 3.** Brignone.

*All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti, da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta.

**2. 9. (Nuova formulazione)** (ex 3. 01). Lenzi, Miotto, Carnevali, D'Incecco.

## ART. 3.

*Al comma 2, dopo le parole:* le regioni organizzano corsi di formazione *aggiungere la seguente:* periodici.

**3. 2.** Brignone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**3. 4.** Il Relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Rilievi alle Commissioni I e IV) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 161

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) ..... 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 165

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.**

**Atto n. 451.**

(Rilievi alle Commissioni I e IV).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa che le Commissioni di merito dovranno esprimere il parere sull'Atto entro il prossimo 12 novembre, per cui la Commissione è chiamata a esprimere i rilievi entro l'11 novembre.

Segnala, inoltre, che, in ogni caso, sull'atto non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e che in assenza di tale documentazione la Commissione non può esprimersi.

Chiede quindi alla relatrice, onorevole Terrosi, di introdurre la discussione.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione

delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ».

Ricorda che il decreto legislativo n. 177 del 2016, oggetto di modifica, è stato emanato in attuazione della cosiddetta legge Madia, di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124 recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »), al fine di razionalizzare le funzioni di polizia e di disciplinare il processo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) in relazione alle funzioni trasferite nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza (CGF) e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l'assegnazione di un contingente di personale al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ricorda, inoltre, che prima della sua emanazione definitiva, sullo schema di decreto la Commissione Agricoltura si era espressa con rilievi, nella seduta del 12 luglio 2016.

Come riporta la relazione illustrativa, osserva che il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del CFS, ha evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti, sia per meglio specificare le rispettive funzioni trasferite, sia per disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento del personale del CFS.

Sottolinea quindi che, a tale scopo, lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di otto articoli, modifica talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) sia in relazione a esigenze di coordinamento normativo, sia per chiarire l'applicabilità di alcuni istituti tipicamente militari al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri ed interviene, con modifiche ed integrazioni, sugli articoli 8, 9, 11, 16 e 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più completa disamina del contenuto degli articoli, fa

presente che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento nei termini sopra richiamati.

L'articolo 2 reca una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare (COM), per conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato con quelle previgenti.

Rammenta, in particolare, che a norma dell'articolo 174-bis del COM di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è stata istituita nell'Arma dei carabinieri l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, con al vertice il « Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ». Tale Comando è dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale. Di esso « si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo dicastero ».

Rileva che le modifiche introdotte dallo schema in esame riconducono alla neo costituita Grande Unità, ridenominata in Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento. Sono a tal fine dettate norme relative al trattamento previdenziale e alle modalità di valutazione del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il successivo articolo 3 reca una modifica di carattere formale intervenendo sull'articolo 17 della legge n. 93 del 2001 al fine di prevedere la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la tutela ambientale, in ossequio a quanto già disposto con l'articolo 2.

L'articolo 4 abroga il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'inquadramento dei reparti istituiti presso l'Organizza-

zione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Tale abrogazione è da mettere in relazione con il nuovo articolo 174-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2 dello schema di decreto legislativo in esame, che ha ricondotto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità presentano attualmente con i Dicasteri di riferimento.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 9 del legislativo n. 177 del 2016 volte a puntualizzare – come precisato dalla relazione illustrativa – che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, con particolare riguardo all'assetto di competenze regionali e locali definite nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi.

L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo mira a modificare l'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016 con riferimento all'inquadramento da dare al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del MIPAAF. Nello specifico, la disposizione chiarisce che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione, allegata al D.P.C.M. 21 novembre 2016, del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha fissato il principio generale in forza del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le attività relative: alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; al raccordo con le politiche forestali regionali; alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione; alla tenuta dell'elenco degli alberi mo-

numentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi.

Rileva che ai fini dello svolgimento delle richiamate attività, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di un apposito contingente di personale assegnato al medesimo ministero.

L'articolo 7 novella l'articolo 16 del d.lgs. n. 177 del 2016 al fine di assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del CFS transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità).

L'articolo 8 interviene, con una normativa molto dettagliata, sulla materia dei procedimenti disciplinari pendenti nei confronti del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF, a tal fine introducendo nell'articolo 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 i nuovi commi da 12-*bis* a 12-*terdecies*.

A tal riguardo, osserva che la normativa di dettaglio prevista dall'articolo 8 viene considerata necessaria dal Governo alla luce dell'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto per il personale del CFS transitato nelle Forze di polizia, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato. Si è reso, quindi indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF.

Segnala, in particolare, che i nuovi commi 12-*duodecies* e 12-*terdecies* dell'articolo 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferiscono alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF. Al riguardo, la

relazione illustrativa precisa che nei confronti di tale categoria di personale non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, « sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione per questi soggetti, un apposito regime transitorio ».

Anche in questo caso, non esistendo una perfetta corrispondenza tra le sanzioni applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del MIPAAF, il nuovo comma 12-terdecies effettua la necessaria equiparazione.

Fa presente, infine, che l'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo in esame, mediante l'introduzione di un comma 13-bis all'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016, detta misure riguardanti le modalità di svolgimento delle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene la

*sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Norme in materia di domini collettivi.**

**C. 4522, approvata dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì, 16 ottobre.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 luglio scorso la Commissione, essendo state ritirate o dichiarate decadute tutte le proposte emendative presentate, ha inviato alle Commissioni competenti, ai fini dell'espressione del loro parere, il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

Avverte, al riguardo, che hanno espresso parere favorevole le seguenti Commissioni: Giustizia, Finanze, Ambiente e Politiche dell'Unione europea. Avverte inoltre che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Fa presente che la Commissione Bilancio, che ha comunicato di non essere in condizione di esprimere il parere nella giornata odierna, si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione il conferimento del

mandato al relatore, onorevole Romanini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Romanini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo della proposta di legge C. 4522 approvata dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i com-

ponenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 438 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, rinvio</i> ) .....	166
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	168

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, su « Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, con particolare riguardo al sistema della riscossione negli enti locali » ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione</i> ) .....	167
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.**

**Atto n. 438.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre 2017 il relatore Paglia ha rinunciato al suo

incarico, non condividendo l'opportunità che si proceda con l'adozione del nuovo schema di decreto in esame.

Chiede all'altra relatrice, senatrice Zanoni, se intenda presentare una proposta di parere.

Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, ritiene che sia importante portare a conclusione tempestivamente l'iter di adozione dello schema di decreto in esame in modo da consentire ai comuni di predisporre per tempo i propri bilanci. Inoltre, lo schema di decreto consente di porre rimedio a taluni errori presenti nelle stime dei precedenti decreti oltre che a taluni effetti distorsivi. Infine, lo schema di decreto aggiorna la base dati di riferimento, come auspicato anche nei precedenti pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Presenta pertanto una proposta di parere (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto

nella riunione di ieri dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere della relatrice è fissato alle ore 15 di martedì 17 ottobre 2017.

La Commissione procederà alle relative votazioni nella seduta di mercoledì 18 ottobre 2017.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.15.**

#### AUDIZIONI

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, su « Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, con particolare riguardo al sistema della riscossione negli enti locali ».**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (MDP), Stefano COLLINA (PD) e Marco SCIBONA (M5S) e il deputato Roger DE MENECH (PD).

Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle Entrate*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Direttore Ruffini per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438).**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto del Governo n. 438);

considerate le indicazioni emerse nel corso delle audizioni dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze (13 settembre 2017), del professor Marattin, Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (14 settembre e 4 ottobre 2017), dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio (28 settembre 2017) e del sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Pier Paolo Baretta (11 ottobre 2017);

sottolineato che risulta del tutto condivisibile l'intento di procedere tempestivamente alla determinazione delle capacità fiscali, definendo, prima della fine del 2017, la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per il 2018 in maniera da porre i comuni nelle condizioni di conoscere l'importo complessivo delle risorse su cui fare affidamento nel nuovo anno e di potere effettuare così una adeguata programmazione amministrativa e di bilancio;

rilevato che, allo stato, continuano a sussistere forti differenziazioni nelle capacità fiscali tra enti che si trovano in condizioni simili, non solo con riguardo alla distribuzione delle basi imponibili ma anche per dimensioni e collocazione geografica;

auspicato che la complessità del sistema – in cui si sovrappongono molteplici elementi quali modifiche metodologiche, aggiornamenti delle basi di dati, criteri di perequazione differenziati secondo la tipologia di spesa, transizioni di medio e lungo periodo – non impedisca la comprensione delle scelte di fondo nella distribuzione delle risorse finanziarie;

considerata in particolare la necessità che gli amministratori locali siano posti nelle condizioni di comprendere le ragioni delle variazioni intercorse nelle risorse attribuite e che a tal fine sia assicurata una adeguata formazione; tale aspetto investe in particolar modo gli amministratori dei comuni più piccoli, che non dispongono delle strutture e del personale necessari per approfondire le ragioni e le procedure preordinate all'attribuzione delle risorse;

considerato che il criterio prudenziale di confermare e non incrementare la percentuale del 10 per cento di incidenza del *tax gap*, per il 2018, non fa venire meno la necessità di un suo progressivo aumento; l'incremento significa-

tivo dell'impatto del *tax gap* rimane un elemento centrale per la responsabilizzazione dei comuni nella lotta all'evasione fiscale;

ribadito che, come già sottolineato in precedenti pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'inclusione della TARI – la tariffa sui rifiuti che deve finanziare integralmente il costo del servizio, che trova corrispondenza nell'analoga voce dei fabbisogni standard – nel calcolo della capacità fiscale risponde a una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni;

ricordato che il Fondo di solidarietà comunale ha carattere orizzontale, essendo finanziato dalle risorse degli stessi comuni e che la rinuncia al Fondo perequativo di carattere verticale sembra legata a condizioni economico-finanziarie particolarmente gravi e negative, non più riscontrabili nell'attuale fase;

ribadito che la determinazione delle capacità fiscali per i soli comuni delle Regioni a statuto ordinario continua a produrre un trattamento differenziato rispetto ai comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) individui il Governo le modalità attraverso le quali, nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato, sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;

b) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale;

c) siano esplicitate nelle premesse del decreto le scelte di fondo che hanno orientato la predisposizione del decreto medesimo e la composizione dei diversi fattori che lo determinano;

d) sia prevista un'adeguata formazione degli amministratori, a partire dagli amministratori dei comuni minori, con riguardo ai presupposti e alle modalità applicative delle capacità fiscali e ai loro effetti finanziari;

e) individui il Governo le modalità più idonee per introdurre un meccanismo analogo anche per i comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome;

f) valuti il Governo se, al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie complessive, possa corrispondere l'introduzione di un finanziamento statale di tipo verticale del fondo con finalità perequative per i comuni, in luogo dell'attuale finanziamento orizzontale.

## COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

---

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	170
------------------------------------	-----

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 10.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	171

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Sono presenti il direttore del dipartimento per il servizio geologico d'Italia, Claudio Campobasso, e il responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti

contaminati del dipartimento il servizio geologico d'Italia, Fabio Pascarella, che ringrazia della presenza.

Claudio CAMPOBASSO, *direttore di dipartimento ISPRA*, e Fabio PASCARELLA, *responsabile di area ISPRA*, svolgono relazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Claudio CAMPOBASSO, *direttore di dipartimento ISPRA*, e Fabio PASCARELLA, *responsabile di area ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	172
Esame testimoniale del militare Vittorio Lentini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame testimoniale del militare Vittorio Lentini.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei

propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del militare Vittorio Lentini.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Vittorio LENTINI illustra la propria personale vicenda di militare colpito da una grave patologia nel corso del servizio prestato e successivamente trasferito ai ranghi civili del Ministero della Difesa.

Intervengono per porre quesiti, a più riprese, i deputati Mauro PILI (Misto), Gianluca RIZZO (M5S), Paolo COVA (PD), Donatella DURANTI (MDP) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Vittorio LENTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia Vittorio Lentini per il contributo for-

nito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.55.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul sistema bancario e finanziario**

---

## S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
---	-----

### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 ottobre 2017. — Presidenza  
del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8 alle 9.30.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM(2017) 142 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i> .....	6

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichet- tatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> .....	11
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	12

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	14
<i>ALLEGATO (Emendamento 1.204 dei Relatori)</i> .....	16

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	34

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Nuovo testo Doc. XXII, n. 80 Scanu (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-12436 Fiano e Fabbri: Sull'adozione del piano nazionale antiviolenza .....	21
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	36
5-12437 Toninelli e altri: Su questioni riguardanti gli incarichi pubblici di nomina politica ....	22
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	37
5-12438 Sisto: Sul conferimento di una delega ministeriale esclusiva per il Sud .....	22
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	38
5-12439 D'Atorre e altri: Sulle iniziative per attuare la Convenzione di Istanbul .....	22
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	39
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	33
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	47
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-12433 Ferraresi: Sul fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque del fiume Po e dei suoi affluenti .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
5-12434 Molteni: Sul rimborso delle spese di funzionamento della sezione distaccata di Cantù del Tribunale di Como .....	45
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-12435 Chiarelli: Sulla conoscenza della lingua francese da parte dei notai che esercitano le funzioni in Valle d'Aosta .....	45
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti del *Cambodia National Rescue Party* (CNRP) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 55

**IV Difesa**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 57

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 57

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 59

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa dei deputati Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo e Paolo Bernini*) ..... 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 58

ERRATA CORRIGE ..... 58

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (*Parere all'Assemblea*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) ..... 64

ALLEGATO 1 (*Relazione tecnica*) ..... 81

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (*Parere alla I Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 68

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (*Parere alla III Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 68

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (*Parere alla VI Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 68

ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica*) ..... 98

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (*Parere alla VII Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) ..... 69

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (*Parere alla VII Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 69

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (*Parere alla IX Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 70

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (*Parere alla X Commissione*) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 70

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	70
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. C. 2352 e abb.-A/R (Parere All'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	72
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (Rilievi alle Commissioni III e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	75
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	77
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	78
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
AVVERTENZA .....	80
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sull'ordine di lavori .....	102
5-12428 Sibilia: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	107
5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA) ....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108

5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL) .....	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA .....	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	114
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	106
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12426 Zaratti: Sul risarcimento da parte dell'Ilva delle spese sostenute dal comune di Taranto per la pulizia delle aree circostanti lo stabilimento .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	121
5-12424 Borghi: Sull'accessibilità della relazione dell'Ispra sulle condizioni del lago di Bracciano .	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-12425 Daga: Sul finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico .....	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-12423 Pastorelli: Sulla messa in sicurezza dell'area dell'ex impianto nucleare di Rotondella, in provincia di Matera .....	119
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-12427 Pellegrino: Sulle tracce di radionuclide RU-106 registrate nell'area veneta .....	120
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	125
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	126
7-01349 Meta: Modulazione della cadenza della fatturazione da parte degli operatori telefonici e di telecomunicazioni su base mensile e suoi multipli ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i> ) .....	127
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i> .....	131
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	128
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	132
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	135

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 449 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	129
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Testo base C. 4302 Governo ed abb. ( <i>Parere alle Commissioni riunite VI e X</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla missione di studio sui temi relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per il lavoro, svolta a Berlino nei giorni 25 e 26 settembre 2017 .....	142
ALLEGATO ( <i>Relazione</i> ) .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido .....	143
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
In ordine alle proposte di legge C. 3603 Paola Boldrini, recante « Disposizioni per favorire l'applicazione e la diffusione della medicina di genere », C. 1485 Vargiu e C. 1599 Murer, recanti « Norme in materia di medicina di genere » .....	153
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 ( <i>Parere alla IV Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	154
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. C. 141 Antezza ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	157
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni .....	156
---	-----

**XIII Agricoltura**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (Rilievi alle Commissioni I e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	161
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	164
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	165
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 438 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, rinvio</i> ) .....	166
--	-----

ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	168
--	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, su « Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, con particolare riguardo al sistema della riscossione negli enti locali » ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione</i> ) .....	167
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	170
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
-----------------------------------	-----

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	171
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	172
-----------------------------------	-----

Esame testimoniale del militare Vittorio Lentini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	173
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0009120\*